BOLLETTINO UFFICIALE

n. 51
DEL 21 DICEMBRE 2022

Anno LIX n. 51

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_51_1_DPR_157_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0157/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
CONSIDERATO opportuno approvare un nuovo regolamento che, anche tenuto conto dei cambiamenti generati dalla crisi pandemica, risulti adeguato alle esigenze espresse dal mercato del lavoro, in particolare rendendo la platea dei lavoratori maggiormente rispondente alle richieste del mercato odierno e valorizzando altresì le azioni poste in essere nell'ambito del programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e del Piano attuativo regionale del medesimo, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 467;
RITENUTO opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall'1 gennaio 2023, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con proprio decreto n. 0206/Pres del 20 dicembre 2021, di pari oggetto, attualmente in vigore;
VISTO il testo del "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1882 del 2 dicembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

capo I requisiti per la concessione degli incentivi

art. 1 oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative;

b) ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato, per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del

lavoro regionale;
c) sulla base dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione.
3. Ai fini del presente regolamento:
a) per disoccupati si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale;
b) l'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego;
c) per trasformazione si intende la conversione, senza soluzione di continuità, in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, relativi a lavoratori in condizione occupazionale precaria;
d) per stabilizzazione si intende l'assunzione o l'inserimento, senza soluzione di continuità, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, da parte del medesimo datore di lavoro, del lavoratore in condizione occupazionale precaria, ad eccezione di quella di cui alla lettera c).

art. 2 finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, sono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale, la trasformazione del contratto di lavoro, riferibili ai seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale:
a) donne disoccupate da almeno quattro mesi consecutivi;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale:
1) persone disoccupate da almeno dodici mesi consecutivi;
2) persone disoccupate da almeno sei mesi consecutivi, che abbiano aderito al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL) e che, a seguito dell'assessment effettuato dai Centri per l'Impiego, siano state assegnate ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 467;
3) persone disoccupate, che abbiano richiesto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) la liquidazione anticipata in unica soluzione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, esclusivamente per il caso di inserimento della persona in qualità di socio – lavoratore nella cooperativa medesima;
c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che sono disoccupate da almeno quattro mesi consecutivi;
d) soggetti a rischio di disoccupazione: coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;
e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: coloro che, indipendentemente dall'età anagrafica, nei cinque anni precedenti alla trasformazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 6 o alla presentazione della domanda abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a trecentosessanta giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per

l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 oppure del Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.

2. Al fine del computo del periodo di disoccupazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo del periodo di disoccupazione richiesto, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.

3. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e prestazioni sulla base delle tipologie contrattuali di cui al comma 1, lettera e). Il presente comma non si applica qualora, dalla prestazione di lavoro subordinato o dall'attività di lavoro autonomo o dall'attività di impresa derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono posseduti:
a) alla data di assunzione, inserimento, nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;
b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di assunzioni, inserimenti intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

5. Il requisito relativo alla condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), è posseduto:
a) alla data di trasformazione e stabilizzazione nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo;
b) alla data di presentazione della domanda di contributo, nel caso di trasformazioni e stabilizzazioni intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

art. 3 beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, i seguenti soggetti:
a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dalla regione Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in regione Friuli Venezia Giulia;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;
e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti,

all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l'incentivo. La previsione di cui alla presente lettera non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;
i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

art. 4 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di:
a) soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) soggetti che alla data di presentazione della domanda appartengono alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alla data di assunzione risultano disoccupati.
2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015;
c) rispettare i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 5 ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);
f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa;
g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
h) non consistere in:
1) assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro;
2) assunzioni con contratto di apprendistato;
3) assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
4) assunzioni con contratto di rioccupazione.
3. Possono beneficiare degli incentivi gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1, in qualità di soci lavoratori di cooperative.
4. Sono ammissibili a incentivo gli inserimenti lavorativi in cooperativa di cui al comma 3, che possiedono i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

art. 5 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, riguardanti soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 4, appartengono alla categoria cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni di cui al presente articolo che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

art. 6 incentivi per la trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante:
a) dalla trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, che scadono, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
b) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:
1) contratto di lavoro intermittente indeterminato;
2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
3) contratto di lavoro a progetto;
4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dalla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale di durata non inferiore al 70 per cento, di personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche dagli inserimenti lavorativi in cooperativa con carattere di trasformazione o stabilizzazione che avvengano nel rispetto della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultino avere una condizione occupazionale precaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
4. Le trasformazioni e le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni o stabilizzazioni è diverso dalle tipologie di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), nonché dal contratto di apprendistato e dal contratto di rioccupazione;
c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
d) se rispettano i principi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).
5. È ammissibile a incentivo la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.
6. È ammissibile a incentivo la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione

che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 198/2016 oppure al decreto del Presidente della Regione 57/2018, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

capo II ammontare degli incentivi

art. 7 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'articolo 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 5.000,00.
2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di assunzione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.
3. L'importo di cui al comma 1 o di cui ai commi 1 e 2 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di assunzione di soggetti a rischio disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

art. 8 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 5, di durata non inferiore a sei mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a euro 2.500,00.

art. 9 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. Per ciascuna trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo di cui all'articolo 6 è pari a euro 5.000,00.
2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di trasformazione o stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di euro 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.
3. L'importo di cui al comma 1 o di cui ai commi 1 e 2 viene incrementato di euro 2.000,00 nel caso di trasformazione o stabilizzazione di soggetti che, alla data di cui all'articolo 2, comma 5, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 198/2016 oppure al decreto del Presidente della Regione 57/2018, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, comma 4.

art. 10 regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9

1. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferiore al 70 per cento, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.
2. Gli importi degli incentivi di cui agli articoli 7, 8, 9 vengono incrementati di 2.500,00 euro qualora le assunzioni, gli inserimenti, le trasformazioni o le stabilizzazioni riguardino soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del datore di lavoro richiedente, risultino componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.

art. 11 incremento degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, nel caso di assunzioni di almeno dieci lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui all'articolo 7, comma 1, è incrementato:

a) del 10 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra dieci e quattordici;
b) del 20 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra quindici e trenta;
c) del 25 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra trentuno e cinquanta;
d) del 30 per cento se è realizzato un numero di assunzioni superiore a cinquanta.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli incrementi di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 sono cumulabili con l'incremento di cui all'art. 10, comma 2, nella misura di 2.500,00 euro per ciascun lavoratore.

capo III regimi di aiuto

art. 12 regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei, nel loro testo vigente:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 3 bis, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

art. 13 cumulabilità degli incentivi

1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'articolo 5.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005.

capo IV disposizioni procedurali

art. 14 modalità di presentazione delle domande

1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:

a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all'impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;
b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. La domanda è corredata:
a) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all'impresa, di copia conforme della procura o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la qualità di procuratore;
b) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di soggetto delegato di cui al comma 2, lettera b), di procura speciale conferita dal delegante per ciascuno dei predetti atti contenente l'attestazione, da parte del delegante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, del possesso dei requisiti riguardanti il delegante medesimo richiesti dal presente Regolamento;
c) dei seguenti ulteriori allegati:
1) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo o, qualora quest'ultima non sia dovuta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che ne giustifichi l'esenzione;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 del lavoratore attestante i dati anagrafici e comunicazione relativa all'elezione di domicilio nella regione Friuli Venezia Giulia nonché, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'impegno da parte della persona inserita in qualità di socio – lavoratore a destinare la NASpI anticipata al capitale sociale della cooperativa di lavoro richiedente;
3) nel caso di soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e, in caso di intercorsa scadenza, copia della ricevuta di invio del kit postale per il rinnovo del permesso.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.
5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

art. 15 termini di presentazione e contenuti della domanda

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 10.00 del 2 gennaio alle ore 12.00 del 31 agosto di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.
2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 luglio di ciascun anno, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. Le domande di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione, all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Nel caso di domande riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), le stesse sono presentate anteriormente all'assunzione.
4. Le domande contengono:
a) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, o, in caso di insussistenza dell'obbligo di iscrizione, le ragioni dell'esenzione;
b) l'indicazione circa l'esercizio dell'attività in regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora al momento della domanda il rapporto sia già iniziato;
c) l'indicazione dei dati del lavoratore;
d) l'indicazione relativa al rapporto di lavoro per cui si richiede il contributo e l'ammontare del contributo richiesto;
e) l'impegno, in caso di concessione del contributo, a realizzare l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione o la

stabilizzazione qualora avvengano successivamente alla presentazione della domanda;
f) l'impegno, in caso di concessione del contributo, all'esercizio dell'attività in regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo qualora la stessa avvenga successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
g) la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis»;
h) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni intervenute nella posizione di cui alla lettera g);
i) l'impegno a comunicare al lavoratore in forma scritta che l'assunzione, la trasformazione o la stabilizzazione costituisce requisito per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento.
5. Le indicazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) sono rese attraverso dichiarazione sostituiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
6. Ai fini dell'erogazione, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, inserimento, trasformazione, stabilizzazione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, a tempo determinato. Il servizio competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, il servizio competente provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

art. 16 disposizioni procedimentali

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di trasmissione telematica tramite l'applicativo informatico.
3. Conclusa l'istruttoria, il servizio competente concede il contributo entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Il provvedimento di concessione prevede espressamente che l'incentivo ha natura «de minimis».
5. Nei casi di assunzione, inserimento lavorativo, trasformazione, stabilizzazione antecedenti la presentazione della domanda o successivi alla presentazione della domanda per i quali la sussistenza del rapporto di lavoro sia verificata al momento della concessione, l'erogazione è contestuale alla concessione. Nel caso in cui al momento della concessione la sussistenza del rapporto di lavoro non è verificabile, l'erogazione avviene se, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, sussistono l'assunzione, l'inserimento lavorativo, la trasformazione o la stabilizzazione.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 17 cause di non accoglimento della domanda

1. Non sono accolte le domande presentate in difformità alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento.
2. Non sono altresì accolte:
a) le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 6 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato in data antecedente alla concessione;
b) le domande presentate ai sensi dell'articolo 5 se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato prima del decorso dei sei mesi.
3. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), non viene applicato l'incremento contributivo nel caso di cessazione di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.
4. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d), al verificarsi di cessazioni che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dalle medesime lettere, si applica l'incremento contributivo della fascia corrispondente al numero di lavoratori assunti, salva la possibilità di sostituzione dei medesimi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione.

art. 18 risorse

1. Le domande sono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda.
2. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato mediante pubblicazione nel sito istituzionale.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con le medesime modalità.

art. 19 variazioni soggettive

1. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante a seguito della variazione.
2. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione.
3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:
a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
d) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis».
4. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è concesso al soggetto subentrante.
5. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6, intervenuta successivamente alla data di concessione, l'incentivo richiesto è erogato al soggetto risultante a seguito della variazione.
6. Il soggetto risultante dalla variazione presenta istanza di subentro al servizio competente entro novanta giorni dalla data della variazione.
7. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:
a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale è stato chiesto l'incentivo qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo nonché l'impegno del subentrante ad assumere, inserire, trasformare, stabilizzare il lavoratore qualora l'assunzione, l'inserimento, la trasformazione e la stabilizzazione non siano avvenute antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
8. Verificata la sussistenza dei requisiti l'incentivo è erogato al soggetto subentrante.

art. 20 revoca degli incentivi

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:
a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;
b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;
c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;
d) la variazione oraria del contratto di lavoro a tempo parziale comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento intervenuta entro i dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;
e) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o

trasformazione del rapporto sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione. La presente disposizione non si applica qualora le procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta, successivamente all'erogazione, dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione effettuati ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo cosi commisurata:

a) nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;

b) nella misura del 20 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.

4. La revoca parziale dell'incentivo di cui al comma 3, lettera b) non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o decesso.

5. In relazione all'incentivo di cui all'articolo 5 comporta la revoca totale dell'incentivo:

a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 15, comma 6;

b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 15, comma 6;

c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro sei mesi dall'assunzione, dall' inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione.

6. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 5, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, intervenuta dopo l'erogazione ed entro i termini di cui ai commi medesimi, non comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione, trasformazione o stabilizzazione entro sessanta giorni dalla cessazione per dimissioni del lavoratore.

7. Per le finalità di cui al comma 6, il nuovo rapporto di lavoro possiede i requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo disciplinati dal presente regolamento e perdura fino alle scadenze di cui al comma 1, lettera c), ai commi 2 e 3 e al comma 5, lettera c) previste per l'assunzione incentivata. In ogni caso, il nuovo rapporto di lavoro non può essere oggetto di contributo.

8. L'ammontare del contributo concesso in relazione al rapporto di lavoro cessato, comprensivo degli eventuali incrementi già applicati, rimane invariato e prescinde dalla tipologia del nuovo rapporto di lavoro.

9. Nel caso di incentivi comprendenti l'incremento conseguente a assunzioni di più lavoratori di cui all'articolo 11, ferma restando l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 con riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato e fatta salva la possibilità di sostituzione dei lavoratori, con la medesima tipologia contrattuale, entro sessanta giorni dalla cessazione di ciascuno di essi, l'ammontare dell'incremento è ridotto come di seguito:

a) dell'importo corrispondente all'incremento contributivo assegnato al verificarsi di cessazioni di rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto della soglia minima di dieci lavoratori, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

b) dell'importo corrispondente alla differenza tra l'incremento inizialmente attribuito e quello attribuibile a fronte dalla cessazione dei rapporti di lavoro che comportino il mancato rispetto del numero minimo di lavoratori con riferimento a ciascuna delle fasce previste dall'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d).

capo V disposizioni finali e transitorie

art. 21 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2021, n. 206 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)).

art. 22 disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 206/2021 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 23 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_51_1_DPR_158_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres.

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8, comma 3, lettere f) e g), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dove è previsto che alle Regioni spetta in particolare l'esercizio delle funzioni di:
- definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti del terzo settore;
- l'istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie;

VISTO l'articolo 11 della richiamata legge 328/2000, che prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

VISTE le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni" di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali del 14 dicembre 2017, e in particolare il punto 221, dove è evidenziato che "le Regioni hanno il compito di attuare un sistema regionale integrato di sostegno ai bambini e alle loro famiglie orientato alla promozione del benessere e alla prevenzione dell'insorgere di situazioni di pregiudizio e di attuare un sistema regionale integrato dell'accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni. Nell'ambito di queste competenze e sulla base di criteri condivisi e concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono definiti gli standard minimi dei Servizi e dell'assistenza che sono richiesti ai Servizi residenziali per minorenni verificandone periodicamente il rispetto";

VISTI gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con rifermento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

VISTO in particolare il comma 7, dell'articolo 31, della legge regionale 6/2006, che prevede che con regolamento regionale siano definiti:
a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

VISTO il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006 che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento e gli ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;
VISTO altresì il comma 6, dell'articolo 33, della legge regionale 6/2006, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, del Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati e che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali";
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in via preliminare lo schema di "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";
PRESO ATTO che sulla richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 14 ottobre 2022 sono stati acquisti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 6/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 2 dicembre 2022 con la quale è stato approvato in via definitiva il citato Regolamento;
VISTO il testo del "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1864 di data 2 dicembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Capo I disposizioni generali

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 33, commi 2 e 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori:
a) definisce le tipologie dei servizi e delle strutture soggetti ad autorizzazione;
b) stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
c) disciplina le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
d) stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di autorizzazioni e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
e) disciplina le procedure di accreditamento dei servizi e delle strutture e i relativi requisiti;
f) stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del Registro dei servizi e delle strutture autorizzati e accreditati.

Art. 2 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di strutture che offrono servizi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, aventi sede operativa nel territorio regionale:
a) comunità familiare;
b) comunità socio educativa;
c) comunità bambino-genitore;
d) alloggio ad alta autonomia;
e) comunità per l'integrazione sociale e socioculturale;
f) centro diurno socio educativo.
2. Le caratteristiche delle strutture di cui al comma 1 sono definite nell'allegato A) al presente regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica alle strutture deputate ad ospitare minori che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 6/2006.

Art. 3 destinatari dei servizi

1. Le strutture di cui all'articolo 2 sono destinate all'accoglimento di:
a) minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
b) minorenni nelle condizioni di cui all'articolo 403 del codice civile;
c) minorenni stranieri non accompagnati di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alla normativa vigente, nonché ai minorenni stranieri non accompagnati vittime di tratta e di grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) minorenni provenienti dall'area penale nei casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
2. Le strutture di cui all'articolo 2 possono altresì accogliere:

a) adolescenti, già accolti in comunità, per i quali, al compimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni dispone la prosecuzione dell'accoglimento su specifica valutazione del Servizio sociale referente, congiuntamente con gli altri servizi del territorio coinvolti e con la comunità di accoglienza;
b) persone minori di anni ventuno nei casi di cui al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
c) persone minori di anni venticinque provenienti dall'area penale, che hanno commesso reati quando erano minori di anni 18, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 448/1988;
d) adulti inseriti nelle comunità bambino-genitore e nei centri diurni socioeducativi.
3. Presso le strutture di cui all'articolo 2 possono essere ospitati anche minori segnalati dai servizi sociali e sociosanitari per esigenze di prevenzione del disagio e di promozione del benessere individuale e sociale per i quali non sono previsti provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare.

Capo II autorizzazione all'esercizio

Art. 4 requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata alla persona fisica qualificata come titolare e rappresentante legale della struttura. Il medesimo soggetto può essere autorizzato per più strutture.
2. L'autorizzazione non è rilasciata a persone che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di:
a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni;
b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) e di cui al libro II, Titolo II (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per truffa, falsità materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e in particolare per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;
d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione non è rilasciata, inoltre, ai soggetti:
a) nei confronti dei quali è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, totale o parziale, dei servizi e delle strutture autorizzati.

Art. 5 requisiti oggettivi per l'autorizzazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, per conseguire l'autorizzazione le strutture devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti in relazione alle diverse tipologie, come definiti nell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento.

Art. 6 procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio è richiesta dal soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 4, prima dell'avvio dell'attività, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, si avvale del supporto del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di standard assistenziale.
3. Il Comune e il Servizio sociale dei Comuni possono effettuare sopralluoghi e visite presso la struttura da autorizzare finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti.
4. Il Comune, sentito il Servizio sociale dei Comuni e acquisito il parere igienico - sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione, ovvero, qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.
5. Nel caso venga accertato il mancato adeguamento entro il termine di cui al comma 4, il Comune emana provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di autorizzazione.
6. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione del servizio o della struttura;
b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;
c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
d) la tipologia della struttura;
e) la tipologia di utenza;
f) la capacità ricettiva massima;
g) le figure professionali presenti e il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.
7. Il provvedimento di autorizzazione o di rigetto è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
8. In caso di rigetto dell'istanza di autorizzazione il richiedente non può presentare una nuova richiesta di autorizzazione se non è trascorso almeno un anno dalla data di notificazione del diniego.

Art. 7 conferma e modifica dell'autorizzazione

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata e di modifica della rappresentanza legale della stessa, il soggetto subentrante presenta, entro trenta giorni dall'evento, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di conferma dell'autorizzazione contenente dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino in capo al soggetto subentrato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. A seguito di verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, il Comune rilascia provvedimento di conferma dell'autorizzazione. Nel caso vengano riscontrate falsità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000, il titolare decade dall'autorizzazione.

3. In caso di trasformazione della tipologia di servizio e di struttura, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già autorizzate, il soggetto autorizzato presenta, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di modifica dell'autorizzazione contenente la descrizione delle modifiche apportate, eventualmente integrando la documentazione già presentata all'atto della richiesta dell'autorizzazione originaria.
4. Il Comune procede all'istruttoria della domanda e al rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 6.
5. Non è necessaria modifica dell'autorizzazione nei casi di realizzazione di interventi che non comportano modifiche alla distribuzione interna dei locali o variazioni alla loro destinazione d'uso nonché in caso di rinnovo di impianti, fermo restando che il titolare dell'autorizzazione deve comunicare l'intenzione di realizzare tali interventi al Comune in cui è ubicata la struttura almeno trenta giorni prima del loro avvio, inviando una relazione dettagliata degli interventi da realizzare.
6. I provvedimenti di conferma e di modifica dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

Art. 8 decadenza e sospensione dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende cessare volontariamente l'attività deve comunicarlo al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione almeno novanta giorni prima.
2. Il titolare dell'autorizzazione che intende sospendere volontariamente l'attività deve comunicarlo al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio motivando le cause della sospensione e indicandone la durata.
3. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
a) per volontaria rinuncia espressa dalla persona fisica titolare dell'autorizzazione, dal legale rappresentante della persona giuridica titolare dell'autorizzazione o per estinzione della persona giuridica stessa;
b) per decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
c) a seguito di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione ai sensi del comma 2.
4. Le decadenze e le sospensioni delle autorizzazioni sono comunicate a cura del Comune alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
5. In caso di decadenza dell'autorizzazione, il Servizio sociale dei Comuni e l'Azienda sanitaria competenti individuano le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.
6. La decadenza dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Capo III processo di accreditamento

Art. 9 accreditamento

1. L'accreditamento consiste nel riconoscimento del possesso in capo alla struttura di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli necessari per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività e costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, comprese le prestazioni erogate mediante titoli validi per l'acquisto di servizi.
2. L'accreditamento non costituisce vincolo per gli enti pubblici a stipulare convenzioni o accordi contrattuali con i soggetti accreditati e non sussiste per essi l'impegno all'utilizzo e alla remunerazione di tutti i posti attivabili ma solo di quelli utilizzati.

Art. 10 requisiti per l'accreditamento

1. Per ottenere l'accreditamento le strutture di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di autorizzazione in corso di validità e devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici, individuati in relazione alle diverse tipologie, definiti nell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, le comunità socio educative e i centri diurni socio educativi, per accogliere minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati secondo le linee guida in materia previste dall'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento indicati nell'allegato B), Sezione II.

Art. 11 procedure per l'accreditamento

1. Per richiedere l'accreditamento il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 4 presenta richiesta per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'accreditamento avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente.
2. Qualora l'interessato intenda accreditare la struttura per accogliere anche minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato di cui all'articolo 10, comma 2, la domanda di cui al comma 1 è corredata da un atto unilaterale di impegno a dotarsi del personale e a fornire le prestazioni aggiuntive indicate nell'allegato B), sezione II, in caso di effettivo accoglimento presso la struttura dei minori suddetti.
3. Le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle strutture da accreditare e alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni e possono essere svolte congiuntamente da due o più Servizi sociali dei Comuni appartenenti al territorio di competenza della medesima Azienda sanitaria, previo accordo fra gli stessi.
4. Per svolgere le attività di cui al comma 3 il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi della collaborazione dell'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 6/2006.
5. Il Servizio sociale dei Comuni accerta, mediante sopralluoghi presso la struttura da accreditare, la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle prescrizioni previsti per ciascuna tipologia di struttura.
6. Qualora la struttura intenda accreditarsi anche per l'accoglienza di minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Servizio sociale dei Comuni si avvale di un valutatore esperto in ambito psicologico-clinico.
7. Il personale al quale sono demandati verifiche e controlli in materia di accreditamento non deve avere relazioni o trovarsi in situazioni di conflitti di interesse con la struttura da accreditare. A tal fine non devono:
a) avere in corso con la medesima alcuna forma di collaborazione di natura privatistica;
b) essere soci o titolari di quote di partecipazione nel soggetto giuridico che gestisce la struttura;
c) avere rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con soci o amministratori;
d) avere fornito alla medesima struttura a qualsiasi titolo consulenza o formazione per l'accreditamento o altri sistemi di qualità, ovvero avervi effettuato verifiche ispettive per sistemi di qualità diversi dall'accreditamento istituzionale.
8. Al termine del processo di verifica e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di accreditamento, il Servizio sociale dei Comuni:
a) qualora la struttura risulti in possesso di tutti i requisiti e le prescrizioni previsti, esprime parere favorevole all'accreditamento;
b) qualora siano riscontrate irregolarità e carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.
9. Alla scadenza del termine di cui al comma 8, lettera b), il Servizio sociale dei Comuni compie un nuovo sopralluogo e in relazione agli esiti, entro trenta giorni, esprime parere favorevole o non favorevole all'accreditamento.
10. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, tenuto conto del parere espresso dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana il provvedimento di concessione dell'accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento.

11. Nel provvedimento di accreditamento sono indicati almeno i seguenti elementi:
a) la denominazione del servizio o della struttura;
b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;
c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
d) la tipologia della struttura;
e) la tipologia di utenza;
f) la capacità ricettiva massima;
g) la qualità di soggetto accreditato per l'accoglimento di minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati di cui all'articolo 10, comma 2;
h) la data di termine della validità.
12. Il provvedimento di accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
13. L'accreditamento ha validità di sei anni dalla data di notifica del relativo provvedimento all'interessato.

Art. 12 modifica dell'accreditamento

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata, di modifica della rappresentanza legale e in caso di trasformazione della tipologia di servizio e di struttura, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già accreditate, previa acquisizione di conferma o di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, deve essere richiesta modifica dell'accreditamento.
2. La domanda di modifica dell'accreditamento è presentata entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento di conferma o di modifica dell'autorizzazione, a pena di decadenza dell'accreditamento già concesso.
3. Il soggetto interessato presenta la domanda di cui al comma 2 per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, dando atto delle modifiche intervenute e attestando con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la permanenza del possesso dei requisiti validi per l'accreditamento, eventualmente integrando la documentazione già presentata per ottenere l'accreditamento con l'ulteriore documentazione occorrente.
4. Il Servizio sociale dei Comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere favorevole o non favorevole all'accreditamento con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11.
5. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base del parere espresso dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana provvedimento di modifica o di revoca dell'accreditamento.
6. I provvedimenti di modifica e di revoca dell'accreditamento sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
7. Fino alla conclusione del procedimento di modifica dell'accreditamento, i servizi e le strutture interessate mantengono l'accreditamento pregresso che conserva i suoi effetti fino ad eventuale revoca.

Art. 13 rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento il soggetto interessato è tenuto a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, attestando con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la permanenza del possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 10.
2. Il Servizio sociale dei Comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere favorevole o non favorevole all'accreditamento con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11.
3. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base del parere espresso dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, emana provvedimento di rinnovo o di rigetto dell'istanza di rinnovo.
4. I provvedimenti di rinnovo dell'accreditamento o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio Sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

5. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le strutture interessate mantengono la qualità di soggetti accreditati.

Capo IV vigilanza e controlli

Art. 14 vigilanza e controlli in materia di autorizzazioni

1. L'attività di vigilanza e di controllo in materia di autorizzazioni è svolta dai Comuni con il supporto del Servizio sociale dei Comuni per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di standard assistenziale e dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per gli aspetti relativi ai requisiti igienico-sanitari.
2. La vigilanza si estende anche alla verifica della permanenza dei requisiti professionali degli operatori, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e su ogni altro aspetto che incide sull'erogazione del servizio.
3. La vigilanza si esercita almeno ogni tre anni e in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.
4. A seguito di ogni ispezione viene redatto verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal responsabile dell'ente che ha svolto i controlli e dal responsabile del servizio o della struttura autorizzata, che può farvi constare le sue osservazioni.
5. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate gravi inosservanze, carenze, difformità nei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, il Comune ordina con provvedimento immediatamente esecutivo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse.
6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni entro il termine assegnato, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
7. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
8. Non può essere rilasciata nuova autorizzazione al medesimo soggetto nei tre anni successivi alla revoca.
9. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Servizio sociale dei Comuni e l'Azienda sanitaria competenti, individuano le modalità atte a garantire che il servizio a favore delle persone non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio restano a carico degli enti originariamente competenti.
10. La revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Art. 15 vigilanza e controlli in materia di accreditamento

1. L'attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate è esercitata dai Servizi sociali dei Comuni ed è tesa alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, nell'ottica del miglioramento e della promozione della qualità dei servizi e delle strutture accreditate.
2. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate, i Servizi sociali dei Comuni possono avvalersi della collaborazione dell'Organismo Tecnico Regionale per l'Accreditamento di cui all'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 6/2006.
3. L'attività di vigilanza e controllo in materia di accreditamento è esercitata con cadenza almeno triennale e si esercita in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.
4. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate carenze e difformità nei requisiti previsti per l'accreditamento, il Servizio sociale dei Comuni comunica all'interessato, e per conoscenza al Comune presso il quale la struttura è ubicata, le necessarie prescrizioni per il ripristino delle condizioni di accreditamento e i termini entro i quali adeguarsi.
5. In caso di accertato mancato adeguamento nei termini prefissati, il Comune competente dispone la revoca dell'accreditamento.
6. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla Direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

7. In caso di revoca dell'accreditamento si applicano le iniziative a tutela degli ospiti di cui al comma 9 dell'articolo 14.

Capo V registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati

Art. 16 modalità di iscrizione e di tenuta del registro regionale

1. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati.
2. L'iscrizione e la cancellazione dei soggetti dal Registro avviene d'ufficio a cura della direzione centrale competente a seguito delle comunicazioni relative ai provvedimenti di rilascio, conferma, modifica, decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 14 e di rilascio, modifica, rinnovo e revoca dell'accreditamento ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 15. Le relative informazioni sono registrate sul registro entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni.
3. Il Registro si compone di due distinte sezioni destinate rispettivamente ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.
4. Il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016.
5. Nel Registro, per ogni soggetto iscritto, sono contenute almeno le informazioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 e dal comma 11 dell'articolo 11.
6. L'elenco delle strutture iscritte nel registro è pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione.

Capo VI retta e obblighi informativi

Art. 17 retta per l'accoglimento

1. Il corrispettivo per il servizio prestato dalla struttura è costituito da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura ed è composto da:
a) la retta a base giornaliera che evidenzia le spese ordinarie poste a carico del gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso si impegna a fornire;
b) il corrispettivo per gli eventuali servizi aggiuntivi forniti, adeguatamente dettagliati e specificati e concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore;
c) il corrispettivo per eventuali spese straordinarie, comprese le prestazioni non previste dal Servizio sanitario, adeguatamente dettagliate e specificate e relative a servizi concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento del minore.
2. Alla determinazione della retta delle strutture residenziali concorrono le spese per:
a) il personale adibito, anche in riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato;
b) la supervisione e la formazione degli operatori;
c) l'affitto dell'immobile;
d) le utenze;
e) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
f) l'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;
g) il vitto degli ospiti;
h) il vestiario e la lavanderia;
i) l'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;
j) il trasporto degli ospiti;
k) le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal servizio sanitario ma non particolarmente onerose;
l) imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.
3. Alla determinazione della retta dei servizi semiresidenziali e a ciclo diurno concorrono le spese di cui al comma 2, ad esclusione delle spese per l'alloggio, per il vestiario e la lavanderia e per le cure mediche.
4. Entro il trentuno dicembre di ogni anno, le strutture accreditate comunicano al Comune nel cui territorio ha sede la struttura, all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio

e alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie l'importo delle rette applicate per il successivo anno solare. Nel caso vengano pubblicizzate false indicazioni sulle rette si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 34, comma 6, della legge regionale 6/2006.
5. Con atto di Giunta regionale sono definiti importi retta di riferimento in relazione alle diverse tipologie di strutture. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità di applicazione delle rette di riferimento e la loro decorrenza.
6. Gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni e i Comuni che ricevono finanziamenti regionali per l'accoglimento dei minori e che si convenzionano con strutture accreditate, riconoscono alle stesse importi retta conformi a quelli stabiliti ai sensi del comma 5.
7. Richieste di integrazione in aumento della retta, fino a un massimo del 25% degli importi retta di riferimento come stabiliti ai sensi del comma 5, possono essere accolte per problematiche del minore che necessitano di interventi professionali specifici e dedicati e vengono discusse e definite all'atto dell'accoglienza del minore. Nel caso in cui tali problematiche sopraggiungano durante il periodo di accoglienza, la richiesta di aumento va presentata all'ente inviante, supportata da motivazioni e da adeguata documentazione. In ogni caso, il mancato accoglimento di tale richiesta non comporta le dimissioni anticipate dell'accolto dalla struttura.
8. Agli oneri per l'inserimento dei minori nelle strutture di cui all'articolo 2 compartecipano i genitori e gli altri soggetti obbligati ai sensi di legge in relazione alle capacità economiche degli stessi, secondo indirizzi stabiliti con atto di Giunta regionale.
9. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le aziende sanitarie compartecipano agli oneri relativi all'inserimento di minori che necessitano di presa in carico e di percorsi educativo-riabilitativi integrati presso le strutture accreditate di cui all'articolo 10, comma 2, con impiego delle risorse loro assegnate a valere sul Fondo sanitario regionale, nella misura del 50% della retta giornaliera.

Art. 18 obblighi informativi

1. Le strutture di cui all'articolo 2 forniscono entro il 31 dicembre di ciascun anno le informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte e in lista d'attesa.
2. Il soggetto gestore delle strutture soddisfa le richieste di dati del Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS) di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2006.
3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Servizio sociale dei Comuni che ha disposto l'inserimento del minore le dimissioni, i trasferimenti, nonché le eventuali assenze non motivate degli accolti.
4. Il soggetto gestore delle comunità per l'integrazione sociale e socioculturale è tenuto ad utilizzare gli strumenti informativi, telematici ed informatici resi disponibili dalla Regione, al fine di agevolare la raccolta di informazioni quantitative relative alle accoglienze ed ottimizzare l'individuazione di soluzioni logistiche ed organizzative che favoriscano la corretta collocazione dei minori stranieri non accompagnati presso le strutture.

Capo VII disposizioni transitorie, finali e di prima applicazione

Art. 19 norme transitorie e di prima applicazione

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 9, commi 40, 41 e 42, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le strutture che alla data del 1 gennaio 2023 sono già autorizzate al funzionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres., richiedono il rilascio di nuova autorizzazione conforme al presente regolamento.
2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 4 presenta, entro il 31 marzo 2023, domanda di autorizzazione con le modalità di cui all'articolo 6.
3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione non sia presentata entro il termine di cui al comma 2, il Comune invita il titolare della struttura a provvedere entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dispone la revoca dell'autorizzazione esistente e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure a tutela degli utenti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8.

4. Qualora la struttura non si trovi in possesso di tutti i requisiti previsti, la domanda di autorizzazione è corredata da un piano di adeguamento con indicazione della tipologia degli interventi da realizzare, dei costi preventivati, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento, che non possono superare il termine di:
a) un anno per i requisiti strutturali;
b) sei mesi per i requisiti organizzativi e gestionali;
c) tre anni per i requisiti relativi al personale con qualifica professionale richiesti per le comunità socioeducative e due anni per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale.
5. Il termine di cui alla lettera a) del comma 4 può essere prorogato per un ulteriore anno per straordinarie e motivate ragioni derivanti dalla complessità degli interventi strutturali da realizzare.
6. Per le comunità socioeducative, il piano di adeguamento relativo alla dotazione di personale con qualifica professionale di cui alla lettera c) del comma 4 deve rispettare i seguenti obiettivi in relazione al requisito n. 26.2, dell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento:
a) alla data di richiesta di autorizzazione il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 50% del personale complessivo assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 8 minori ospitati;
b) alla scadenza del primo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 60% del personale complessivo assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 6 minori ospitati;
c) alla scadenza del secondo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno il 70% del personale assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 5 minori ospitati;
d) alla scadenza del terzo anno dalla data di richiesta di autorizzazione, il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente deve rappresentare almeno l'80% del personale assunto e deve essere raggiunto il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 4 minori ospitati.
7. Per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale, il piano di adeguamento relativo alla dotazione di personale con qualifica professionale di cui alla lettera c) del comma 4 deve rispettare i seguenti obiettivi in relazione al requisito n. 26.5, dell'allegato B), Sezione I, del presente regolamento:
a) alla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 20 minori ospitati;
b) alla scadenza del primo anno dalla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 18 minori ospitati;
c) alla scadenza del secondo anno dalla data di richiesta di autorizzazione deve essere assicurato il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 16 minori ospitati.
8. Il Comune procede all'istruttoria della domanda e all'esame dell'eventuale programma di adeguamento con le modalità di cui all'articolo 6 e in relazione agli esiti rilascia il provvedimento di nuova autorizzazione ovvero, qualora si riscontri la necessità per la struttura di adottare adeguamenti, rilascia provvedimento di autorizzazione provvisoria contenente le prescrizioni finalizzate all'adeguamento ai requisiti e la fissazione dei termini entro i quali devono essere portati a compimento gli adeguamenti, fermi restando i termini e le condizioni previsti ai commi 4, 5, 6 e 7.
9. Nel caso di rilascio di autorizzazione provvisoria, il Comune, alla scadenza dei termini assegnati per completare la dotazione dei requisiti previsti, provvede alle verifiche necessarie e in relazione agli esiti conferma l'autorizzazione provvisoria o autorizza in via definitiva la struttura. Nel caso venga riscontrato il mancato rispetto degli adeguamenti entro i termini è disposta la revoca dell'autorizzazione provvisoria. In caso di revoca dell'autorizzazione il Comune ordina la chiusura dell'attività e adotta le misure a tutela degli utenti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8.
10. Le disposizioni di cui ai commi 4 lettera c), 6 e 7 si applicano anche alle richieste di autorizzazione al funzionamento di nuove strutture presentate a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
11. Fino al rilascio delle autorizzazioni definitive o dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni esistenti, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.G.R. n. 083/1990 conservano validità.
12. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive e di revoca delle autorizzazioni esistenti sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla Direzione centrale della Regione

competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.
13. I soggetti che ottengono l'autorizzazione definitiva ai sensi del comma 9 e che alla data di notifica dei relativi provvedimenti hanno in corso rapporti contrattuali con enti pubblici, presentano, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 11. Ai sensi dell'articolo 66, comma 7, della legge regionale 6/2006, fino alla data di rilascio del provvedimento di accreditamento sono fatti salvi gli effetti dei rapporti contrattuali in corso con enti pubblici e possono essere stipulati nuovi contratti per l'accoglimento dei minori.

Art. 20 modulistica

1. Con decreto del direttore della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, può essere adottata modulistica finalizzata ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Art. 21 entrata in vigore e disapplicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2023. A decorrere da tale data, il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990 n. 83/Pres. (Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33) non trova applicazione relativamente alle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento D.P.Reg. 083/1990 che accolgono minori.

ALLEGATO A)

TIPOLOGIE DI STRUTTURE

COMUNITÀ FAMILIARE	
Caratteristiche generali	È un servizio residenziale la cui impostazione, per quanto attiene a modalità relazionali, organizzazione interna e contesto ambientale, assume come modello di riferimento quello di un nucleo familiare. In tal senso, la comunità familiare offre, rispetto alle altre strutture, la contemporanea coesistenza dei caratteri della famiglia e di quelli della comunità. La comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente coppia con figli, adeguatamente preparati, che offrono un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato in un ambiente familiare sostitutivo.
Destinatari	Minori di età compresa tra 0 e 18 anni (non compiuti), di entrambi i sessi, che presentano un profilo di bisogno socio-educativo. La comunità familiare accoglie in via preferenziale minori d'età compresa tra 0-6 anni. L'accoglienza di bambini di età inferiore ai 4 anni è realizzata esclusivamente presso una struttura caratterizzata dalla presenza di una famiglia pre-esistente. Nella comunità familiare non possono essere accolti minori provenienti dall'area penale e minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati.
Capacità ricettiva	Fino a un massimo di 6 minori, ivi compresi i figli dell'eventuale coppia residente, laddove presenti. Può essere previsto un posto aggiuntivo per la pronta accoglienza.
Moduli	La comunità familiare può essere organizzata secondo tre moduli differenti, alternativi e incompatibili tra loro nella stessa unità abitativa: a) Modulo 1 per accogliere minori dai 0 ai 8 anni; b) Modulo 2 per accogliere minori dai 9 ai 13 anni; c) Modulo 3 per accogliere minori dai 14 ai 18 anni (non compiuti). In presenza di fratelli possono essere inseriti nello stesso modulo minori di diverso sesso ed età.
Personale	I due adulti che operano nella struttura devono aver fatto un percorso formativo sulla genitorialità e l'accoglienza e almeno uno dei due deve essere in possesso del titolo di educatore come previsto dalla normativa vigente. Uno degli adulti che operano nella struttura ha la funzione di coordinamento e svolge compiti di responsabilità per la realizzazione dei Progetti Educativi Individuali (PEI) e di referenza nei rapporti con l'esterno e di raccordo con i servizi del territorio. Uno dei due adulti può svolgere attività lavorativa esterna. Al fine di garantire un rapporto numerico di almeno un adulto ogni tre minori, concorrono all'attività svolta dagli adulti eventuali altri educatori, nonché altre figure di supporto. Nelle ore di riposo notturno è garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi. Nel caso in cui vi siano particolari e urgenti necessità, anche segnalate dal Servizio sociale referente, è garantita l'ulteriore presenza di almeno un educatore. L'attivazione dell'educatore è prevista anche nel caso in cui entrambi gli adulti, per documentate ragioni di straordinaria necessità, si assentino contemporaneamente dalla comunità.

COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA	
Caratteristiche generali	È un servizio residenziale che, pur offrendo un'accoglienza di tipo familiare per dimensioni, ambiente e modalità relazionale, si caratterizza per la presenza di

	un'équipe educativa che esercita la propria funzione in termini professionali.
Destinatari	Minori di età compresa tra 0 e 17 anni, ovvero dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo, di entrambi i sessi, che presentano un profilo di bisogno socio-educativo. Minori di età compresa tra 0 e 17 anni, ovvero dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo, di entrambi i sessi, che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati qualora la struttura sia accreditata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento. Tali minori presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a: - traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite; - prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore; - situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali. Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari e richiedere una collocazione residenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di intensità, continuità e integrate con quelle svolte dai servizi territoriali.
Capacità ricettiva	Accoglie fino ad un massimo di dodici minori per unità abitativa e assicura un posto aggiuntivo riservato alla pronta accoglienza.
Moduli	La comunità socio-educativa è articolata in moduli da massimo 6 minori ciascuno. Al fine di favorire lo sviluppo di positive relazioni tra pari, l'accoglienza dei minori avviene tenendo in considerazione l'omogeneità per sesso e per età degli stessi. Con riferimento all'età sono individuate le seguenti fasce: a) da 0 a 6 anni b) da 7 a 10 anni; c) da 11 a 13 anni; d) da 14 a 17 anni, o fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo. Il modulo con minori compresi nella fascia 0-6 anni è incompatibile con la presenza nella medesima struttura dei moduli con minori di età superiore a 11 anni. Il modulo con minori compresi nella fascia 6-10 anni è incompatibile con la presenza nella medesima struttura del modulo con minori compresi nella fascia 14-17 anni. In presenza di fratelli possono essere inseriti nello stesso modulo minori di diverso sesso ed età. Per specifiche esigenze, concordate con i servizi invianti, la permanenza del minore presso la struttura oltre i limiti di età previsti dai moduli di cui sopra, può essere prolungata fino al compimento di un ulteriore anno di età.
Personale	Educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente che esercitano la loro professione in forma di attività lavorativa. Nel caso la comunità socioeducativa si accrediti per l'accoglienza di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, deve essere garantita la presenza di personale con competenze psicologico-cliniche (psicologo e/o neuropsichiatra) per interventi di supporto diretto al minore, secondo gli standard stabiliti nell'Allegato B), sezione II.

COMUNITÀ BAMBINO-GENITORE	
Caratteristiche generali	È un servizio residenziale che si caratterizza per la presa in carico del nucleo familiare e non del singolo componente e si propone di offrire un supporto volto a

	creare un equilibrio tra le esigenze di accudimento e tutela dei minori e di presa in carico dei bisogni della madre o del padre a supporto delle sue capacità genitoriali. La modalità gestionale della struttura residenziale è improntata al coinvolgimento attivo degli accolti per una loro progressiva responsabilizzazione. In via temporanea, può assicurare la prosecuzione dell'accoglienza, continuando a ospitare i bambini nel caso in cui i genitori si siano allontanati autonomamente dalla struttura, oppure nel caso in cui i genitori siano stati allontanati con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Non rientrano nella presente tipologia le case rifugio che accolgono donne maltrattate con i rispettivi figli di cui all'intesa della Conferenza Unificata del 27 novembre 2014.
Destinatari	Nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di: - madri con uno o più figli di età compresa tra 0 e 13 anni, di entrambi i sessi, con un profilo di bisogno di tipo socio educativo; - donne gestanti; - padri con uno o più figli di età compresa tra 0 e 13 anni, di entrambi i sessi, con un profilo di bisogno di tipo socio educativo; - genitori detenuti sottoposti ad arresti domiciliari o a detenzione domiciliare con figli al seguito. In presenza di fratelli, possono essere inseriti minori di età superiore a 13 anni. Non possono essere accolti minori che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati.
Capacità ricettiva	Accoglie al massimo quattro nuclei familiari con i relativi figli minori e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici presenze, figli minori compresi. All'interno dei dodici posti possono essere previsti un posto di pronta accoglienza.
Moduli	La comunità bambino-genitore può essere organizzata in moduli, fino a un massimo di due per ogni unità abitativa.
Personale	La comunità garantisce la presenza di educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente in modo flessibile e in base al numero e alle necessità degli accolti.

ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA	
Caratteristiche generali	È un servizio residenziale di ridotte dimensioni che ha la finalità di promuovere l'autonomia: - di adolescenti alle soglie della maggiore età; - di neo maggiorenni e di stranieri non accompagnati in prosieguo amministrativo; - di giovani adulti accolti in precedenza presso altri servizi residenziali o in uscita da percorsi di affido familiare, ma ancora bisognosi di un accompagnamento educativo, poiché non ancora ritenuti idonei a vivere autonomamente. Si caratterizza per favorire la gestione autonoma degli spazi e della quotidianità da parte dei ragazzi, nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e nel tessuto comunitario. La permanenza dei giovani accolti nella comunità ad alta autonomia è di norma di un anno, ma può essere prorogata per particolari esigenze formative previste dal PEI.
Destinatari	Ragazzi di età compresa tra i 17 anni compiuti e fino al compimento dei 21 anni, di entrambi i sessi, con un profilo di bisogno di tipo socio educativo. Non possono essere accolti ragazzi che necessitano di percorsi educativo-riabilitativi integrati.
Capacità ricettiva	Accoglie fino ad un massimo di sei ragazzi e riserva un posto aggiuntivo riservato

	alla pronta accoglienza.
Moduli	Non previsti
Personale	La comunità garantisce il servizio attraverso un'equipe educativa composta da varie figure professionali, tra cui: - personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali); - personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale.

COMUNITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIOCULTURALE	
Caratteristiche generali	È un servizio residenziale caratterizzato da un intervento educativo svolto da un'équipe multidisciplinare che guida il minore in un percorso di crescita personale e sociale, favorendone la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia. All'interno della struttura sono assicurate le seguenti attività: a) recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita; b) orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno; c) verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare; d) assistenza psicologica e sanitaria di base. Sono escluse le attività di risposta a bisogni caratterizzati da alto carico socio sanitario e) misure di supporto, presa in carico e riabilitazione di condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza); f) assolvimento dell'obbligo di istruzione; g) insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica; h) formazione secondaria e/o professionale; i) collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini; j) inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero. Nel caso in cui i minori presentino problematiche di carattere sanitario, l'Azienda Sanitaria (AS) competente per territorio garantisce, in raccordo con il Servizio sociale referente, percorsi di cura terapeutico-riabilitativi coerenti con le problematiche rilevate. Il PEI è elaborato in forma congiunta con il servizio sanitario di competenza, integrato per gli aspetti di competenza sanitaria e sociosanitaria. Le prestazioni sanitarie sono a carico dell'AS di competenza.
Destinatari	Minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ed eventualmente dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo.
Capacità ricettiva	Ogni struttura può articolare l'accoglienza in moduli, con una capacità di sedici minori per singolo modulo. Sulla base della progettualità specifica, della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e sulla compatibilità con gli altri ospiti della struttura, previo provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in

	deroga esclusivamente di fratelli e/o sorelle fino ad un massimo di otto minori per singolo modulo.
Moduli	La struttura può essere articolata in moduli. Per modulo si intende un'unità funzionale organizzativa collocata presso la stessa sede dell'attività residenziale, volta all'erogazione dei servizi nell'interesse del minore.
Personale	La comunità garantisce il servizio attraverso un'equipe educativa composta da varie figure professionali, tra cui: - personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali); - personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale.

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO	
Caratteristiche generali	È un servizio semiresidenziale o un modulo aggiuntivo di strutture residenziali socio educative, con finalità di prevenzione e recupero, che offre ospitalità diurna con un servizio flessibile a carattere educativo e assistenziale e un accompagnamento ai loro nuclei familiari. Il Centro educativo diurno è luogo di sostegno e integrazione sociale nei tempi extrascolastici e si propone di agevolare un lavoro di integrazione sociale e culturale con la comunità, per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere individuale e sociale. Attraverso la realizzazione di un programma di attività socio-educative, culturali e ricreative, il Centro educativo diurno mira in particolare al recupero di minori e adolescenti, figli di famiglie in condizioni di fragilità che però, se opportunamente supportate, sono ancora in grado di mantenere con loro una relazione positiva. Mira contemporaneamente al supporto alla genitorialità, promuovendo azioni che coinvolgano le famiglie stesse, in qualità di partner di progetto, e fornendo loro occasioni di approfondimento di tematiche riguardanti la crescita dei propri figli e le competenze genitoriali. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di massimo 8 persone, preferibilmente aggregate per classi d'età o in gruppi di massimo 4 persone, se presente un minore con disabilità motorie, sensoriali o neuropsichiche. Il Centro educativo diurno supporta la famiglia nel lavoro con i figli per ciò che attiene alle relazioni intra familiari, al lavoro scolastico, all'utilizzo costruttivo del tempo libero, l'inserimento nel gruppo dei pari e, in generale, tutte le variabili socio ambientali che, promuovendo il benessere del minore e dell'intero nucleo familiare, permettono di prevenire l'allontanamento dalla famiglia e di agevolarne il graduale rientro nel caso di minori seguiti dai servizi sociali. Il Centro educativo diurno opera in stretto collegamento con i Servizi sociali dei Comuni e, ove necessario, con i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie, con le istituzioni scolastiche e con le altre agenzie educative del territorio, nonché con le strutture per minori a carattere residenziale. Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreative del territorio. Alla determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi possono

	partecipare anche le famiglie degli ospiti e le associazioni familiari che le rappresentano. L'orario di funzionamento del Centro deve essere flessibile e compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti. Il Centro diurno può prevedere un servizio di trasporto per facilitare gli spostamenti dei minori e delle loro famiglie per la piena attuazione dei progetti personalizzati.
Destinatari	Minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni (non compiuti), segnalati dai Servizi territoriali, o provenienti da famiglie del territorio. Possono essere eventualmente ospitati anche nuclei genitore-bambino in situazioni di fragilità.
Capacità ricettiva	Massimo 15 ospiti
Moduli	Non previsti
Personale	Vi operano educatori in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente. Nel caso il centro diurno socio educativo si accrediti per l'accoglienza di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, deve essere garantita la presenza di personale con competenze psicologico-cliniche (psicologo e/o neuropsichiatra) per interventi di supporto diretto al minore, secondo gli standard stabiliti nell'Allegato B), sezione II.

ALLEGATO B) - SEZIONE I

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOEDUCATIVO, SOCIOASSISTENZIALE E SOCIOSANITARIO

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

N.	REQUISITO	TIPOLOGIA DI STRUTTURA ALLA QUALE SI APPLICA IL REQUISITO	AUTOVALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
	REQUISITI STRUTTURALI			
1.	La struttura deve essere ubicata in un luogo facilmente accessibile e raggiungibile, idoneo all'attivazione di rapporti significativi col contesto sociosanitario di riferimento e con le iniziative di integrazione scolastica, di relazione e del tempo libero.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
2.	La struttura è in possesso di agibilità.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
3.	La struttura è in possesso di documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
4.	La struttura garantisce il requisito della visitabilità, come formulato dal D.M. 236/89.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
5.	La struttura è in possesso di documentazione attestante il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
6.	La struttura è in possesso di documentazione attestante la manutenzione degli edifici e degli impianti.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
7.	È assicurata l'igiene, la pulizia e la manutenzione dei locali.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
8.	La struttura dispone di un piano delle emergenze.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
9.	La struttura garantisce il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
10.	Sono presenti i seguenti locali: a) locale o spazio per attività amministrative e per gli operatori; può corrispondere alla stanza dell'operatore, purché questa sia dotata di idonei arredi; b) locale cucina o spazio adibito alla preparazione dei pasti. Nel caso in cui la cucina non abbia uno spazio dedicato per la consumazione dei pasti, potrà essere	I locali di cui alle lettere c) e d) non sono richiesti per i centri diurni socioeducativi	□ si □ no	□ si □ no

	utilizzato il locale soggiorno; c) locale soggiorno o spazio di relazione appositamente organizzato per le attività collettive e di socializzazione, educative e ricreative, distinto dagli spazi destinati alle camere da letto; con riferimento alla dimensione si tiene conto delle attività individuali e collettive svolte dalle diverse fasce di età presenti all'interno della struttura e della corretta organizzazione e collocazione degli arredi in relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti ad evitare infortuni e rischi; d) locale lavanderia, se il servizio non è esternalizzato o realizzato presso altra sede; le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio) e il deposito della biancheria sporca possono essere inserite in uno spazio dedicato, oppure nell'ambito dei servizi igienico-sanitari.			
11.	Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
12.1	Le camere da letto, separate dalla zona giorno, singole, doppie o, eccezionalmente, triple, e dotate di arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili, organizzate in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere e in relazione all'età. Le strutture con ospiti tra 0 e 6 anni sono dotate di culle per i neonati e di letti per bambini, mentre le strutture con ospiti maggiori di 6 anni sono dotate anche di angolo studio. Almeno una camera da letto per gli operatori è collocata in posizione tale da consentire una adeguata vigilanza sui minori.	Non richiesto per i centri diurni socioeducativi	□ si □ no	□ si □ no
12.2	È presente almeno una camera ogni nucleo familiare. La camera può avere più posti letto, in relazione anche all'età dei figli e allo stato delle relazioni genitori-figli. Le camere da letto sono separate dalla zona giorno e sono dotate di arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili.	Richiesto solo per la comunità bambino-genitore	□ si □ no	□ si □ no
13.1	La struttura dispone di 1 locale ogni 6 ospiti adibito a servizio igienico completo di lavabo, WC, bidet, doccia o vasca, oltre ad un servizio igienico riservato agli operatori.	Richiesto per: - comunità socio educativa; - alloggio ad alta autonomia; - comunità per l'integrazione	□ si □ no	□ si □ no

		sociale e socioculturale		
13.2	La struttura dispone di un locale adibito a servizio igienico completo di doccia o vasca, WC, bidet e lavabo per i minori accolti e uno per gli adulti.	Richiesto solo per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
13.3	La struttura dispone di un locale adibito a servizio igienico completo di doccia o vasca, WC, bidet, con attrezzature idonee all'igiene dei neonati, oltre ad un servizio igienico riservato agli operatori.	Richiesto solo per la comunità bambino-genitore	□ si □ no	□ si □ no
13.4	La struttura dispone di un locale adibito a servizio igienico completo di lavabo, WC, doccia o vasca, bidet, fino a 6 ospiti, oltre a un servizio igienico riservato agli operatori. Da 7 a 15 ospiti è presente un altro bagno dotato di almeno WC e lavabo.	Richiesto solo per il centro diurno socio educativo	□ si □ no	□ si □ no
14.	Vi è evidenza del rispetto del divieto di fumo.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no

REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI				
15.	La struttura è dotata di una Carta dei Servizi che contiene, almeno: a) i riferimenti valoriali, le radici storiche e la cultura di appartenenza del servizio alla persona; b) il tipo di utenza, la fascia d'età ed il genere dei soggetti che potranno essere ospitati; c) il numero di posti disponibili e quelli per la pronta accoglienza con specificazione degli aspetti logistici, le modalità di ammissione e dimissione; d) il modello teorico di riferimento, le metodologie educative che si intendono adottare e le modalità del sostegno psicologico, qualora previsto; e) il rispetto delle esigenze culturali e religiose dei minori; f) i servizi garantiti all'interno ed all'esterno della comunità; g) schema di svolgimento di una giornata tipo; h) modalità di rapporto con le famiglie di origine dei minori accolti; i) le forme della gestione organizzativa con particolare riferimento alle modalità operative degli operatori, al numero degli educatori dedicati a tempo pieno e a tempo parziale (parametrati al numero di ospiti presenti), alle modalità di contenimento del turn-over del personale educativo, alle funzioni del responsabile/coordinatore e alle modalità di esercizio della supervisione e l'eventuale presenza di figure di supporto (volontari e tirocinanti curricolari) e il loro coordinamento; j) il responsabile della comunità e le forme dell'eventuale delega ad altro operatore; k) gli impegni che l'Ente gestore assume per la formazione e l'aggiornamento degli operatori;	Tutte	□ si □ no	□ si □ no

	l) le modalità di gestione della documentazione e della sua conservazione, in ottemperanza alle prescrizioni previste in materia di trattamento dei dati personali e di privacy; m) le modalità di computo e di riscossione del contributo economico richiesto ai Servizi territoriali; n) il radicamento e/o le relazioni con i soggetti del territorio. La Carta dei servizi deve essere redatta in modo da facilitarne la comprensione da parte degli ospiti, delle loro famiglie e dei servizi territoriali. La Carta dei servizi è aggiornata in caso di necessità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio e della valutazione delle attività verificate.			
16.	Gli ospiti, per tutta la durata della loro permanenza in struttura, godono di adeguata copertura assicurativa almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, come rilevabile dalla polizza assicurativa.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
17.	La struttura è dotata di un Registro delle presenze degli accolti, che riporta: a) i dati anagrafici degli accolti; b) la provenienza (domicilio, altra struttura, ecc.); c) la data di ingresso nella struttura/servizio; d) eventuali assenze con relative motivazioni; e) la data delle dimissioni.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
18.	La struttura è dotata di un Registro del personale che riporta: a) i dati anagrafici del personale; b) le qualifiche e le mansioni svolte; c) i turni del personale; d) la registrazione delle presenze.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
19.	La struttura è dotata di un Registro delle presenze che riporta: a) le visite dei familiari, parenti e amici dei minori ospiti; b) l'ingresso di volontari; c) l'ingresso di operatori dei servizi.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
20.	La struttura è dotata di un Diario giornaliero che riporta: a) gli eventi salienti della giornata per ogni accolto ed eventuali situazioni di difficoltà singole e/o del gruppo, al fine di consentire di avere un quadro dell'andamento della situazione di ogni accolto e del gruppo nel suo insieme; b) il personale presente in turno. Il Diario deve favorire lo scambio di consegne tra l'operatore che conclude il turno e quello subentrante.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
21.	La struttura è dotata di un archivio della documentazione riguardante l'accolto.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
22.	Il regolamento interno e il registro del personale sono esposti in luogo accessibile. Il diario giornaliero, il registro delle presenze degli accolti e la cartella personale sono riposti in luoghi idonei, accessibili esclusivamente al personale della struttura/servizio e nel rispetto delle regole in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no
23.	È garantita la funzione di coordinamento organizzativo e di	Non richiesto	□ si	□ si

	referenza nei rapporti con l'esterno.	per la comunità familiare	□ no	□ no
24.	La struttura è dotata di un Regolamento interno, in cui sono esplicitate: a) indicazioni relative alla vita comunitaria e alle diverse attività; b) norme generali di comportamento degli accolti; c) linee guida alimentari validate dall'Azienda sanitaria territorialmente competente, che tengano anche conto delle abitudini e delle tradizioni alimentari delle culture di origine dei minori ospitati.	Non richiesto per la comunità familiare	□ si □ no	□ si □ no

REQUISITI DI PERSONALE E STANDARD ASSISTENZIALE				
25.	E' presente un referente preposto alla funzione di coordinamento organizzativo e responsabile nei rapporti con l'esterno.	Richiesto per tutte le tipologie di comunità	□ si □ no	□ si □ no
26.1	Almeno 1 degli adulti presenti è educatore professionale.	Richiesto solo per le comunità familiari	□ si □ no	□ si □ no
26.2	Il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente è almeno l'80% del personale in organico ed è garantito il rapporto di almeno 1 educatore professionale ogni 4 minori presenti.	Richiesto solo per le comunità socioeducative	□ si □ no	□ si □ no
26.3	È presente in organico almeno 1 educatore professionale ogni 2 nuclei presenti, purché non si superi il numero massimo di 4 figli.	Richiesto solo per le comunità bambino-genitore	□ si □ no	□ si □ no
26.4	È presente in organico almeno 1 educatore professionale ogni 6 minori presenti.	Richiesto solo per l'alloggio ad alta autonomia	□ si □ no	□ si □ no
26.5	È presente in organico almeno 1 educatore professionale ogni 16 minori presenti.	Richiesto solo per la comunità per l'integrazione sociale e socioculturale	□ si □ no	□ si □ no
27.1	Ad integrazione degli educatori professionali può essere prevista la presenza di personale aggiuntivo tra cui: - personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale. Il personale aggiuntivo è definito all'interno di singoli Progetti Educativi Individualizzati (PEI).	Richiesto per tutte le tipologie di comunità ad eccezione della comunità per l'integrazione sociale e socioculturale	□ si □ no	□ si □ no
27.2	Ad integrazione degli educatori professionali è prevista la	Richiesto solo	□ si	□ si

	presenza di operatori in rapporto di 1 ogni 4 minori ospitati in possesso dei seguenti titoli di studio: - laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); - diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale.	per la comunità per l'integrazione sociale e socioculturale	□ no	□ no
28.	Per le ore notturne è garantita la presenza costante di almeno un operatore e deve essere in ogni caso garantita la reperibilità di un educatore professionale.	Negli alloggi ad alta autonomia la presenza dell'operatore nelle ore notturne è richiesta se sono presenti ospiti di minore età.	□ si □ no	□ si □ no

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

N.	REQUISITO	TIPOLOGIA DI STRUTTURA ALLA QUALE SI APPLICA IL REQUISITO	AUTOVALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
1.	Nella Carta dei servizi devono essere esplicitati i seguenti: a) Metodologia di costruzione, gestione e aggiornamento del PEI durante le diverse fasi di accoglienza residenziale; b) Strumenti di monitoraggio dei percorsi educativi o educativi-riabilitativi integrati in relazione agli obiettivi definiti nel progetto personalizzato; c) Metodologia del lavoro in équipe; d) Articolazione della cartella di ogni ospite in cui si evidenzino gli aspetti giuridici, sanitari, sociali, educativi e psicologici; e) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione dei percorsi individualizzati; f) Modalità di prevenzione e gestione di criticità interne al servizio e di disservizi mediante incontri d'équipe con cadenza almeno quindicinale e redazione di relativo verbale; g) Modalità di comunicazione interna che favoriscano la partecipazione degli ospiti nelle scelte relative alle iniziative e attività comuni; h) Strumenti di analisi del clima organizzativo fra gli operatori (qualità percepita); i) Modalità di comunicazione nei confronti dei servizi sociali e sanitari, e di altri soggetti istituzionali (Tribunale	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente

	per i Minorenni, scuola e altri); j) Piano annuale delle ore indirette, annualmente programmato, tale da assicurare agli operatori: momenti di confronto e programmazione tra operatori e coordinatore del servizio, e partecipazione agli incontri di supervisione, alla formazione e agli incontri di équipe e di rete con gli operatori dei servizi sociosanitari competenti, con gli operatori scolastici e gli altri servizi; k) Modalità di gestione delle dimissioni dei minori; l) Modalità di gestione di eventuali situazioni di crisi (atti aggressivi auto/etero diretti, fughe, uso di sostanze psicoattive).			
2.	Sono garantite le seguenti funzioni: a) Direzione: le funzioni di direzione, gestione e organizzazione complessiva del servizio sono svolte dal responsabile della struttura/servizio che assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio con il corretto uso delle risorse economiche, di quelle umane e del buon funzionamento organizzativo generale; b) Coordinamento: le funzioni di coordinamento consistono nella gestione del gruppo degli educatori e delle turnazioni nonché nel raccordo con i servizi del territorio. Il coordinatore ha compiti di gestione dello staff multi-professionale della struttura e la responsabilità della realizzazione dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) e dei Progetti Educativi Riabilitativi Integrati (PERI) nel caso in cui la struttura sia accreditata per l'accoglimento di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrati. La funzione di responsabile del coordinamento può essere svolta dalla medesima persona in diverse strutture o dal responsabile della struttura/servizio; c) Amministrazione: le funzioni di amministrazione comprendono la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso il presidio di tutti i processi che supportano l'erogazione del servizio agli accolti. Prevedono la responsabilità sulla corretta gestione economico-finanziaria, la regolare amministrazione giuridica e contrattuale del personale, nonché la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al funzionamento della struttura/servizio stesso.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
3.	È previsto uno spazio neutro o spazio adibito a incontri protetti tra minorenne e famiglie.	Non richiesto per la comunità familiare e per la comunità per l'integrazione sociale e socioculturale e per gli alloggi ad alta autonomia	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
4.	Sono previsti spazi per interventi complementari quali spazi gioco, spazi per percorsi di avvio all'autonomia, spazi per iniziative di socializzazione e aggregazione aperte al	Non richiesto per la comunità familiare	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente

	territorio.			
5.	Le funzioni di coordinamento sono svolte da un operatore in possesso di laurea magistrale in ambito socio-psico-pedagogico.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
6.	È identificato un operatore "referente" individuato nell'équipe educativa per ogni minore accolto o nucleo genitore-bambino.	Tutte	□ si □ no	□ si □ no
7.	Sono formalmente definite le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
8.	È previsto un piano annuale della formazione con individuazione di eventi formativi anche integrati con gli operatori pubblici e valutazione della formazione svolta. Per gli operatori con funzioni educative e di coordinamento devono essere garantite almeno 30 ore annuali.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
9.	Sono formalmente definite le modalità di inserimento e addestramento di nuovo personale.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
10.	È garantita una stabile funzione di supervisione educativa, con cadenza almeno mensile, in grado di favorire la riflessione interna al gruppo degli operatori e la possibilità di confronto su problematiche e aspetti rilevanti per le dinamiche relazionali del gruppo degli ospiti e per i progetti individuali, vigilare sull'adeguatezza della metodologia utilizzata dagli operatori nei loro interventi, intervenire in funzione del contenimento del *burn out* degli operatori.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
11.	Vi è la presenza di risorse che possono contribuire alla costruzione della rete di sostegno e di appoggio al minore nelle diverse fasi dell'accoglienza residenziale (famiglie di appoggio, attività esterne al servizio, ecc.) esplicitate nella Carta dei servizi.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
12.	Nel Progetto di servizio sono individuate le modalità e gli strumenti per la costruzione di reti di collaborazione con i soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio (associazionismo, volontariato, ecc.).	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
13.	Nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) sono indicati i metodi e gli interventi per favorire l'ascolto e il coinvolgimento dei minori nelle scelte che li riguardano.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
14.	Sono formalmente definite le modalità e gli strumenti di monitoraggio e valutazione della qualità percepita dagli ospiti e dai servizi invianti.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente
15.	Sono previste iniziative per l'innovazione metodologica-professionale e organizzativa.	Tutte	□ presente □ da perfezionare □ non presente	□ presente □ da perfezionare □ non presente

ALLEGATO B) - SEZIONE II

ULTERIORI REQUISITI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E FUNZIONALI DI ACCREDITAMENTO CHE CONSENTONO L'ACCOGLIMENTO DI MINORI CHE NECESSITANO DI PERCORSI EDUCATIVI-RIABILITATIVI INTEGRATI SECONDO LE LINEE GUIDA IN MATERIA PREVISTE DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2019, N. 22.

N.	REQUISITO	AUTOVALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
	REQUISITI DI PERSONALE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		
1.	La struttura garantisce le seguenti prestazioni aggiuntive dedicate a ciascun minore con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato: a) personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio o qualifica previsti dalla normativa vigente per almeno: - 20 ore e per un massimo di 40 ore settimanali svolte a suo favore nelle comunità socio educative; - 10 ore e per un massimo di 20 ore settimanali svolte a suo favore nei centri diurni socio educativi; b) personale con competenze terapeutico-riabilitative, se previsto dal Progetto Educativo Riabilitativo Integrato (PERI), fino a un massimo di 5 ore settimanali. c) personale con competenze psicologico-cliniche per almeno 3 ore e per un massimo di 5 ore settimanali. Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal Progetto Educativo Riabilitativo Integrato (PERI), interventi di supporto diretto al minore, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola.	□ si □ no	□ si □ no
2.	È garantita una stabile supervisione psicologico-clinica rivolta al personale educativo dedicato alla realizzazione dei percorsi educativo-riabilitativo integrati, con cadenza mensile di almeno 3 ore, finalizzata a: - stimolare una riflessione sui processi evolutivi del minore accolto e sulla qualità delle sue relazioni col gruppo degli ospiti; - definire strategie di intervento appropriate rispetto ai bisogni e alle specifiche problematiche evidenziate dal minore.	□ si □ no	□ si □ no

	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI		
3.	La struttura è dotata di un Registro delle presenze dedicato esclusivamente ai minori accolti con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato, che riporta: a) i dati anagrafici degli accolti;	□ si □ no	□ si □ no

	b) la data di ingresso nella struttura/servizio; c) eventuali assenze con relative motivazioni; d) la data di dimissioni.		
4.	La struttura è dotata di un Registro del personale dedicato alla realizzazione del Progetto Educativo Riabilitativo Integrato (PERI) che riporta: a) i dati anagrafici del personale; b) le qualifiche e le mansioni svolte; c) l'orario di presenza nel servizio; d) la registrazione delle presenze.	□ si □ no	□ si □ no
5.	Il Regolamento interno prevede specifiche indicazioni relative alla vita comunitaria e alle diverse attività connesse all'inserimento dei minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato	□ si □ no	□ si □ no
6.	Il Progetto di servizio e la Carta dei servizi deve contenere la descrizione della metodologia di costruzione, gestione e aggiornamento dei Progetti Educativi Riabilitativi Integrati (PERI) e sono indicate le specifiche misure gestionali e funzionali che la struttura adotta a seguito dell'accoglimento di minori con profilo di bisogno educativo-riabilitativo integrato.	□ si □ no	□ si □ no
7.	Ad integrazione del piano annuale di formazione dedicata a tutto il personale operante, è previsto un piano annuale di formazione specifica rivolta al personale educativo dedicato alla realizzazione dei percorsi educativo-riabilitativo integrati di almeno 12 ore annuali.	□ si □ no	□ si □ no

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_51_1_DPR_159_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0159/Pres.

Declassificazione di ex sedimi stradali di proprietà del Comune di Sappada, nell'abitato di borgata Cima Sappada, al foglio n. 31 tra i mappali n. 176-177 e 496 e 182 di circa mq. 32,00 e determinazione della nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce alle regioni la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali, sentiti gli enti locali;
VISTO l'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul B.U.R., all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del Codice;
VISTO altresì il comma 5 e il comma 6 del medesimo art. 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
VISTO l'art. 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;
VISTO il Titolo IV (Riordino in materia di viabilità) della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 di attuazione del decreto legislativo 111/2004, art. 60, comma 1, lettera d) per cui tra le funzioni della Regione vi è quella della classificazione delle strade regionali e art. 61 per cui sono delegate a Province e Comuni le funzioni di classificazione e declassificazioni delle strade provinciali e comunali, secondo le procedure di cui ai seguenti artt. 62, 62 bis, 62 ter e 62 quater, in coerenza con i principi del Codice della Strada e relativo Regolamento;
VISTO in particolare l'art. 62 ter della citata L.R. 23/2007 per cui:
alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza;
lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;
VISTA la nota prot. n. 1920 del 23/03/2022 del Comune di Sappada, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 20417/A del 23/03/2022, con la quale l'Amministrazione comunale ha trasmesso la nota prot. n. 1508 del 23 marzo 2021 con la quale:
- ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale patrimonio disponibile comunale ai fini della vendita del mappale incensito di mq. 32 posto tra i mappali 176-177 e 496-182 del foglio n° 31 NCT del Comune di Sappada, come evidenziato in rosso nell'allegato al presente decreto.
- ha allegato copia della delibera di Consiglio comunale n. 62 del 27/11/2020;
- ha allegato copia della delibera di Consiglio comunale n. 44 del 30/07/2021;
- ha altresì allegato la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale di data 20/11/2020 dalla quale si evince lo stato di consistenza dei beni citati, nonché la perdita dei requisiti di pubblica utilità degli stessi in quanto da tempo inutilizzati quale pubblico transito;

PRESO ATTO dagli atti sopra richiamati che i beni summenzionati non assolvono da lungo tempo ad alcuna funzione di pubblico transito, non risultando quindi di alcun interesse per il demanio comunale;

DECRETA

1. Di declassificare l'area di mq. 32 di proprietà comunale, posta tra i mappali 176-177 e 496-182 del foglio n° 31 NCT del Comune di Sappada - e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.
2. Il mappale oggetto di declassificazione è evidenziato con contorno rosso nella mappa allegata quale parte integrante del presente decreto.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

FEDRIGA

22_51_1_DDC_AMB ENER_29227_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 9 dicembre 2022, n. 29227

DPR 357/1997 - DGR 1183/2022. Valutazione d'Incidenza del progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Intervento manutentivo di ripristino dei fondali del Canale Cialisia e del Fiume Stella" in Comune di Marano Lagunare (UD) (SIC/875). Proponente: Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1183 di data 05 agosto 2022 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di cui al precitato D.P.R. 357/1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2013 che designa quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 24 siti della regione Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

VISTA l'istanza perfezionata in data 12 ottobre 2022 con la quale la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio difesa del suolo ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma sincrona e modalità telematica ai sensi dell'art. 14 e ss. legge n. 241/90 e s.m.i., finalizzata all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Intervento manutentivo di ripristino dei fondali del Canale Cialisia e del Fiume Stella" in Comune di Marano Lagunare (UD) comprensiva di Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II);

VISTA la documentazione trasmessa e in particolare lo Studio di incidenza ambientale a firma dei dott. for. M. Cainero, dott. nat. G. Oriolo e del dott. Nat. M. De Luca;

CONSTATATO che il procedimento amministrativo di valutazione di incidenza è stato avviato in data 12 ottobre 2022;

VISTE le integrazioni fornite in data 09 novembre 2022 con nota in ingresso GRFVG/2022/0230770;

VISTA la nota prot. GRFVG/0260850/P/GEN di data 22 novembre 2022, con la quale la Direzione centrale risorse ittiche agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, ha espresso il parere di legge;

VISTE le integrazioni volontarie pervenute in data 06 dicembre 2022 con nota in ingresso GRFVG/2022/0296029;

VISTA la nota prot. GRFVG/0297238/P/GEN di data 07 dicembre 2022, con la quale la Direzione centrale risorse ittiche agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, ha espresso un secondo parere sulle integrazioni volontarie pervenute;

VISTA la Relazione istruttoria di data 09 dicembre 2022 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile nella quale si formulano le seguenti conclusioni:
Il progetto prevede il dragaggio del Canale Cialisia per una lunghezza complessiva pari a 4160 m e per un volume di circa 28.490 mc. La quota di scavo di progetto è pari a -2,50 m slmm per una larghezza del fondo pari a 10,00 m. L'entità del cantiere è stimata in 120 uomini giorno. Tra le sezioni di progetto n. 29 e 31 comprese, il materiale scavato, per un volume corrisponde a 4.378 mc, sarà ricollocato a lato del canale lato sud-ovest (lato esterno alla Riserva naturale) rimanendo al di sotto della quota del medio mare; il volume rimanente di circa 24.112 mc sarà ricollocato per la formazione di una barena nell'area posta a nord-ovest del canale sottoposto a dragaggio.
Dall'esame dei Piani di gestione e delle MCS relativi alle suddette aree, emerge che gli interventi sono coerenti con le norme di tutela della biodiversità. Nel corso dell'istruttoria è emersa una possibile non coerenza della zona di ricostituzione della barena con le esigenze di difesa morfologica della ZPS/ZSC richieste dalla norma. I successivi approfondimenti, hanno documentato e chiarito con evidenza, che la scelta di localizzazione della nuova barena è coerente con quanto già analizzato e disposto dal PCS della Riserva delle Foci dello Stella, il quale indentifica proprio in quella zona una specifica esigenza di difesa dalle erosioni.
Gli interventi, per le superfici ridotte, la temporaneità, la presenza delle specie rispetto al contesto biogeografico, non incidono in modo significativo con i due habitat e le due specie ittiche di interesse comunitario preventivamente identificate come possibili habitat/specie potenzialmente interferibili.

In conclusione, per tutte le valutazioni sopraesposte, viste le misure di tutela elaborate dal proponente nella relazione di progetto e concordando con il parere del Servizio biodiversità, si valuta che progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Intervento manutentivo di ripristino dei fondali del Canale Cialisia e del Fiume Stella" in Comune di Marano Lagunare (UD) ricadente nella ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" non possa determinare incidenze negative significative nel rispetto della seguente prescrizione:

1. Nel capitolato d'appalto dovrà essere chiaramente specificato che le fasi di piantumazione della canna palustre nella barena, di monitoraggio per verificare la diffusione di IAS e di eradicazione delle IAS eventualmente sviluppatesi post operam dovranno essere seguite da un tecnico competente in termini di riconoscimento e contrasto alle IAS.

RITENUTO di poter concordare con le specifiche valutazioni sopra formulate;
RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il progetto così come proposto, non comportando incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano i siti nella sua peculiarità, può essere considerato compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti in argomento;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole il progetto in argomento ai sensi del sesto comma, dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune di, Marano Lagunare territorialmente interessato, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, e all'Ispettorato forestale di Udine al fine dell'esercizio delle azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997 e all'allegato A punto 10.7 DGR 1183/2022;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali - approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

DECRETA

di valutare favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Intervento manutentivo di ripristino dei fondali del Canale Cialisia e del Fiume Stella" in Comune di Marano Lagunare (UD), riguardante la ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" a condizione del recepimento della seguente prescrizione:

1. Nel capitolato d'appalto dovrà essere chiaramente specificato che le fasi di piantumazione della canna palustre nella barena, di monitoraggio per verificare la diffusione di IAS e di eradicazione delle IAS eventualmente sviluppatesi post operam dovranno essere seguite da un tecnico competente in termini di riconoscimento e contrasto alle IAS.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di, Marano Lagunare territorialmente interessato, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, e all'Ispettorato forestale di Udine al fine dell'esercizio delle azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997 e all'allegato A punto 10.7 DGR 1183/2022.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 9 dicembre 2022

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE CENTRALE:
CANALI

22_51_1_DDS_DIS GEST RIF_25437_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 24 novembre 2022, n. 25437/GRFVG

LR 25/2016, articolo 4, comma 30 e DPReg. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile

per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici, sede di imprese, situati sul territorio regionale. Riparto anno 2022 - Beneficiario ditta Floricoltura Daniela di Celotto Giancarlo, Renzo e C. - Società avente P.IVA 01432860938: concessione contributo integrativo e impegno di spesa per l’importo di Euro 7.095,00.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 4, comma 30, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell’articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;
VISTE le modifiche al Regolamento apportate con:
- la L.R. n.3/2018 che, all’art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole “di proprietà di imprese” con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>
- l’art. 4, comma 2, L. R. 25/2018;
- D.P.Reg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16) che ha apportato le seguenti modifiche:
  - l’art.1 modifica il titolo del D.P.Reg. n. 168/2017, sono sostituite le parole “di proprietà di imprese” con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
  - l’art.2 sostituisce l’art. 2 del D.P.Reg. n.168/2017 con il seguente:
  - <<1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici sede legale o sede di unità locali dell’impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale. >>;
  - l’art.3 modifica il comma 3 dell’articolo 12 del D.P.Reg n. 68/2017, le parole << una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi >> sono soppresse;

ATTESO che, con la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è stata autorizzata, per l’anno 2022, la spesa a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l’anno 2022, in conto competenza;
VISTA la nota prot. 24266 del 28.04.2022 con la quale a norma degli articoli 7 e 14 della L.R. 7/2000 e dell’art. 8 della Legge 241/1990 si è comunicato l’avvio del procedimento per l’assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese;
VISTO il Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022 con il quale si è approvata la graduatoria delle 186 domande ammissibili, si è proceduto alla concessione dei contributi e si sono assunti i relativi impegni di spesa per un importo di Euro 2.011.580,90 (di cui per l’art. 1 il totale è di Euro 1.400.218,76, e per l’art. 4 il totale è di Euro 611.362,14);
VISTO che tra i destinatari del provvedimento alla posizione n. 165 della graduatoria finale è presente la ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. - SOCIETA’ con P.IVA 01432860938 e avente sede legale in Via U. Santarelli, 3 in Comune di Brugnera (PN) che ha regolarmente presentato domanda di contributo in data 28/02/2022 protocollo regionale AMB-GEN-2022-11597;
DATO ATTO che, a fronte dell’importo delle spese ammissibili di Euro 22.580,00. - indicato nella domanda di contributo, è stato concesso alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. - SOCIETA’ un contributo di Euro 4.195,00. -;
DATO ATTO che l’importo concesso risulta errato in quanto calcolato con l’aliquota del 50% sull’importo delle somme ammissibili solo della prima parte del preventivo Riqualificazione copertura A, anziché considerare anche le somme ammissibili relative alla seconda parte del preventivo Riqualificazione copertura B, entrambe riconducibili all’immobile sede legale oggetto di intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto;
RITENUTO di dover ricalcolare in Euro 11.290,00. - il corretto importo del contributo da concedere al beneficiario, pari al 50% delle spese ammissibili dell’intero preventivo di Euro 22.580,00. -;
RITENUTO quindi di dover integrare l’impegno assunto in favore della ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. - SOCIETA’ con la somma di Euro 7.095,00. - pari alla differenza tra l’importo del contributo qui rideterminato in Euro 11.290,00 e l’importo di Euro 4.195,00. - precedentemente concesso con proprio Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022;
VERIFICATO che la disponibilità del capitolo 2436 consente l’integrazione del contributo di Euro 7.095,00. -;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1, articolo 6 (Presentazione della domanda) del Regolamento le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 01 febbraio al 28 febbraio di ogni anno;
DATO ATTO che l'istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto degli articoli 4, 6, 7, del Regolamento e degli articoli di seguito richiamati:
- Art. 8 (spese ammissibili) stabilisce le spese ammissibili a contributo fino al 50% e nello specifico prevede le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda;
- Art. 9 (importo del contributo) il quale prevede delle specifiche misure per la concessione del contributo in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, le quali misure sono correlate alle dimensioni di impresa quali, micro-impresa, piccole e medie imprese, grandi imprese prevedendo per ognuna delle tre tipologie un tetto massimo di contributo concedibile;
- Art. 10 (Graduatoria e concessione del contributo) in cui tra l'altro è previsto:
  - al comma 2, è data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile;
  - al comma 4, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) nel testo vigente;
VISTO il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro Nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;
CONSIDERATO che, sulla base del citato Regolamento, la presente integrazione del contributo si configura come un nuovo aiuto De Minimis in aggiunta al precedente (di cui al Decreto n. 217119/GRFVG del 11/11/2022), per il quale è stato rilasciato il COR 9373119;
CONSIDERATO pertanto che nel Registro sono state inserite le nuove informazioni relative al presente aiuto e che, all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il COR 9778107;
VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come di recente modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all'acquisizione del "codice unico di progetto" (CUP), per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici;
DATO ATTO che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della regione - Avvocatura della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al sistema CUP, specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici o volte all'agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento pubblico;
RITENUTO pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la Circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che:
- il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39, comma 10, del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze,
- con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

RITENUTO di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l'atto di spesa dal punto 7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto;
VISTE le seguenti norme in materia di programmazione finanziaria e autorizzazioni alla spesa:
- Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2021 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2022-2024)
- Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2021 (Legge regionale di Stabilità 2022)

- Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2021 (Legge regionale Bilancio di Previsione 2022-2024)

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021, il quale, relativamente alle risorse stanziate sul capitolo 2436, autorizza l'assunzione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, che ha riscritto la disciplina del comma 2, art. 40 della L.R. 21/2007, non è più necessaria la prenotazione delle risorse in caso di procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalla ditta ammessa a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della Circolare 30 marzo 2015, n. 9 come risulta dalla Relazione istruttoria allegata;
RITENUTO pertanto di concedere alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. - SOCIETA' con P.IVA 01432860938 presente alla posizione n. 165 dell'allegato B "Graduatoria Elenco Beneficiari - anno 2022" al Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022, l'importo integrativo di Euro 7.095,00. - impegnando la somma prevista a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2022 in conto competenza;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Art. 1

è rideterminato in Euro 11.290,00 il contributo concesso alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. - SOCIETA' con proprio Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022;

Art. 2

è concesso alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. - SOCIETA' il contributo integrativo di Euro 7.095,00. - pari alla differenza tra l'importo del contributo qui rideterminato in Euro 11.290,00 e l'importo di Euro 4.195,00 precedentemente concesso con proprio Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022 per i lavori di rimozione e lo smaltimento dell'amianto da effettuarsi presso la sede legale ubicata in via Santarelli, 3 in Comune di Brugnera (PN);

Art. 3

si dispone la variazione di impegno in aumento pari a Euro 7.095,00. - effettivamente spettante, a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno di 2022, in conto competenza, come evidenziata nell'allegato contabile cui espressamente si rinvia;

Art. 3

ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento vigente, il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo è tenuto a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto, la seguente documentazione a titolo di rendicontazione:
1.fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
2.due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
3.copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'Azienda sanitaria territorialmente competente;
4.copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento;
5.attestato di Convalida piano di lavoro - smaltimento amianto (DPREG n. 108/2018 e Piano Regionale Amianto).

Art. 4

il termine di 24 mesi per la rendicontazione può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo così come previsto al comma 3, art. 12 del Regolamento vigente;

Art. 5

il presente atto viene pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione.

Trieste, 24 novembre 2022

GABRIELCIG

22_51_1_DDS_FORM_28831_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 7 dicembre 2022, n. 28831

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020". Programma specifico n. 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Modifiche all'Avviso emanato con decreto n. 24903/LAVFORU del 14 dicembre 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con DPReg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)", pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", che prevede, fra l'altro, la realizzazione del Programma Specifico n. 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati;

VISTO il decreto n. 24903/LAVFORU del 14 dicembre 2020 con cui è stato emanato l'Avviso relativo al "Programma specifico n. 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori occupati", di seguito Avviso;

VISTO il decreto n. 511/LAVFORU del 26/01/2021 "Modifiche all'avviso emanato con decreto n° 24903/LAVFORU del 14/12/2020;

VISTO il decreto n. 5249 del 28/05/2021 "Modifiche all'avviso emanato con decreto n° 24903/LAVFORU del 14/12/2020";

VISTO il decreto n. 4841 del 19/05/2022 "Modifiche all'avviso emanato con decreto n° 24903/LAVFORU del 14/12/2020";

VISTO il decreto n. 13612/GRFVG del 22/09/2022 "Riapertura dei termini e modifiche all'avviso emanato con decreto n. 24903/LAVFORU del 14/12/2020";

VISTA la delibera n. 1701 del 11/11/2022 "POR FSE 2014/2020 Ricognizione complessiva assi 1,2,3,4,5 e aggiornamento quadro PPO Annualità dal 2014 al 2021" che prevede un'integrazione di risorse del PS 52/20 pari a 500.000,00 euro, portando la dotazione finanziaria dagli attuali 1.745.691,86 euro alla nuova dotazione del PS pari a 2.245.691,86, che consente il finanziamento di operazioni a valere sull'Avviso;

RITENUTO pertanto di modificare il paragrafo 9. "Risorse finanziarie", capoverso 1 nel modo seguente: "Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 2.245.691,86, a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR, con canali di finanziamento separati tra formazione individuale e collettiva."

SPECIFICATO che il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa vengono apportate le seguenti modifiche all'Avviso:

1. Il paragrafo 9. "Risorse finanziarie", capoverso 1, è modificato nel modo seguente:
"Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 2.245.691,86, a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR, con canali di finanziamento separati tra formazione individuale e collettiva."

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 dicembre 2022

PENGUE

22_51_1_DDS_RIC_FSE_26154_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 26 novembre 2022, n. 26154

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO 2018 - Programma specifico n. 9/18 "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Nona modifica dell'Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e direttive per lo svolgimento delle stesse, concessione contributo e impegno fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTA la Legge regionale n. 13 del 30 marzo 2018 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", la quale all'art. 28 comma 2 prevede che Regione eroghi attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2018", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2018 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO, in particolare, il "Programma Specifico n. 9 "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", che è finalizzato ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere, a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro ed a migliorare la preparazione professionale degli operatori del sistema regionale di orientamento;

VISTO il decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e direttive per lo svolgimento delle stesse" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 1771/LAVFORU del 28/02/2019, di approvazione della candidatura presentata da En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia, in qualità di ente capofila del raggruppamento individuato quale soggetto attuatore del suddetto programma specifico;

DATO ATTO che il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia si è costituito in Associazione Temporanea denominata A.T. "EFFE.PI. Orientamento 2019-2021" in data 06/05/2019, come comunicato dal capofila in data 10/05/2019, con nota assunta agli atti dall'Amministrazione con prot. n. 56072/LAVFORU del 14/05/2019, e che tale raggruppamento viene di seguito indicato come Operatore;

VISTO il decreto n. 14455/LAVFORU del 26/11/2019, di prenotazione delle risorse per la realizzazione

delle operazioni di cui all'Avviso approvato con decreto n. 12567/LAVFORU del 21/12/2018 e s.m.i., per complessivi Euro 1.670.000,00- a valere sui capitoli 3631, 3632, 3633 e 5030 del Bilancio Regionale per le annualità 2019, 2020 e 2021;
VISTO il decreto n. 14535/LAVFORU del 27/11/2019, con cui si dispone a favore dell'operatore A.T. "EFFE.PI. Orientamento 2019-2021", con capofila EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia, soggetto attuatore delle operazioni di cui all'Avviso sopracitato, l'impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 1.670.000,00- sui capitoli 3631, 3632, 3633 e 5030 del Bilancio Regionale, per la realizzazione delle attività negli anni 2019-2020-2021;
VISTO il decreto n. 15096/LAVFORU del 30/05/2020 di modifica all'Avviso sopracitato, con cui sono rese disponibili ulteriori risorse per un ammontare pari a Euro 130.000,00- per il finanziamento, in particolare, delle operazioni specifiche volte a supportare gli studenti nella gestione di attività didattiche a distanza;
VISTO il decreto n. 15309/LAVFORU del 04/06/2020 di prenotazione delle risorse previste dalla modifica dell'Avviso approvata con decreto n. 15096/LAVFORU del 30/05/2020 citato, per l'importo complessivo di Euro 130.000,00- a valere sul capitolo 5030 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2020;
VISTO il Decreto n. 20842/LAVFORU del 02/10/2020 con cui si dispone, a favore del soggetto attuatore sopracitato, l'impegno di spesa pari a Euro 130.000,00- a valere sul capitolo 5030 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2020;
VISTO il decreto n. 949/LAVFORU del 17/02/2022, con il quale, in riferimento al richiamato Avviso:
- viene resa disponibile a favore delle Operazioni di tipologia B1 -Terza annualità l'importo di Euro 63.387,50-, derivante dalla differenza tra la dotazione iniziale di Avviso per le operazioni di tipologia B3 e quanto effettivamente rendicontato;
- è assegnata alle Operazioni B1-Terza annualità la somma di Euro 12.000,00- originariamente destinata alle Spese per il sostegno all'utenza, Prima e Seconda annualità, non utilizzate;
- è conseguentemente approvata la nuova tabella di finanziamento, la quale ripartisce la dotazione finanziaria per ciascuna annualità per le Operazioni B1, B2, B3 e per le Spese per il sostegno all'utenza (riferite alle operazioni di tipo B1);
VISTO, in particolare, il decreto n. 17358/GRFVG del 15/10/2022, recante l'ottava modifica dell'Avviso sopracitato, con il quale si provvede ad aggiornarne la tabella presente al capoverso 3 del paragrafo "4. Risorse finanziarie e durata dell'incarico" tenendo conto delle modifiche alla ripartizione della dotazione finanziaria disposte con il richiamato decreto n. 949/LAVFORU del 17/02/2022;
DATO ATTO che le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione delle operazioni di cui all'Avviso emanato con decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 e s.m.i. sono riassunte nella tabella seguente:

Operazioni	Prima Annualità fino al 31/12/2019	Seconda Annualità dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Terza Annualità dal 01/01/2021 al 30/06/2023	DOTAZIONE COMPLESSIVA
B1 - Operazioni formative a valere sul FSE (interventi di orientamento educativo/antidispersione, formazione operatori)	Euro 400.000,00-	Euro 400.000,00.-	Euro 475.387,50-	Euro 1.275.387,50-
B3 - Operazione a carattere tecnico/amministrativo a valere sul Fondo Sociale Europeo	Euro 16.612,50-	Euro 28.000,00-	Euro 54.000,00-	Euro 98.612,50-
Spese per il sostegno all'utenza (riferiti alle Operazioni di tipo B1)	Euro 0,00-	Euro 0,00-	Euro 6.000,00-	Euro 6.000,00-
B2 - Operazioni finanziate con fondi regionali (interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età)	Euro 195.000,00-	Euro 130.000,00-	Euro 95.000,00-	Euro 420.000,00-
TOTALE	Euro 611.612,50-	Euro 558.000,00-	Euro 630.387,50-	Euro 1.800.000,00-

EVIDENZIATO che per le operazioni a carattere formativo di tipologia B1 e per le operazioni di tipo non formativo (tipologia B3 - operazione non formativa a carattere tecnico/amministrativo - e spese di sostegno all'Utenza), il finanziamento è completamente coperto da Fondi FSE;
EVIDENZIATO, altresì, che le operazioni di tipologia B2 - Interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età - sono finanziate con risorse proprie del Bilancio Regionale, a carico del capitolo 5030;
DATO ATTO che sul capitolo 5030 del Bilancio Regionale risultano disponibili ulteriori risorse proprie

per l'importo di Euro 100.000-;
CONSIDERATO che le suddette risorse potranno consentire il finanziamento di ulteriori azioni di tipologia B2 - Attività formative rivolte agli studenti al di sotto dei 15 anni di età nell'anno scolastico 2022-2023, dando modo di rispondere ai bisogni di un maggior numero di studenti, al fine di aumentarne la probabilità di successo formativo nell'ambito del diritto-dovere e di garantire una migliore transizione tra il primo e il secondo ciclo dell'istruzione superiore;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere al conseguente aggiornamento della tabella presente al paragrafo "4. Risorse finanziarie e durata dell'incarico" del suddetto Avviso, sostituendone il capoverso 3, come di seguito riportato:
"3. Il progetto ha durata triennale, tutte le attività progettuali devono concludersi entro il 30/06/2023, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I termini per la realizzazione delle attività e le dotazioni finanziarie per ciascuna annualità sono riassunte nella tabella seguente:

Operazioni	**Prima Annualità fino al 31/12/2019**	**Seconda Annualità dal 01/01/2020 al 31/12/2020**	**Terza Annualità dal 01/01/2021 al 30/06/2023**	**DOTAZIONE COMPLESSIVA**
B1 - Operazioni formative a valere sul FSE (interventi di orientamento educativo/antidispersione, formazione operatori)	Euro 400.000,00-	Euro 400.000,00.-	Euro 475.387,50-	Euro 1.275.387,50-
B3 - Operazione a carattere tecnico/amministrativo a valere sul Fondo Sociale Europeo	Euro 16.612,50-	Euro 28.000,00-	Euro 54.000,00-	Euro 98.612,50-
Spese per il sostegno all'utenza (riferiti alle Operazioni di tipo B1)	Euro 0,00-	Euro 0,00-	Euro 6.000,00-	Euro 6.000,00-
B2 - Operazioni finanziate con fondi regionali (interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età)	Euro 195.000,00-	Euro 130.000,00-	Euro 195.000,00-	Euro 520.000,00-
TOTALE	Euro 611.612,50-	Euro 558.000,00-	Euro 730.387,50-	Euro 1.900.000,00-

RITENUTO, pertanto, di predisporre le necessarie modifiche al richiamato Avviso;
RITENUTO di concedere all'operatore A.T. "EFFE.PI. Orientamento 2019-2021", avente quale capofila EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia, il contributo pari a Euro 100.000,00- per la realizzazione delle operazioni di tipologia B2 - Interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età, di cui all'Avviso emanato con decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di impegnare a favore dell'operatore A.T. "EFFE.PI. Orientamento 2019-2021", avente quale capofila EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia, soggetto attuatore delle operazioni di cui all'Avviso sopracitato, la somma di Euro 100.000,00- sul capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, in conto competenza;
DATO ATTO che tutti i dati riguardanti il CUP, le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell'allegato contabile, costituente parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l'articolo 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017 n. 124 che identifica i beneficiari soggetti agli obblighi di pubblicazione nei propri siti e portali digitali delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente;
ACQUISITA la documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL verificati tramite richiesta di DURC;
VERIFICATO che, a carico del beneficiario non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D. lgs n. 159/2011, recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
DATO ATTO di aver ottemperato a quanto richiesto dalla Circolare n. 5 dd. 25/07/2013 (Amministrazione trasparente) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Circolare n. 10 dd. 26 agosto 2011 della Direzione centrale programmazione risorse economiche e finanziarie avente ad oggetto "Imposta di bollo sulle quietanze dei pagamenti disposti con titoli di spesa";
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024);
VISTA la Deliberazione 15 dicembre 2021, n. 99 approvata a maggioranza dal Consiglio regionale - Risoluzione concernente "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2022";
VISTO il Bilancio finanziario gestionale (BFG) per l'anno 2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e per l'anno 2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2045 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'"Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - cui affidare la realizzazione di azioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse", approvato con Decreto n. 12567/LAVFORU del 21/12/2018 e successive modifiche e integrazioni:

a. Il capoverso 3 del paragrafo "4. Risorse finanziarie e durata dell'incarico" è sostituito dal seguente:
"3. Il progetto ha durata triennale, tutte le attività progettuali devono concludersi entro il 30/06/2023, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I termini per la realizzazione delle attività e le dotazioni finanziarie per ciascuna annualità sono riassunte nella tabella seguente:

Operazioni	Prima Annualità fino al 31/12/2019	Seconda Annualità dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Terza Annualità dal 01/01/2021 al 30/06/2023	DOTAZIONE COMPLESSIVA
B1 - Operazioni formative a valere sul FSE (interventi di orientamento educativo/antidispersione, formazione operatori)	Euro 400.000,00-	Euro 400.000,00.-	Euro 475.387,50-	Euro 1.275.387,50-
B3 - Operazione a carattere tecnico/amministrativo a valere sul Fondo Sociale Europeo	Euro 16.612,50-	Euro 28.000,00-	Euro 54.000,00-	Euro 98.612,50-
Spese per il sostegno all'utenza (riferiti alle Operazioni di tipo B1)	Euro 0,00-	Euro 0,00-	Euro 6.000,00-	Euro 6.000,00-
B2 - Operazioni finanziate con fondi regionali (interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età)	Euro 195.000,00-	Euro 130.000,00-	Euro 195.000,00-	Euro 520.000,00-
TOTALE	Euro 611.612,50-	Euro 558.000,00-	Euro 730.387,50-	Euro 1.900.000,00-

2. È concesso, a favore dell'operatore A.T. "EFFE.PI. Orientamento 2019-2021", avente quale capofila EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia (C.F.: 80035920323), in qualità di soggetto attuatore delle operazioni di cui all'Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo

- ATS - cui affidare la realizzazione di azioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse", approvato con Decreto n. 12567/LAVFORU del 21/12/2018 e s.m.i., il contributo di Euro 100.000,00-, per la realizzazione delle operazioni di tipologia B2 - Interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età, previsti dal citato Avviso.

3. È disposto l'impegno di spesa pari ad Euro 100.000,00- a valere sul capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 2022, in conto competenza;

4. Il beneficiario - ai fini dell'erogazione del contributo concesso - è tenuto alla realizzazione delle operazioni secondo le previsioni dell'Avviso approvato con Decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 e s.m.i.

5. Il responsabile del procedimento di cui al presente decreto è il Direttore del Servizio Ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo.

6. Per il CUP, il codice di bilancio e il codice del piano dei conti integrato si rinvia all'allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto;

7. Il presente decreto e l'allegato documento costituente testo coordinato dell'Avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 novembre 2022

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018

Programma specifico n. 9/18 – Catalogo regionale dell'offerta orientativa

Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo – ATS – per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse.

(Testo coordinato)

Novembre 2022

SOMMARIO

1 PREMESSA

1. Le operazioni disciplinate dal presente Avviso rientrano nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, come di seguito specificato:
   - Asse 1 – Occupazione;
   - Priorità d'investimento: 8ii L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani;
   - Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani;
   - Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
2. Il presente Avviso costituisce attuazione del documento concernente la "Pianificazione periodica delle operazioni – Annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018, con particolare riferimento al Programma Specifico n. 9 "Catalogo regionale dell'offerta orientativa".
3. Le operazioni oggetto del presente Avviso si collocano nel quadro degli interventi previsti dall'art. 28 della Legge regionale n.13/ 2018 ed integrano quanto viene realizzato dall'Amministrazione regionale, per il tramite della Area istruzione, formazione e ricerca, per sostenere le istituzioni scolastiche e formative nel compito di sviluppare negli studenti, durante il percorso scolastico e formativo, le competenze orientative necessarie a formulare e ad attuare in maniera consapevole le proprie scelte formative e professionali.
4. Nello specifico si prevede il finanziamento di operazioni di orientamento educativo di tipo laboratoriale, finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere e a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro anche attraverso lo sviluppo di competenze di autoimprenditorialità. Sono previste, altresì, operazioni formative per il miglioramento della preparazione professionale degli operatori del sistema integrato di orientamento. Tali operazioni saranno ricomprese in un "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", che si pone in continuità con l'analogo dispositivo realizzato attraverso il Programma specifico n. 9 del PPO2015.
5. Viene, infine, prevista un'operazione di assistenza tecnica finalizzata a supportare dal punto di vista organizzativo le strutture regionali di orientamento nella gestione delle azioni connesse al progetto Vision[1] e nella realizzazione di interventi di orientamento informativo presso le istituzioni scolastiche e formative della regione
6. Il presente Avviso prevede, pertanto, la costituzione e la gestione di un "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" e la realizzazione delle attività in esso comprese, prevedendo, altresì, un sostegno organizzativo a favore delle strutture regionali di orientamento educativo

---

[1] VISION (Valutazione Integrata dei Servizi e degli Interventi di OrieNtamento) è un insieme di strumenti per la ricognizione (assessment) dell'offerta di orientamento attiva nelle Istituzioni scolastiche e formative (organizzazione, risorse materiali e non materiali), in grado di rilevare punti di forza e margini di miglioramento e favorire l'individuazione degli interventi/servizi da potenziare e/o attivare. Per saperne di più consultare http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA200/

7. A tal fine si prevede di individuare, attraverso la selezione delle candidature presentate, un'Associazione Temporanea di Scopo – ATS – alla quale affidare la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione delle suddette attività, secondo le indicazioni e le previsioni di cui al presente Avviso.
8. La struttura dell'Amministrazione Regionale competente per la gestione del presente Avviso è l'Area istruzione, formazione e ricerca, di seguito Area, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2 QUADRO NORMATIVO

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014** che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014** recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015** recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014** recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

- **Regolamento delegato (UE) n 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Accordo di Partenariato Italia 2014/2020** adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- **Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- **Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"** e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Legge Regionale n. 27 del 21 luglio 2017 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";**
- **Legge Regionale n.13 del 30 marzo 2018 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale";**
- **Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)",** di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0203 di data 15 ottobre 2018 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 24 ottobre 2018;
- **Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche,** approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale),** di seguito denominato Regolamento Formazione Professionale, approvato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 05 luglio 2017;
- **Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013",** di seguito denominato documento "Metodologie", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017;
- **Documento concernente le "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA",** approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 04/12/2017, di seguito denominato Linee guida;
- **Documento concernente le "Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa"**, emanato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016, e successive modifiche e integrazioni;
- **Unità di costo standard – UCS** – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016, di seguito Documento UCS;

– **Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018"**, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni,;
– **Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato** di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati, nel tempo vigente;
– **Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 18 maggio 2004**, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita (9286/04);
– **Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008** — Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente (2008/C 319/02);
– **Accordo tra Governo, Regioni e EELL sul documento concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente**, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 20/12/2012 (Atti n. 152 CU);
– **Accordo tra Governo, Regioni e EELL sul documento recante "Definizione delle linee Guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente"**, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 05/12/2013 (Atti n. 136 CU);
– **Documento "Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento**", approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 13 novembre 2014.

PARTE A: CARATTERISTICHE PROPOSTA PROGETTUALE, RISORSE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

3 PROPOSTA PROGETTUALE

3.1 Soggetti proponenti le candidature e soggetti attuatori

1. Le candidature possono essere presentate da costituende Associazioni Temporanee formate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti, anche da parte di uno solo dei partecipanti alla costituenda ATS, è causa di **esclusione** della candidatura dalla valutazione.

2. L'ATS selezionata assume la denominazione di **soggetto attuatore** delle operazioni di cui al presente Avviso.

3.2 Diritti ed obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte dell'Area, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.

2. Le operazioni sono approvate dall'Area con decreto dirigenziale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.

3. L'Area, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al capoverso 2.

4. L'Area, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it sezione Amministrazione trasparente.
5. L'Area, con decreto dirigenziale e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista al paragrafo 21 del presente Avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'Autorità di gestione entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dall'Area entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto attuatore deve assicurare:
   a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'Avviso;
   b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
   c) la realizzazione di ciascuna operazione in conformità a quanto previsto nella corrispondente operazione ammessa a contributo;
   d) la completa realizzazione delle operazioni anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dall'Area;
   e) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione delle operazioni nei termini previsti dal Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;
   f) il flusso delle comunicazioni con l'Area durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
   g) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Area di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato al successivo paragrafo 25 del presente Avviso;
   h) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
   i) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti al successivo paragrafo 20 del presente Avviso;
   j) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
   k) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
   l) la conservazione presso i propri uffici della versione originale della documentazione rilevante per la realizzazione delle operazioni;
   m) l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

3.3 Oggetto dell'avviso

1. L'ATS selezionata avrà il compito di istituire, aggiornare periodicamente e realizzare un "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", contenente percorsi prototipali di durata medio-breve rivolti a studenti e operatori dell'orientamento, in continuità con quanto già realizzato dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Programma specifico n.9 del PPO 2015. I percorsi dovranno privilegiare un approccio laboratoriale, di orientamento educativo e di accompagnamento mirato.
2. Il soggetto attuatore sarà, altresì, tenuto ad elaborare e realizzare, nei limiti del finanziamento regionale disponibile ex L.R 20/2015, Art. 7 c.11, percorsi di orientamento precoce, intervenendo a partire dalla scuola primaria e secondaria di I grado.

3. L'ATS selezionata dovrà, infine, garantire un supporto organizzativo alle strutture regionali di orientamento funzionale a permettere la gestione delle azioni connesse al progetto Vision e la realizzazione di interventi di orientamento informativo.
4. Le direttive per l'attuazione delle operazioni, di cui al presente paragrafo, sono riportate nella Parte B dell'Avviso, rispettivamente sub B1 (Operazioni formative a valere sul Fondo Sociale Europeo), sub B2 (Operazioni a valere sui Fondi regionali ex L.R. 20/2015, Art. 7 c. 11) e sub B3 (Operazione a carattere tecnico/amministrativo a valere sul Fondo Sociale Europeo) .

4 RISORSE FINANZIARIE E DURATA DELL'INCARICO

1. Nel quadro di quanto stabilito dal documento PPO 2018, le risorse finanziarie complessivamente disponibili a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione dei percorsi di orientamento ricompresi nel "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", previsti nella successiva Parte B1, e per l'erogazione di un supporto organizzativo alle strutture regionali di orientamento, di cui alla Parte B3 (di seguito Operazioni di tipo B1 e Operazione di tipo B3), sono pari a Euro 1.380.000,00 per tre annualità. Per ciascuna annualità del progetto sono compresi anche Euro 6.000,00 annui da destinare alle attività di **sostegno all'utenza**. Le risorse fanno capo al Programma Specifico n. 9 del documento PPO 2018, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014/2020. Il contributo pubblico, a valere sul POR FSE 2014/2020, corrisponde al 100% della spesa ammissibile.
2. In aggiunta alle risorse indicate al capoverso 1, la legge regionale n. 14/2018 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" rende disponibili fondi per la realizzazione di attività di orientamento precoce, di tipo educativo e di prevenzione della dispersione scolastica, da realizzarsi con studenti della scuola primaria e della secondaria di I grado, di età inferiore ai 15 anni compiuti, come descritte nella Parte B2 - Operazioni a valere sui Fondi regionali del presente Avviso (di seguito Operazioni di tipo B2). La dotazione complessiva per questo intervento ammonta a complessivi Euro 290.000,00, in misura di Euro 195.000 per l'annualità 2019 e di Euro 95.000 per l'annualità 2021;

2bis In aggiunta alle risorse indicate al capoverso 2, la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020" ha reso disponibili ulteriori fondi pari a Euro 140.000 per l'annualità 2020, successivamente ridotte a 130.000,00 per la realizzazione di attività di orientamento precoce, di tipo educativo e di prevenzione della dispersione scolastica, da realizzarsi con studenti della scuola primaria e della secondaria di I grado, di età inferiore ai 15 anni compiuti, di cui all'Operazione di tipo B2). Pertanto la dotazione finanziaria complessiva per questa tipologia intervento viene così rideterminata in Euro 420.000,00, in misura di Euro 195.000 per l'annualità 2019, di Euro 130.000,00 per l'annualità 2020 e di Euro 95.000,00 per l'annualità 2021.

3. **Il progetto ha durata triennale**, tutte le attività progettuali devono concludersi entro il **30/06/2023**, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I termini per la realizzazione delle attività e le dotazioni finanziarie per ciascuna annualità sono riassunte nella tabella seguente:

Operazioni	Prima Annualità fino al 31/12/2019	Seconda Annualità dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Terza Annualità dal 01/01/2021 al 30/06/2023	DOTAZIONE COMPLESSIVA
B1 - Operazioni formative a valere sul FSE (interventi di orientamento educativo/antidispersione, formazione operatori)	Euro 400.000,00-	Euro 400.000,00.-	Euro 475.387,50-	Euro 1.275.387,50-
B3 - Operazione a carattere tecnico/amministrativo a valere sul Fondo Sociale Europeo	Euro 16.612,50-	Euro 28.000,00-	Euro 54.000,00-	Euro 98.612,50-
Spese per il sostegno all'utenza (riferiti alle Operazioni di tipo B1)	Euro 0,00-	Euro 0,00-	Euro 6.000,00-	Euro 6.000,00-

Operazioni	Prima Annualità fino al 31/12/2019	Seconda Annualità dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Terza Annualità dal 01/01/2021 al 30/06/2023	DOTAZIONE COMPLESSIVA
B2 - Operazioni finanziate con fondi regionali (interventi di orientamento precoce per studenti al di sotto dei 15 anni di età)	Euro 195.000,00-	Euro 130.000,00-	Euro 195.000,00-	Euro 520.000,00-
TOTALE	Euro 611.612,50-	Euro 558.000,00-	Euro 730.387,50-	Euro 1.900.000,00-

4. Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate nel periodo di riferimento concorrono a formare la dotazione finanziaria della successiva annualità.
5. Per la gestione dei suddetti fondi si applica la disciplina stabilita dal *Regolamento*, dal *Regolamento Formazione Professionale*, e dalle *Linee guida*, citati al paragrafo 2, salvo disposizioni specifiche stabilite dal presente Avviso.

5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5.1 Modalità di presentazione della candidatura e suoi contenuti

1. Ogni soggetto proponente, nella figura del capofila, deve presentare la propria candidatura, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. L'oggetto della PEC in argomento dovrà essere il seguente:

   "Programma specifico n. 9/18 – Catalogo regionale dell'offerta orientativa – Area istruzione, formazione e ricerca".

   La domanda dovrà soddisfare i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla firma digitale e all'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (€ 16,00), che deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa.

   La domanda va presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro il giorno 31 gennaio 2019**.
   La candidatura deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del capofila del raggruppamento (individuato nell'accordo di rete di cui al successivo capoverso 3), o da soggetto munito di delega e potere di firma (in quest'ultimo caso va allegata alla domanda l'atto di delega ovvero indicata la fonte della potestà se derivante da un atto/documento già in possesso dell'Amministrazione regionale).
2. In particolare la documentazione da presentare a titolo di candidatura nei luoghi e termini di cui al capoverso 1 è costituita da:
   a) la proposta di candidatura;
   b) il formulario di candidatura;
   c) l'accordo di rete.

   I formulari relativi alla proposta di candidatura e alla candidatura sono resi disponibili sul sito www.regione.fvg.it sezione *formazione lavoro/ formazione/ area operatori*, mentre per l'accordo di rete non viene fornito un modello già predisposto.
3. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente, attraverso un **accordo di rete** tra le parti (da allegare alla proposta di candidatura con le modalità di seguito indicate), la manifestazione di volontà dei soggetti a formalizzare l'ATS ad avvenuto affidamento dell'incarico. Tale accordo deve indicare puntualmente:

a) il capofila, la composizione dell'ATS, i ruoli di ciascun soggetto, gli impegni e le obbligazioni dei singoli componenti il raggruppamento;
b) la responsabilità unica del capofila dell'ATS nei riguardi della Regione e degli altri soggetti con cui si rapporta nello svolgimento delle attività;
c) gli oneri, eventualmente anche economici, dei partners nei confronti del capofila.

L'accordo di rete è sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito di poteri di firma di ogni ente aderente al raggruppamento. Se sottoscritto digitalmente, l'Accordo va inoltrato con tutte le firme digitali apposte. Se sottoscritto in formato cartaceo, l'Accordo di rete va conservato dal rappresentante e allegato in copia digitale (scansione) alla proposta di candidatura.

4. I soggetti che per la prima volta si candidano a realizzare operazioni di carattere formativo finanziate dalla Direzione centrale devono presentare lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire la completa compilazione dei formulari di cui al capoverso 2, si segnalano alcuni aspetti caratterizzanti e rilevanti che devono essere **contenuti nella candidatura**:

a) una descrizione degli elementi di innovazione, in termini di strumenti e metodologie, che il raggruppamento può rendere disponibili per la progettazione e la realizzazione degli interventi formativi oggetto del presente avviso;
b) una descrizione sintetica (in termini di macro obiettivi e contenuti), dell'eventuale esperienza maturata negli ultimi tre anni in contesti di progetti regionali, nazionali o comunitari, dai soggetti componenti il raggruppamento che presenta la candidatura, nell'ambito di interventi rivolti a studenti della scuola primaria (iniziative di orientamento precoce). Nella descrizione di ciascun progetto dovrà essere riportato il numero di ore complessive erogate dal raggruppamento;
c) la copertura territoriale in termini di sedi, aule e laboratori che s'intende garantire per le attività di cui al presente Avviso, al fine di facilitare la partecipazione ai percorsi formativi in tutto il territorio regionale. Dovranno essere elencati i Comuni della regione FVG in cui sono presenti sedi del raggruppamento;
d) una proposta esemplificativa di un percorso formativo che s'intende realizzare per le tipologie B1a), B1b), B1c), B1d), B1e), e B1f) di cui al paragrafo 8 (operazioni di tipo B1) e per le tipologie B2a), B2b) e B2c) di cui al paragrafo 10 capoverso 3 (operazioni di tipo B2), i cui contenuti sono descritti nella parte B – Direttive per la realizzazione delle operazioni. Nelle proposte dovranno essere chiaramente indicati gli obiettivi, le singole attività, gli strumenti e le competenze professionali coinvolte, evidenziando nel contempo l'eventuale utilizzo di approcci metodologici innovati (per un totale di n. 9 proposte esemplificative);
e) l'indicazione dei nominativi ed un breve curriculum professionale delle persone che si intendono impiegare nel progetto, prevedendo in particolare: 1) il responsabile tecnico-organizzativo del progetto a livello regionale e 2) il responsabile scientifico per la progettazione e/o supervisione dei percorsi formativi. Per quanto concerne le figure dei due responsabili dovranno essere riportati i progetti nei quali i professionisti indicati hanno rivestito rispettivamente il ruolo di coordinamento gestionale amministrativo e di coordinamento tecnico/scientifico. I progetti da segnalare dovranno essere stati avviati negli ultimi 5 anni e avere un valore complessivo superiore a 50.000,00 €;
f) le modalità attraverso le quali si intendono valorizzare le buone pratiche già presenti sul territorio regionale e già sperimentate nei sistemi dell'istruzione e della formazione, che possono costituire la base di partenza per la costituzione del nuovo "Catalogo", tenuto conto di quanto realizzato nel precedente triennio di attività e di quanto si sta attuando a livello di sperimentazione educativa;

g) una descrizione sintetica delle competenze del personale che il raggruppamento intende utilizzare per supportare le strutture regionali di orientamento educativo per l'attuazione del progetto Vison e per la realizzazione dei moduli di orientamento informativo presso le istituzioni scolastiche.

h) le modalità che il raggruppamento intende utilizzare per favorire la parità di genere e per sostenere la parità di accesso alle opportunità formative finanziate dal presente Avviso, eliminando eventuali discriminazioni.

6. Pena la **decadenza dall'incarico**, la costituzione in ATS deve essere formalizzata entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della nota dell'Area che comunica l'avvenuto affidamento dell'incarico.

7. Ai fini della **realizzazione delle attività**, rivolte agli studenti delle Istituzioni scolastiche e dei percorsi di IeFP, i componenti dell'ATS che erogano tali attività, alla data di avvio della prima delle attività previste e per l'intero svolgimento delle attività medesime, devono risultare titolari di almeno una sede operativa accreditata, ai sensi del regolamento di cui al DPReg 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, nella macrotipologia A - Obbligo formativo.

8. Ai fini della **realizzazione delle attività** di preparazione professionale degli operatori, i soggetti che erogano tali attività devono risultare, alla data di avvio delle attività, titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, per la macrotipologia C - Formazione continua e permanente - ai sensi della normativa vigente.

9. Qualora l'ATS, durante lo svolgimento dell'incarico, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire una o più delle persone indicate in sede di presentazione della candidatura e di cui al precedente capoverso 5.e), dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione all'Area, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate. La sostituzione sarà ammessa, ad insindacabile giudizio dell'Area, purché i sostituti presentino requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto a quelli delle persone sostituite. Il mancato rispetto di tale condizione viene considerata grave inadempienza da parte dell'ATS e **può comportare la revoca dell'incarico** di cui al successivo paragrafo 17.

5.2 Selezione e approvazione delle candidature

1. La selezione delle proposte di candidatura è svolta conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Metodologie", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017.

2. La valutazione delle proposte avviene mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle proposte medesime e una fase comparativa, quest'ultima svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile dell'Area:

a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

b) sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 5.3 e 5.3.1 - valutazione comparativa di operazioni a carattere formativo - del documento "Metodologie", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017.

3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione comparativa, con conseguente esclusione dalla stessa della candidatura, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisiti di ammissibilità	Causa di non ammissibilità generale
1) Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al capoverso 1 del paragrafo 5.1;

2) Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della domanda previste al capoverso 1 del paragrafo 5.1;
3) Correttezza e completezza della documentazione	- La dicitura nell'oggetto del messaggio PEC NON corrisponde a quella prevista nel capoverso 1 del paragrafo 5.1; - Mancato utilizzo dei formulari previsti al capoverso 2 del paragrafo 5.1; - Mancata sottoscrizione della domanda di cui al capoverso 1 del paragrafo 5.1; - Mancata trasmissione della documentazione di cui al capoverso 2, paragrafo 5.1.
4) Conformità del proponente	- La proposta è presentata da soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 3.1.
5) Conformità della proposta	- Mancato rispetto delle previsioni di cui al capoverso 5 del paragrafo 5.1, lettera d) - presentazione di n. 9 proposte esemplificative di percorso formativo e lettera e) - curricula dei responsabili.

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2, e 3, conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della L.R. 7/2000

4. Le candidature che, a seguito dell'attività istruttoria di verifica, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione comparativa.

5. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa, ai fini della selezione delle candidature, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione.
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio attraverso l'utilizzo di una scala standard.
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sottocriterio.
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente.

6. Ai fini della selezione delle candidature la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente.

7. Le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti parametri:

Criterio di selezione	Sottocriterio	Indicatori	Giudizio	Coefficiente	Punteggio
A.1 affidabilità del soggetto proponente/ attuatore dal punto di vista organizzativo e strutturale	A.1.1 Adeguatezza organizzativa rispetto all'attività proposta	Modalità di raccordo che il raggruppamento intende attivare con l'Amministrazione regionale per garantire una buona riuscita dello svolgimento dei percorsi formativi e l'integrazione degli stessi con gli altri servizi regionali di orientamento erogati nell'ambito del progetto Vision	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5
	A.1.2 Copertura territoriale: sedi aule e laboratori	Estensione territoriale che il raggruppamento può garantire nella realizzazione delle attività di cui al presente Avviso in termini di percentuale della popolazione residente nei Comuni in cui è presente almeno una sede del raggruppamento rispetto al totale della popolazione della Regione FVG (5= da 80% a 100%; 4= da 60% a 79%; 3=da 40% a 59%; 2=da 20% a 39%; 1= da 5% a 19% 0= da 0 a 4 %).	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5
A.2 affidabilità del soggetto proponente/ attuatore dal punto di vista delle	A.2.1 Esperienza professionale dei responsabili e degli esperti impiegati nelle attività previste dall'avviso	Profilo professionale del responsabile tecnico-organizzativo del progetto a livello regionale e del responsabile scientifico per la progettazione e/o supervisione dei percorsi formativi, in termini di numero complessivo di progetti (negli ultimi 5 anni con valore complessivo superiore a 50.00,00€) nei quali i professionisti indicati hanno rivestito rispettivamente un ruolo di coordinamento gestionale amministrativo e di	0 1 2 3 4 5	3	Max attribuibile = 15

PPO2018 – Programma specifico 9 – Catalogo regionale dell'offerta orientativa

Criterio di selezione	Sottocriterio	Indicatori	Giudizio	Coefficiente	Punteggio
competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento		coordinamento tecnico/scientifico (5= n. 8 progetti o più; 4= da n. 7 a n. 6 progetti; 3= da n. 5 a n. 4 progetti; 2= da n. 3 a n. 2 progetti; 1= n. 1 progetto; 0 = nessun progetto).			
	A.2.2 Capacità di contribuire a processi di innovazione in termini di strumenti e metodologie	Elementi di innovazione, in termini di strumenti e metodologie, che il raggruppamento può rendere disponibili per la progettazione e la realizzazione degli interventi formativi oggetto del presente avviso;	0 1 2 3 4 5	3	Max attribuibile = 15
	A.2.3 Esperienza maturata dai soggetti partecipanti all'ATS in eventuali attività pregresse di orientamento precoce	Esperienza pregressa del raggruppamento in termini di numero ore complessive erogate dal raggruppamento in specifiche attività di orientamento educativo rivolte a studenti della scuola primaria (iniziative di orientamento precoce). 5= n. 500 ore o più; 4= da n. 499 a n. 400 ore; 3= da n. 399 a n. 300 ore; 2= da n. 299 a n. 200 ore; 1= da n. 199 a n. 50 ore; 0 = da n. 49 ore a nessuna attività).	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5
B. Coerenza, qualità ed efficacia del progetto	B.1 Caratteristiche e contenuti delle proposte esemplificative di laboratori e seminari proposti	Validità tecnica delle proposte esemplificative di percorso formativo che s'intende realizzare per ciascuna delle nove tipologie previste nell'Avviso (tot. n. 9 proposte) in termini di contenuti tecnico scientifici, di metodologie e di strumenti proposti per la prevenzione della dispersione scolastica e formativa e la transizione tra i cicli	0 1 2 3 4 5	7	Max attribuibile = 35
	B.2 Coerenza tra il profilo professionale del personale a supporto e le attività da svolgere	Competenze del personale che il raggruppamento intende utilizzare per supportare le strutture regionali di orientamento educativo per l'attuazione del progetto Vison e per la realizzazione dei moduli di orientamento informativo presso le istituzioni scolastiche.	0 1 2 3 4 5	2	Max attribuibile = 10
	B.3 Strategie e modalità per individuare e valorizzare le buone pratiche già presenti nei sistemi	Modalità attraverso le quali il raggruppamento intende valorizzare le buone pratiche già presenti sul territorio regionale e già sperimentate nei sistemi dell'istruzione e della formazione, che possono costituire la base di partenza per la costituzione del nuovo "Catalogo"	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5
C. Coerenza con le priorità trasversali del POR	C.1 Modalità previste dalla proposta per garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità,	Modalità utilizzate per garantire e incentivare il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5

Criterio di selezione	Sottocriterio	Indicatori	Giudizio	Coefficiente	Punteggio
TOTALE					100

8. Il punteggio massimo è pari a 100 punti. L'approvazione delle candidature è subordinata al conseguimento di un punteggio non inferiore a **60 punti.**
9. Viene affidato l'incarico alla **candidatura che ha conseguito il punteggio migliore.**
10. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte di candidatura, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio A.2; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio B; in caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
11. Ad avvenuta selezione delle candidature, l'Area, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione, predispone ed approva, con decreto dirigenziale:
    a) la graduatoria delle candidature approvate, con l'indicazione di quella a cui viene affidato l'incarico (soggetto attuatore);
    b) l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
    c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso.
12. La fase di comunicazione dell'affidamento dell'incarico avviene attraverso i seguenti canali:
    a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di cui al capoverso 11;
    b) nota formale di affidamento dell'incarico da parte dell'Area al soggetto attuatore, ad avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul BUR;
    c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE fondo sociale europeo e programmi operativi/bandi e graduatorie.*
13. Entro 45 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area di cui al precedente capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve assicurare la formale costituzione in ATS, dandone tempestiva comunicazione all'Area.

6 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'Area, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione della candidatura, di cui al precedente paragrafo 5.2 capoverso 11, e prima dell'avvio delle successive annualità.
2. L'Area, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it sezione Amministrazione trasparente.

PARTE B: DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Parte B1. Operazioni formative a valere sul Fondo Sociale Europeo

7 DESTINATARI

1. Le operazioni a valere sul Fondo sociale europeo dedicate **all'orientamento educativo** sono rivolte agli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado del territorio regionale e agli allievi dei percorsi di IeFP del territorio regionale e, con riferimento alle scuole secondarie di I grado del territorio regionale, a coloro che,

avendo compiuto i 15 anni di età al momento dell'avvio delle operazioni, sono in uscita dalle stesse. Possono essere destinatari delle azioni anche i familiari degli studenti.

2. Le operazioni a valere sul FSE dedicate **all'aggiornamento professionale degli operatori** di orientamento sono rivolte a quegli operatori che, nei sistemi scolastico e formativo, sono interessati a rafforzare le proprie competenze di progettazione e gestione di interventi di orientamento all'interno di una rete di servizi attraverso approcci metodologici innovativi e l'uso delle nuove tecnologie.
3. Tutte le azioni si realizzano in forma **corsuale** e devono essere rivolte a gruppi composti da **almeno 12 allievi e fino a 25 allievi.** Il numero di allievi componente il gruppo classe può variare nel caso in cui l'azione sia rivolta ad una intera classe degli istituti scolastici/formativi beneficiari dell'attività. Ulteriori deroghe ai parametri numerici previsti devono essere formalmente richieste dal soggetto attuatore ed approvate formalmente dall'Area.
4. Le operazioni di tipologia B1c)bis, di cui al successivo paragrafo 8, possono essere anche a carattere individuale e in tal caso sono rivolte ad un numero di studenti compreso **tra 1 e 3**.

8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DURATA

1. Tutte le operazioni si realizzano attraverso la modalità "cloni di prototipi". I prototipi sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati. I prototipi devono essere presentati secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 12. Non è in alcun caso ammesso l'avvio dell'operazione clone prima della formalizzazione dell'avvenuta procedura di valutazione del relativo prototipo.
2. Attraverso l'utilizzo di approcci metodologici innovativi, l'offerta formativa dovrà essere articolata nelle seguenti tipologie e dovrà permettere di sviluppare nei giovani di età superiore ai 15 anni i seguenti aspetti:

B1a) conoscenze e capacità di rielaborazione delle tensioni decisionali, di creazione di rapporti positivi nelle relazioni (familiari, scolastiche, sociali) e di acquisizione di criteri di rilettura delle esperienze, valorizzando i punti di forza e contenendo l'effetto avvilente delle difficoltà e/o dei fallimenti, al fine di promuovere il benessere della persona e il successo formativo e di favorire un utilizzo adeguato del web da parte dei giovani, prevenendo fenomeni di cyberbullismo;

B1b) competenze di autoimprenditorialità, conoscenze specifiche sui profili professionali di tipo tecnico inerenti le aree economiche di sviluppo del territorio regionale, evidenziate nella "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia – S3, e conoscenze sull'evoluzione del mercato del lavoro in relazione alla progressiva digitalizzazione ed automazione dei settori manifatturiero e dei servizi. Nello sviluppo di tali conoscenze si dovrà prevedere anche un collegamento con i dispositivi di cui gli studenti potranno beneficiare dopo il conseguimento del diploma, con particolare riferimento al programma PIPOL;

B1c) conoscenze generali sul tessuto produttivo della regione anche attraverso seminari formativi in Azienda e visite di scoperta economica.

B1c)bis Conoscenze e competenze propedeutiche a rafforzare la partecipazione alle attività formative a distanza e a migliorare la gestione dello studio con il consolidamento degli apprendimenti in rapporto a specifiche aree disciplinari.

3. Analogamente l'offerta formativa dedicata alla preparazione professionale degli operatori dovrà essere organizzata nelle seguenti tipologie e dovrà essere funzionale per supportare la gestione di percorsi educativi finalizzati a:

B1d) comprendere e gestire le dinamiche di conflitto intra e inter-personale;
B1e) sviluppare negli studenti le competenze di autoimprenditorialità e le conoscenze sul mercato del lavoro, in termini di profili professionali e di evoluzione dei settori economici ;
B1f) attuare i percorsi di alternanza scuola – lavoro.

4. Nella realizzazione delle operazioni dovrà essere privilegiata una metodologia di tipo attivo e partecipativo volta a valorizzare le esperienze personali e di tipo pratico, a promuovere il coinvolgimento dei partecipanti e a creare un clima di fiducia reciproco. Parimenti il contesto educativo sarà strutturato in modo da stimolare la curiosità dei giovani, per sviluppare processi attivi di scoperta e strategie di empowerment, prevedendo anche modalità di lavoro che consentano l'autogestione e l'aggregazione attiva.

5. Nella realizzazione delle operazioni rivolte ai giovani, di cui al precedente capoverso 2 lettere B1a), in considerazione della loro specificità, potrà essere prevista un'ulteriore azione di tutoraggio **B1g)** per supportare il gruppo di studenti dal punto di vista motivazionale nell'arco dell'intero percorso e per accompagnarli anche individualmente nella maturazione delle proprie capacità decisionali e di orientamento. L'attività di tutoraggio potrà consistere in incontri individuali o in piccolo gruppo e dovrà essere funzionale a favorire i momenti di riflessione personale e a facilitare l'utilizzo degli strumenti di attivazione presentati durante il percorso formativo In tale caso l'operazione sarà articolata in due progetti, il primo inerente il percorso formativo di tipologia B1a) e il secondo concernente l'attività di tutoraggio B1g)

5bis Le operazioni di cui al capoverso 2 lettera B1c)bis hanno l'obiettivo di fornire un supporto agli studenti sia di tipo motivazionale sia in termini di rafforzamento di conoscenze e competenze previste dalle discipline scolastiche, il cui conseguimento potrebbe risultare ostacolato o reso parziale dalla necessità di utilizzare in forma permanente la didattica a distanza a seguito delle misure di contenimento della pandemia Covid-19. Pertanto, il percorso di recupero degli apprendimenti dovrà riguardare macro aree disciplinari ed essere nel contempo accompagnato da attività educative volte a incrementare la motivazione allo studio, l'attenzione e più in generale le capacità di fronteggiamento degli studenti, affinché gli stessi possano interagire efficacemente in ambienti meno strutturati dell'usuale lezione in classe, acquisire una maggiore autonomia nella gestione dei tempi di studio e sviluppare capacità nella risoluzione di problemi anche complessi senza il sostegno individuale e la presenza dell'insegnante.

6. Le operazioni formative possono avere una durata **da un minimo di 10 ore ad un massimo di 30 ore.** Le operazioni articolate su due progetti, di cui al precedente capoverso 5, potranno avere una durata complessiva massima di 50 ore, prevedendo per il progetto tutoraggio B1g) una durata massima pari a 20 ore.

6bis Le operazioni di cui al capoverso 2 lettera B1c)bis possono avere una durata **da un minimo di 15 ore ad un massimo di 60 ore** ed essere anche a carattere individuale al fine di assicurare una maggiore rispondenza ai bisogni dello studente**.**

6ter Tutte le operazioni formative a carattere collettivo possono essere realizzate in presenza e/o a distanza in modalità sincrona, mista o asincrona. Le operazioni a carattere individuale possono essere realizzate in presenza e/o a distanza in modalità sincrona o mista. La modalità di realizzazione deve essere indicata all'atto della presentazione del prototipo.

7. Le operazioni formative rivolte ai giovani - B1a), e B1b), di cui al precedente capoverso 2, rientrano nell'UCS n. 1 – Formazione - di cui all'allegato B del Regolamento.

8. L'operazione formativa, articolata su due progetti e di cui al capoverso 5, rientra nell'UCS n. 1 – Formazione - di cui all'allegato B del Regolamento per quanto riguarda il progetto B1a), mentre il progetto di tutoraggio B1g) rientra nell'UCS 24- Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della scheda 1 C di Garanzia Giovani" - di cui all'allegato B del Regolamento.

9. Le operazioni formative - B1c), di cui al precedente capoverso 2 , rientrano nell'UCS n. 21 – Orientamento e seminari in azienda - di cui all'allegato B del Regolamento.

10. Le operazioni inerenti la preparazione professionale degli operatori - B1d), B1e) e B1f), di cui al precedente capoverso 3, rientrano nell'UCS n. 2 – Formazione laureati - di cui all'allegato B del Regolamento.

10bis Le operazioni formative – B1c)bis, di cui al precedente capoverso 2 , rientrano nell'UCS n. 1 - Formazione di cui all'allegato B del Regolamento. Qualora le stesse siano a carattere individuale, rientrano nell'UCS n. 7 – Formazione permanente con modalità individuali - di cui all'allegato B del Regolamento, anche nel caso siano realizzate a distanza.

10ter Le operazioni formative a carattere collettivo, di cui al precedente capoverso 2, qualora siano realizzate in modalità a distanza rientrano nell' UCS 50 – Formazione a distanza, approvata con Delibera della Giunta regionale n. 678 del 8 maggio 2020

11. Ai fini della rendicontabilità dell'allievo al termine del percorso è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore previste per l'operazione al netto della prova finale.
12. Tutti i prototipi prevedono la realizzazione di una prova finale, che ha lo scopo di permettere allo studente di operare una sintesi in merito alle conoscenze e competenze acquisite e di verificare nel contempo il conseguimento dell'obiettivo formativo. Tale prova potrà essere gestita anche da una sola persona, che nel percorso formativo abbia svolto il ruolo di docente o di tutor, e verrà documentata con la predisposizione dell'apposito verbale.

Parte B2. Operazioni a valere sui Fondi regionali ex L.R. 20/2015, Art. 7 c. 11

9 DESTINATARI

1. Le operazioni a valere sui fondi regionali ex L.R. 20/2015, Art. 7 c. 11 sono rivolte agli alunni delle scuole primarie e delle secondarie di I grado, di età inferiore ai 15 anni compiuti al momento dell'avvio del percorso, che frequentano o risultano iscritti a un istituto scolastico del territorio regionale. Possono essere destinatari delle azioni anche i familiari degli studenti.
2. Tutte le azioni si realizzano in **forma corsuale** e devono essere rivolte a gruppi composti da **almeno 12 allievi e fino a 25 allievi.** Il numero di allievi componenti il gruppo classe può variare nel caso in cui l'azione sia rivolta ad una intera classe degli istituti scolastici/formativi beneficiari dell'attività. Ulteriori deroghe ai parametri numerici previsti devono essere formalmente richieste dal soggetto attuatore ed approvate formalmente dall'Area.
3. Le operazioni di tipologia B2c)bis, di cui al successivo paragrafo 10, possono essere anche a carattere individuale e in tal caso sono rivolte ad un numero di studenti compreso **tra 1 e 3**.

10 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DURATA

1. Tutte le operazioni si realizzano attraverso la modalità "cloni di prototipi". I prototipi sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati. I prototipi devono essere presentati secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 12. Non è in alcun caso ammesso l'avvio dell'operazione clone prima della formalizzazione dell'avvenuta procedura di valutazione del prototipo relativo.
2. Le operazioni, oggetto del presente paragrafo, hanno lo scopo di promuovere azioni positive per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della perdita di motivazioni all'apprendimento, intervenendo già nella prima fase di accesso all'istruzione e di realizzare azioni di orientamento precoce per favorire la transizione tra cicli, nel contesto delle scuole primarie e delle secondarie di I grado e per promuovere la cultura imprenditoriale e la conoscenza dell'evoluzione del mercato del lavoro in relazione alla digitalizzazione ed all'automazione dei settori manifatturiero e dei servizi

3. Attraverso l'utilizzo di approcci metodologici innovativi, l'offerta formativa dovrà essere articolata per sviluppare nei giovani di età inferiore ai 15 anni i seguenti aspetti:

   B2a) conoscenze sui comportamenti impulsivi e capacità di autoriflessione su di sè , sulle proprie capacità, sulle proprie modalità di relazionarsi con il contesto esterno per aumentare la motivazione a permanere nei sistemi formativi, per prevenire forme di demotivazione e abbandono precoce e per favorire un utilizzo corretto del web;

   B2b) creatività, imprenditività, conoscenze specifiche sui profili professionali di tipo tecnico connessi alle aree economiche di sviluppo del territorio regionale, evidenziate nella "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia – S3 e conoscenze sull'evoluzione del mercato del lavoro in relazione alla progressiva digitalizzazione ed automazione dei settori manifatturiero e dei servizi. Tali apprendimenti sono finalizzati a sostenere la transizione tra i cicli di studio ed a promuovere la cultura imprenditoriale;

   B2c) conoscenze generali sul tessuto produttivo della regione anche attraverso seminari formativi in Azienda e visite di scoperta economica;

   B2c)bis conoscenze e competenze propedeutiche a rafforzare la partecipazione alle attività formative a distanza e a migliorare la gestione dello studio con il consolidamento degli apprendimenti in rapporto a specifiche aree tematiche.

4. Nella realizzazione delle operazioni dovrà essere privilegiata una metodologia di tipo attivo e partecipativo volta a valorizzare le esperienze personali e di tipo pratico, a promuovere il coinvolgimento dei partecipanti e a creare un clima di fiducia reciproco. Il contesto educativo sarà strutturato per stimolare la curiosità dei ragazzi e delle ragazze, per sviluppare processi attivi di scoperta, con modalità di lavoro che favoriscano l'autogestione e l'aggregazione attiva.

4bis Le operazioni di cui al capoverso 3 lettera B2c)bis hanno l'obiettivo di fornire un supporto agli studenti sia di tipo motivazionale sia in termini di rafforzamento di conoscenze e competenze previste dalle discipline scolastiche, il cui conseguimento potrebbe risultare ostacolato o reso parziale dalla necessità di utilizzare in forma permanente la didattica a distanza a seguito delle misure di contenimento della pandemia Covis-19. Pertanto, il percorso di recupero degli apprendimenti dovrà riguardare macro aree disciplinari ed essere nel contempo accompagnato da attività educative volte a incrementare la motivazione allo studio, l'attenzione e più in generale le capacità di fronteggiamento degli studenti, affinché gli stessi, compatibilmente con l'età, possano interagire efficacemente in ambienti meno strutturati dell'usuale lezione in classe, acquisire una maggiore autonomia nella gestione dei tempi di studio e affrontare l'impegno educativo con una presenza dell'insegnante a distanza.

5. Le operazioni possono avere una durata **da un minimo di 10 ore a un massimo di 30 ore.**

6. Le operazioni di cui al capoverso 2 lettera B2c)bis possono avere una durata **da un minimo di 15 ore ad un massimo di 60 ore** ed essere anche a carattere individuale al fine di assicurare una rispondenza puntuale ai bisogni dello studente.

7. Tutte le operazioni formative a carattere collettivo possono essere realizzate in presenza e/o a distanza in modalità sincrona, mista o asincrona. Le operazioni a carattere individuale possono essere realizzate in presenza e/o a distanza in modalità sincrona o mista. La modalità di realizzazione deve essere indicata all'atto della presentazione del prototipo.

Parte B3. Operazione a carattere tecnico/amministrativo a valere sul Fondo Sociale Europeo

11 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DURATA

1. L'operazione, oggetto del presente paragrafo, ha lo scopo di supportare l'erogazione degli interventi di orientamento informativo ed educativo da parte delle strutture regionali di orientamento, nell'ambito del già citato progetto Vision.
2. L'operazione consiste in un'attività di segreteria funzionale a sostenere la comunicazione tra le strutture regionali di orientamento e le istituzioni scolastiche e l'organizzazione dell'erogazione dei servizi regionali di orientamento con particolare riguardo ai percorsi previsti dal Catalogo regionale dell'offerta orientativa, oggetto del presente Avviso. Nella stessa operazione deve essere prevista una minima attività di coordinamento del soggetto attuatore con i responsabili delle suddette strutture regionali al fine di verificarne periodicamente il fabbisogno.
3. L'operazione ha una durata triennale e sono previste n. 2.160 ore di attività per ciascuna annualità del programma per un totale complessivo di n. 6.480 ore.
4. L'operazione, di cui al precedente capoverso 1, rientra nell'UCS n. 29 – Attività di carattere tecnico/amministrativo - di cui all'allegato B del Regolamento.

Parte B4. Disposizioni comuni alle operazioni a valere sul FSE e sui fondi regionali

12 PRESENTAZIONE PROTOTIPI E OPERAZIONE A CARATTERE TECNICO/AMMINISTRATIVO

1. Entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area, di cui al paragrafo 5.2 capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve presentare l'operazione a carattere tecnico/amministrativo, di cui al paragrafo 11 e almeno un prototipo formativo di cui ai precedenti paragrafo 8 capoversi 2 e 3 (Operazioni B1a), B1b), B1c), B1d), B1e), B1f), e paragrafo 10 capoverso 3 (Operazioni B2a), B2b), B2c)), per un totale di almeno 9 prototipi.
2. La domanda, di cui al precedente capoverso 1, unitamente all'operazione a carattere tecnico/amministrativo e ai prototipi deve essere presentata, in formato pdf, a mezzo PEC ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it. L'oggetto della PEC in argomento dovrà essere il seguente:

   "Programma specifico n. 9/18 – Catalogo regionale dell'offerta orientativa – Area istruzione, formazione e ricerca".

   La domanda dovrà soddisfare i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla firma digitale.
3. L'operazione a carattere tecnico/amministrativo e ciascun prototipo devono essere presentati tramite i relativi **formulari** online disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/servizi online. Al formulario deve essere allegata, per ciascun prototipo formativo, una **scheda** fornita dall'Area e corredata dagli **strumenti** che saranno utilizzati nel corso dell'attività medesima o, qualora non disponibili, da apposite **istruzioni operative.**
4. Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

13 VALUTAZIONE

1. La valutazione dell'operazione a carattere tecnico/amministrativo e dei prototipi è svolta sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

   a) Fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;

   b) Fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisiti di ammissibilità	Causa di non ammissibilità generale
1) Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 12 capoverso 1
2) Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della domanda previste al paragrafo 12 capoverso 2
3) Correttezza e completezza della documentazione	- La dicitura nell'oggetto del messaggio PEC NON corrisponde a quella prevista al paragrafo 12 capoverso 2 - Mancato utilizzo dei formulari previsti al paragrafo 12 capoverso 3 - Mancata sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 12 capoverso 2
4) Conformità del proponente	- La domanda è presentata da un soggetto diverso dal soggetto attuatore
5) Conformità della proposta	- La domanda non contiene l'operazione a carattere tecnico/amministrativo - La domanda non contiene il numero minimo di prototipi previsti al paragrafo 12, capoverso 1 (9 prototipi).

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2, e 3, conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della L.R. 7/2000

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA Area, in data successiva al termine per la presentazione della domanda con l'applicazione dei seguenti criteri di coerenza:

   a) coerenza della operazione;

   b) coerenza con le priorità trasversali;

   c) congruenza finanziaria.

4. Verrà valutata come **coerenza della operazione**:
   a. Coerenza tra i risultati attesi del prototipo e le tipologie previste nel presente Avviso;
   b. Coerenza della metodologia proposta con i risultati attesi del prototipo;
   c. Coerenza tra le competenze e/o le conoscenze che s'intendono sviluppare attraverso il percorso formativo e la durata del percorso medesimo;

d. Coerenza tra le competenze e/o le conoscenze che s'intendono sviluppare attraverso il percorso formativo e la tipologia dell'utenza a cui il percorso medesimo si rivolge;
   e. Coerenza tra le competenze previste e le attività da realizzare nell'operazione tecnico/amministrativa .

5. Verrà valutata come **coerenza con le priorità trasversali**:
   a. Coerenza tra le attività previste nei singoli prototipi e la necessità di garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità.
6. Verrà valutata come **coerenza finanziaria**:
   a. Corretta imputazione del valore delle UCS, del n. di ore di cui alla voce B.2.3 che determinino un contributo finanziario corrispondente a quello previsto dal presente Avviso
7. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui ai precedenti capoversi è causa di non approvazione del prototipo/operazione.
8. L'Area, entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione dei prototipi/operazioni, approva i medesimi con apposito decreto dirigenziale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. L'Area, con nota formale, comunica al soggetto attuatore l'approvazione dei prototipi/operazioni .
9. Nel caso di mancata approvazione del prototipo/operazione, l'Area, con nota formale, comunica al soggetto attuatore i termini entro i quali il prototipo/operazione deve essere ripresentato, per raggiungere il numero minimo di prototipi richiesti e di cui al paragrafo 12 capoverso 1 o l'approvazione dell'operazione a carattere tecnico/amministrativo.
10. La mancata approvazione dei prototipi a seguito della nuova presentazione, di cui al precedente capoverso, e il conseguente non raggiungimento del numero minimo di prototipi richiesti comporta la decadenza dell'incarico di cui al presente Avviso.
11. Nella fase di realizzazione dell'intervento, ove ne venga evidenziata la necessità o da parte dell'ATS o da parte dell'Area, è possibile aggiornare o revisionare il quadro dei prototipi, secondo le modalità sopradescritte.

14 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

14.1 Prima annualità

1. Entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione dei prototipi da parte dell'Area, il soggetto attuatore deve presentare all'Area, sede di Scala dei Cappuccini 1, Trieste due "Programmi di realizzazione", riferiti alla prima annualità dell'intervento, il primo relativo alle Operazioni di tipo B1 ed il secondo relativo alle Operazioni di tipo B2, oggetto del presente Avviso.
2. Nei Programmi annuali di realizzazione della prima annualità sono riportati gli elenchi dei percorsi ed i nominativi delle istituzioni (scolastiche e formative) presso cui tali percorsi si svolgeranno.
3. Per la costituzione di tali elenchi, qualora le richieste formulate eccedessero le risorse a disposizione, il soggetto attuatore deve adottare criteri di priorità che siano misurabili ed oggettivi. I criteri di priorità da utilizzare sono i seguenti:
   a) (criterio prioritario) assegnazione di almeno un intervento a ciascuna istituzione scolastica/formativa richiedente;
   b) (criterio successivo) consistenza numerica degli iscritti alle istituzioni beneficiarie;
   c) eventuali altri criteri a discrezione dell'ATS.

4. I suddetti Programmi annuali di realizzazione sono redatti dall'ATS, dopo aver opportunamente raccolto, dalle Istituzioni scolastiche e formative, le richieste e le manifestazioni di interesse in merito al numero ed al tipo di percorsi – rivolti agli studenti – che ogni istituzione intende avviare.
5. Nella costituzione del Programma annuale di realizzazione relativo alla tipologia di operazioni B1, il soggetto attuatore dovrà prevedere nella distribuzione delle risorse un budget anche per l'avvio di percorsi formativi a favore degli operatori di orientamento. In particolare, il soggetto attuatore avrà cura di riservare alla formazione degli operatori (operazioni di tipologia B1d), B1e), B1f)) una percentuale variabile dal 20 al 35% delle risorse disponibili, salvo diversa indicazione da parte dell'Area. Nella stesura della parte del Programma relativa alla formazione degli operatori, il soggetto attuatore dovrà tener conto della programmazione regionale in materia di orientamento e di istruzione, nonché degli eventuali fabbisogni espressi dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e dalle Istituzioni scolastiche e formative.
6. Le attività previste dai Programmi annuali non possono avere avvio prima della formale approvazione dei Programmi stessi da parte dell'Area. All'Area compete anche l'approvazione delle eventuali ripresentazioni e modifiche ai Programmi stessi.

14.2 Seconda e terza annualità

1. Nella seconda e terza annualità con cadenza semestrale il soggetto attuatore elabora e sottopone all'approvazione dell'Area un elenco delle operazioni formative rivolte ai giovani (Operazioni di tipologia B1a), B1b), B1c), B2a), B2b), e B2c)) da realizzare nel semestre successivo. Tale elenco tiene conto delle richieste espresse dai responsabili delle strutture regionali di orientamento a seguito della stesura dei Programmi d'intervento nelle singole istituzioni scolastiche e formative nell'ambito del progetto Vision.
2. Le attività previste nell'elenco di cui al precedente capoverso 1 non possono essere avviate prima della formale approvazione dell'elenco da parte dell'Area. All'Area compete anche l'approvazione delle eventuali modifiche da apportare al suddetto elenco nell'arco del semestre.

2bis Per l'attuazione delle operazioni di tipologia B1c)bis e B2c)bis le Strutture regionali per il sostegno all'orientamento educativo, nell'ambito del Programma d'intervento elaborato con i singoli Istituti scolastici, raccolgono periodicamente dagli stessi l'elenco degli studenti potenzialmente interessati a beneficiare degli interventi. In base ai bisogni e alle caratteristiche degli studenti il soggetto attuatore, in collaborazione con le Strutture regionali per il sostegno all'orientamento educativo, individua i percorsi formativi più idonei da attivare e ne dà comunicazione alle istituzioni scolastiche al fine di concordarne l'avvio effettivo.

3. Per la realizzazione degli interventi relativi alla formazione degli operatori (Operazioni di tipologia B1d), B1e), B1f)), il soggetto attuatore avrà cura di riservare una percentuale variabile dal 20 al 35% delle risorse annualmente disponibili per le operazioni di tipologia B1, salvo diversa indicazione da parte dell'Area.
4. Viene richiesta la stesura di un Piano relativo alla formazione degli operatori di durata semestrale, nel quale il soggetto attuatore dovrà tener conto della programmazione regionale in materia di orientamento e di istruzione, nonché degli eventuali fabbisogni espressi dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e dalle Istituzioni scolastiche e formative.
5. Le attività previste nel Piano relativo alla formazione degli operatori di cui al precedente capoverso 4 non possono essere avviate prima della formale approvazione del Piano medesimo da parte dell'Area. All'Area compete anche l'approvazione delle eventuali modifiche da apportare al suddetto Piano nell'arco del semestre.

14.3 Disposizioni comuni alle annualità

1. Il soggetto attuatore concorda e realizza tutte le attività formative in partenariato con i servizi regionali di orientamento e con le istituzioni scolastiche e formative, singole o raggruppate in rete, interessate ad offrire i percorsi di cui al presente Avviso ai propri studenti e operatori. A tal fine, prima dell'avvio delle attività formative, il soggetto attuatore e l'istituto scolastico nel quale verranno realizzate le attività sono tenuti alla sottoscrizione di una intesa che disciplina i reciproci rapporti, riferiti alle figure professionali ed alle modalità di gestione delle attività. Tale intesa deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte dell'Area.
2. Ad avvenuto raggiungimento del numero di partecipanti previsti, il soggetto attuatore inserisce il percorso da avviare (edizione clone del prototipo) mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette all'Area il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e modifiche al sistema gestionale informativo. L'Area provvede all'assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
   Il modello deve essere inoltrato secondo le modalità indicate successivamente dall'Area; la trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo, salvo deroghe concesse dall'Area per specifiche situazioni. L'Area provvede alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa o seminariale, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.
3. Per la successiva gestione delle operazioni valgono le disposizioni di cui al Regolamento Formazione professionale ed alle Linee Guida.
4. La partecipazione ai percorsi formativi, previsti dal presente Avviso, è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e l'utente che prevedano un eventuale concorso finanziario, a qualunque titolo, da parte dell'utente medesimo.
5. Il soggetto attuatore nell'attuazione dei percorsi formativi deve implementare il "Sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di orientamento", utilizzando gli strumenti di monitoraggio proposti dalla Regione e inserendo i dati nel suddetto Sistema.
6. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente capoverso, costituisce grave inadempienza e può comportare la revoca dell'incarico ai sensi del paragrafo 17 "Revoca dell'incarico".

15 SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le operazioni formative devono realizzarsi presso le sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATS. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza del contributo.
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione con le adeguate motivazioni che ne determinino l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione/progetto, ma derivi da una diversa organizzazione che si renda opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione/progetto stesso, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, all'Area, utilizzando i modelli allo scopo definiti.

16 DELEGA DI PARTE DELLE ATTIVITÀ

1. In riferimento alle operazioni formative di cui al presente Avviso, è ammesso il ricorso alla delega a terzi di parte delle attività, per un importo massimo non superiore al 25% del costo complessivo dell'operazione. È vietata la subdelega.
2. Nel caso di ricorso alla delega, le spese del soggetto delegato sono giustificate attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Tali fatture devono riportare tutti gli elementi utili per consentire di collegare l'attività svolta con l'operazione oggetto di rendicontazione (riferimento contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento della prestazione, quantificazione della prestazione svolta in termini di ore/uomo o giornate/uomo).

17 REVOCA DELL'INCARICO

1. L'Area ha la facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta, qualora si registrino gravi inadempienze da parte dell'ATS rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso. In tale eventualità, l'Area provvede alla liquidazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili per le attività **concluse** alla data della revoca.
2. Con la presentazione della candidatura ogni soggetto proponente sottoscrive l'accettazione delle disposizioni di cui al capoverso 1.

18 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'UTENZA

1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti ai percorsi formativi di tipologia B1 previsti dal presente Avviso, è finanziata un'operazione di sostegno delle spese di trasporto dei partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso formativo.
2. Il costo massimo annuale ammissibile dell'operazione è di Euro 6.000,00.
3. Sono ammissibili le spese relative all'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
   a) mezzi pubblici di linea (autocorriere urbane ed extraurbane, treno limitatamente alla seconda classe);
   b) mezzi noleggiati dal soggetto proponente nel caso in cui sia dimostrata l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di linea in rapporto agli orari dei percorsi formativi e/o all'ubicazione della sede del centro di formazione. La situazione di inadeguatezza deve essere attestata dal rappresentante legale del soggetto proponente. Il costo ammissibile è riconducibile al costo del noleggio di un pullman alle tariffe di mercato.

19 GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni "percorsi formativi" (tipologie B1 e B2) e l'operazione "a carattere tecnico/amministrativo" (tipologia B3), di cui al presente Avviso, sono gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari .
2. E' gestita con modalità a costi reali l' operazione "Attività di sostegno all'utenza".
3. In entrambe le modalità il costo dell'operazione approvato a preventivo costituisce il limite massimo delle spese ammissibili a carico del POR FSE.

19.1 Operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari

19.1.1 Operazioni B1a), B1b), B2a), e B2b),

1. I percorsi rivolti agli studenti ed agli allievi dei percorsi di IeFP, di cui al paragrafo 8 capoverso 2 lett. a) e b) e al paragrafo 10 capoverso 3 lett. a), e b) del presente Avviso (Operazioni B1a), B1b), B2a), e B2b)) sono riconducibili

ad attività formative e sono gestite, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione **dell'"UCS 1 Formazione"**.

2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1: ora corso (euro 139,00) * n. ore attività

3. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.1.2 Operazioni B1c) e B2c)

1. I percorsi rivolti agli studenti ed agli allievi dei percorsi di IeFP, di cui al paragrafo 8 capoverso 2 lett. c) e al paragrafo 10 capoverso 3 lett. c) del presente Avviso (Operazioni B1c), e B2c) sono riconducibili ad attività formative e sono gestite, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione **dell'"UCS 21 Orientamento e seminari in azienda"**.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è, pertanto, determinato nel modo seguente:

UCS 21 ora corso (euro 83,00) * n. ore attività

3 Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.1.3 Operazioni B1d), B1e), B1f),

1. I percorsi rivolti agli operatori dell'orientamento, di cui al paragrafo 8 capoverso 3 lett. da d) ad f) del presente Avviso (Operazioni B1d), B1e), B1f)) sono riconducibili ad attività formative per laureati e sono gestite, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione **dell'"UCS 2 Formazione per laureati".**
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1: ora corso (euro 162,00) * n. ore attività

3. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.1.4 Progetti B1g)

1. Le attività di tutoraggio, previste nel progetto B1g), sono gestite attraverso l'applicazione dell'"**UCS 24- Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della scheda 1 C di Garanzia Giovani**".
2. Il costo complessivo del progetto è, pertanto, determinato nel modo seguente:

UCS 24 ora (euro 35,5) * n. ore impegno

3. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio. Il numero massimo di "ore impegno" imputabile come moltiplicatore al valore dell'"UCS24 ora" è pari a 20 ore.

4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.1.5 Operazione a carattere tecnico/amministrativo

1. L'operazione "a carattere tecnico/amministrativo" (Operazione B3) è gestita, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione dell'"**UCS 29- Attività di carattere tecnico/amministrativo".**
1. Il costo complessivo dell'operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 29: ora (euro 25) * n. ore di impegno previste

2. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio. **Si precisa che in fase di definizione del preventivo di spesa il numero di massimo di ore di impegno previste imputabile come moltiplicatore al valore dell'UCS25 risulta pari a 6480 ore complessive, suddivise in 2.160 ore per ciascuna annualità.**
3. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.1.6 Operazioni B1c)bis e B2c)bis

1. I percorsi rivolti agli studenti ed agli allievi dei percorsi di IeFP, di cui al paragrafo 8 capoverso 2 lett. c)bis e al paragrafo 10 capoverso 3 lett. d) del presente Avviso (Operazioni B1c)bis e B2d),) se realizzati <u>in modalità collettiva</u> sono riconducibili ad attività formative e sono gestite, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione dell'**"UCS 1 Formazione"**.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1: ora corso (euro 139,00) * n. ore attività

3. Se i percorsi formativi di cui al capoverso 1 sono realizzati in <u>modalità individuale</u> sono gestiti attraverso l'applicazione dell'**"UCS 7 Formazione permanente con modalità individuali"**, pari a Euro 99,00 ora corso.
4. Il costo complessivo di ogni percorso formativo di cui al precedente capoverso è, pertanto, determinato nel modo seguente:

UCS 7: ora corso (euro 99,00) * n. ore attività

5. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, in entrambe le modalità deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
6. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.1.7 Operazioni gestite con modalità a distanza

1. I percorsi formativi, di cui al paragrafo 8 e al paragrafo 10 del presente Avviso, a carattere collettivo e realizzati con la modalità a distanza sono gestiti attraverso l'applicazione dell'**"UCS 50 Formazione,** approvata con Delibera della Giunta regionale n. 678 del 8 maggio 2020.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 50: ora corso (euro 127,00) * n. ore attività

3. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

19.2 Operazioni gestite secondo la modalità a costi reali

1. Nella realizzazione delle operazioni secondo la modalità a costi reali, si applicano le disposizioni previste a tale proposito nel documento Linee Guida .
2. Nella predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione "Attività di sostegno all'utenza", prevista dal presente Avviso, si tiene conto che:
   a. la parte del costo complessivo relativa ai costi diretti viene imputata alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
   b. la parte del costo complessivo relativa agli eventuali costi indiretti e corrispondente al 15% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale viene imputata alla voce di spesa C0 – Costi indiretti. Si precisa che i costi diretti per il personale risultano dalla voce di spesa B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.
3. Eventuali decurtazioni al costo complessivo esposto a rendiconto apportate dall'Area a valere sui costi diretti per il personale determinano una corrispondente decurtazione percentuale dei costi indiretti che devono mantenere una quantificazione pari al 15% dei costi diretti per il personale.
4. I costi indiretti sono dichiarati su base forfettaria, in misura pari al 15% dei costi diretti per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013.
5. I costi diretti sono gestiti secondo la modalità a costi reali e vengono imputati nell'ambito delle voci di spesa indicate nella sottostante tabella e nel rispetto di quanto indicato nella colonna "Note". Di seguito viene data descrizione delle operazioni previste dal presente Avviso che si realizzano a costi reali.
6. L'operazione "Attività di sostegno all'utenza" prevede il rimborso delle spese di trasporto dei partecipanti ai laboratori. Nell'ambito della quota finanziaria prevista, i costi ammissibili per la realizzazione di tale attività, che risulta essere di pertinenza e connessa all'operazione percorsi formativi sono i seguenti:

Voce di spesa		**Note**
B2.4	Attività di sostegno all'utenza.	Spese di trasporto sostenute dai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del Laboratorio.
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.	Fino ad un massimo del 10% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti.	In misura pari al 15% della somma dei costi diretti per il personale (B4.3).

20 RENDICONTAZIONE

20.1 Rendicontazione delle operazioni "Percorsi formativi" e "a carattere tecnico amministrativo"

1. Il soggetto attuatore deve presentare **annualmente** all'Area (via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano) la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni. La suddetta documentazione, inerente le operazioni concluse nella prima, seconda e terza annualità progettuale di

riferimento, dovrà essere presentata rispettivamente entro il **31 marzo 2020, il 31 marzo 2021 ed il 31 marzo 2022**. La documentazione inerente le operazioni avviate dopo il 1° gennaio 2022 dovrà essere presentata entro il **31 marzo 2023** se concluse entro il 31 dicembre 2022 ed **entro il 30 settembre 2023** se concluse entro il 30 giugno 2023. Qualora i termini sopraindicati ricadano in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. Per quanto concerne le operazioni "Percorsi formativi", la documentazione da presentare è quella prevista dall'art. 17 del Regolamento Formazione professionale.

3. La documentazione da presentare per l'operazione "a carattere tecnico amministrativo" consiste nei *timesheet* del personale impiegato nell'attuazione della medesima.

20.2 Rendicontazione dell'operazione "Attività di sostegno all'utenza"

1. Il soggetto attuatore deve presentare **annualmente** all'Area (via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano) la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni. La suddetta documentazione, inerente le operazioni concluse nella prima, seconda e terza annualità progettuale di riferimento, dovrà essere presentata rispettivamente entro il **31 marzo 2020, il 31 marzo 2021 ed il 31 marzo 2022**. La documentazione inerente le operazioni avviate dopo il 1° gennaio 2022 dovrà essere presentata entro il **31 marzo 2023** se concluse entro il 31 dicembre 2022 ed entro il **30 settembre 2023** se concluse entro il 30 giugno 2023. Qualora i termini sopraindicati ricadano in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La documentazione da presentare è quella prevista dall'art. 16 del Regolamento Formazione professionale.

21 FLUSSI FINANZIARI

1. Per le operazioni "Percorsi formativi" e l'operazione "a carattere tecnico amministrativo", di cui al presente Avviso, i flussi finanziari da parte dell'Area nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso **due fasi, con riferimento a ciascuna annualità**:

   a) ad avvenuto avvio del primo clone dei percorsi formativi o della prima ora di attività a carattere tecnico amministrativo, il soggetto attuatore può richiedere un'**anticipazione**, fino all'85% della disponibilità finanziaria complessiva per l'annualità in corso rispettivamente per quanto concerne i percorsi formativi (Operazioni B1 e B2) e l'operazione a carattere tecnico amministrativo (Operazione B3), così come indicato al paragrafo 4 capoverso 3.

   b) l'erogazione del **saldo**, pari alla differenza tra il costo ammesso a rendiconto e l'anticipo erogato, avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto annuale inerente le operazioni percorsi formativi e a carattere tecnico/amministrativo di cui al paragrafo 20.1, ad avvenuta verifica della documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle operazioni.

2. Per le operazioni " Attività di sostegno all'utenza" non è prevista l'erogazione di un'anticipazione e i saldi, corrispondenti alle somme ammesse a rendiconto, verranno erogati entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, di cui al precedente paragrafo 20.2, ad avvenuta verifica del stesso.

3. L'anticipazione deve essere coperta da **fideiussione** bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.

4. L'erogazione dei contributi resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità.

22 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare i destinatari attraverso una specifica scheda informativa circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Inoltre, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea – Fondo sociale europeo	Repubblica Italiana
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 	FSE in Friuli Venezia Giulia

3. Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.

23 PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Area richiede al soggetto attuatore di dedicare una particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età e disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.

2. **Parità tra uomini e donne.** La Regione, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente Avviso, l'Area intende promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate. Il soggetto attuatore è chiamato, pertanto, a valorizzare tutti gli aspetti i, che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate. Inoltre, nelle attività di pubblicizzazione il soggetto attuatore deve aver cura di evidenziare gli elementi che favoriscono il più ampio coinvolgimento delle donne nella fruizione delle operazioni formative.

24 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti all'Area saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di

cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi.

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
   - il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

25 ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
   Struttura regionale attuatrice:
   Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Area istruzione, formazione e ricerca.
   via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste
   tel. 040/3775206 fax 040/3772856
   indirizzo mail: orientamento@regione.fvg.it
   indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
   Responsabile del procedimento
   Vice Direttore centrale dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it
   Responsabili dell'istruttoria
   dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI – tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it
   dott.ssa Francesca SAFFI - tel. 040/3772851; e-mail francesca.saffi@regione.fvg.it
   Referente del programma
   dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI

   a) per la redazione dell'Avviso e la procedura amministrativa di concessione, dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI
   b) per la procedura contabile, sig. Daniele OTTAVIANI;
   c) per la procedura di rendicontazione e per i controlli, dott.ssa Alessandra ZONTA.

   Il referente del programma specifico, a cui rivolgersi per ogni quesito, è la dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI. Copia integrale del presente Avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it *lavoroformazione/formazione*

2. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

26 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato per il 31 marzo 2024.

Il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca
dott.ssa Ketty Segatti

FIRMATO DIGITALMENTE

22_51_1_DDS_RIC_FSE_28736_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2022, n. 28736

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò - presentate nel mese di novembre 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", decreto legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020 n.77;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 2052/LAVFORU dell'11 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 25 marzo 2020, modificato con i decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14182/LAVFORU del 22 maggio 2020, e n. 15988/LAVFORU dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività di formazione manageriale individualizzata" nell'ambito dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione d'impresa;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 3 - Catalogo della formazione manageriale individualizzata sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
687.000,00	417.000,00	270.000,00

PRECISATO che il Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò, che integra il già costituito Catalogo della formazione manageriale di Imprenderò, è costituito da tre tipologie di prototipi formativi rispettivamente denominati "Formazione manageriale innovazione", "Formazione manageriale S3" e "Formazione manageriale - leadership femminile";
VISTO il decreto n. 18317/LAVFORU del 9 luglio 2020, con il quale sono stati approvati 14 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò - presentati entro il 5 giugno 2020, di cui 6 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale innovazione", 6 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale S3" e 2 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale - leadership femminile";
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti in una delle seguenti categorie di destinatari: priorità d'investimento 8 i e 8 iv;
RICHIAMATO il decreto n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, con il quale, è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8 iv - dal Catalogo della formazione manageriale al Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
487.000,00	417.000,00	70.000,00

RICHIAMATO il decreto n. 19943/GRFVG del 2 novembre 2022, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di ottobre 2022, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
391.168,00	332.256,00	58.912,00

VISTE le operazioni clone relative al Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate nel mese di novembre 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 9 operazioni per complessivi euro 7.128,00, di cui 5 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale innovazione" per complessivi euro 3.960,00, 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i -tipologia "Formazione manageriale S3" per complessivi euro 792,00 e 3 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv - tipologia "Formazione Manageriale-leadership femminile" per complessivi euro 2.376,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
384.040,00	327.504,00	56.536,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di novembre 2022 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 9 operazioni per complessivi euro 7.128,00, di cui 5 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale innovazione" per complessivi euro 3.960,00, 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i -tipologia "Formazione manageriale S3" per complessivi euro 792,00 e 3 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv - tipologia "Formazione Manageriale-leadership femminile" per complessivi euro 2.376,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A3FMI8I Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA COMMERCIALE	FP2222740201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA EFFICIENTE	FP2222740202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA EFFICIENTE	FP2224030701	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA EFFICIENTE	FP2225866401	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA RESPONSABILE	FP2227438401	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		3.960,00	3.960,00		
			Totale		3.960,00	3.960,00		

FSCA3FMI8IS3 Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA - 8.I S3 - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_S3_MODULO GENERALE	FP2224927001	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		792,00	792,00		
			Totale		792,00	792,00		

FSC-A3FMI8IV Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVID. - LEADERSHIP FEMMINILE - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP

1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_LEADERSHIP FEMMINILE_EMPOWERMENT	FP2222740203	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_LEADERSHIP FEMMINILE_EMPOWERMENT	FP2225866402	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_LEADERSHIP FEMMINILE_EMPOWERMENT	FP2227438402	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		2.376,00	2.376,00		
			Totale		2.376,00	2.376,00		
			Totale con finanziamento		7.128,00	7.128,00		
			Totale		7.128,00	7.128,00		

22_51_1_DDS_RIC_FSE_28737_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2022, n. 28737

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 4 - Sostegno alle imprese neo costituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di novembre 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", decreto legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n.34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";

VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;

VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;

VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;

VISTO il decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 1° aprile 2020, modificato con decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14183/LAVFORU del 22 maggio 2020 e n. 15988/LAVFORU dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività di assistenza online";

PRECISATO che le attività dell'Area 4 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	320.000,00
8 iv	240.000,00
Totale	560.000,00

PRECISATO che le attività di cui all'Area 4 si suddividono in due tipologie

- attività consulenziale
- assistenza on-line;

EVIDENZIATO altresì che l'attività di prestazione consulenziale ha come oggetto dieci aree tematiche elencate nelle Direttive, e il soggetto attuatore deve presentare un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d'investimento 8i e un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d'investimento 8iv;

VISTO il decreto n. 19514/LAVFORU del 21 agosto 2020, con il quale sono stati approvati 20 prototipi relativi all'Area 4 - Attività consulenziali, di cui 10 prototipi formativi - priorità d'investimento 8i, e 10 prototipi formativi - priorità d'investimento 8iv;

VISTO il decreto n. 19944/GRFVG del 2 novembre 2022, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di ottobre 2022, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 4 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	56.048,00
8 iv	118.676,00
Totale	174.724,00

VISTE le operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di novembre 2022;

RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;

RITENUTO di approvare i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 operazioni clone, rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 7.840,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	56.048,00
8 iv	110.836,00
Totale	166.884,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di novembre 2022, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 operazioni clone, rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 7.840,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A4AS8IV Cloni

FSC - AREA 4 - ATTIVITA' CONSULENZIALI - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	MARKETING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2222538201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	ACCESSO AL CREDITO E CROWDFUNDING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2222538202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2222538203	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	MARKETING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2223832901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2224867401	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	784,00	784,00	APPROVATO	D87H18000570009
6	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2224867402	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
7	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2225157501	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
8	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2227427301	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	784,00	784,00	APPROVATO	D87H18000570009
9	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2227427302	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
10	ACCESSO AL CREDITO E CROWDFUNDING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2227427303	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009

Totale con finanziamento	7.840,00	7.840,00
Totale	7.840,00	7.840,00
Totale con finanziamento	7.840,00	7.840,00
Totale	7.840,00	7.840,00

22_51_1_DDS_RIC_FSE_28738_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 6 dicembre 2022, n. 28738

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò - presentate in data 31 ottobre 2022 e nel mese di novembre 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;
VISTO l'Accordo sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", decreto legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77;
CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);
CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:
a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;
b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;
VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a

costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;
VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 7370/LAVFORU del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2018, modificato con decreti n. 8874/LAVFORU del 9 ottobre 2018, n.2547/LAVFORU del 18 marzo 2019, n. 11458/LAVFORU del 4 ottobre 2019, n. 14949/LAVFORU del 4 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per il soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa";
PRECISATO che le attività dell'Area 3 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	1.390.000,00
8 ii	1.494.000,00
8 iv	900.000,00
Totale	3.784.000,00
	Almeno 10% Area montana

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
1.203.775,00	355.415,00	753.037,00	95.323,00

PRECISATO che il Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò è costituito da sei prototipi formativi che sviluppano un percorso formativo individuale;
VISTO il decreto n. 12198/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale sono stati approvati 18 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò - presentati entro l'11 ottobre 2019, di cui 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8i, 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8ii, e 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8iv;
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti in una delle seguenti categorie di destinatari: priorità d'investimento 8 i, 8ii e 8 iv;
RICHIAMATO il decreto n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, con il quale è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8iv - dal Catalogo della formazione manageriale al Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan;
RICHIAMATO il decreto n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021, con il quale è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8ii - dal Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii;
EVIDENZIATO che, a seguito dei citati decreti n.4655/LAVFORU/2021, e n. 5447/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
1.203.775,00	355.415,00	553.037,00	295.323,00

RICHIAMATO il decreto n. 20264/GRFVG del 4 novembre 2022, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di ottobre 2022, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
452.147,00	8.499,00	424.733,00	18.915,00

RICHIAMATO il decreto n. 19945/GRFVG del 02 novembre 2022, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di ottobre 2022;
RILEVATO che, per un problema informatico in fase di protocollazione, l'operazione clone relativa al Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò, codice FP22223272 presentata in data 31 ottobre 2022, non è stata inserita nel sopracitato decreto n. 19945/GRFVG del 02 novembre 2022;
RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione dell'operazione clone codice FP22223272, con il presente decreto;
VISTE le operazioni clone relativa al Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate nel mese di novembre 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 27 operazioni clone per complessivi euro 21.384,00, di cui 8 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 6.336,00, 3 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8ii per complessivi euro 2.376,00 e 16 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 12.672,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
430.763,00	2.163,00	422.357,00	6.243,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore in data 31 ottobre 2022 e nel mese di novembre 2022 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 27 operazioni clone per complessivi euro 21.384,00, di cui 8 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 6.336,00, 3 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8ii per

complessivi euro 2.376,00 e 16 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 12.672,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A3FBP8I Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2222327201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2222528203	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2222528202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2222528201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2222740301	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
6	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2224939901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
7	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2225866602	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
8	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2225866601	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		6.336,00	6.336,00		
			Totale		6.336,00	6.336,00		

FSC-A3FBP8II Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.II - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2222327202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.LE	FP2222528204	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2222528205	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		2.376,00	2.376,00		
			Totale		2.376,00	2.376,00		

FSC-A3FBP8IV Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2222327203	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.LE	FP2222528208	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2222528206	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2222528207	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2222528209	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
6	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2222740302	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
7	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2222740303	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
8	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2224939904	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
9	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.LE	FP2224939906	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009

10	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2224939907	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
11	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2224939905	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
12	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.I.F.	FP2224939903	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
13	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2224939902	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
14	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2225168401	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
15	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.I.F.	FP2225866603	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
16	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2225866604	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		12.672,00	12.672,00		
			Totale		12.672,00	12.672,00		
			Totale con finanziamento		21.384,00	21.384,00		
			Totale		21.384,00	21.384,00		

22_51_1_DDS_RIC_FSE_29060_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 7 dicembre 2022, n. 29060

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Programma specifico 7/15, Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - Imprenderò-. Piano di sviluppo e Coesione (PSC). Spostamento risorse finanziarie dall'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Coaching - priorità d'investimento 8ii - all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii -. Spostamento risorse finanziarie dall'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Coaching - priorità d'investimento 8i - all'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan - priorità d'investimento 8i-.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione Autonoma FVG, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito PPO 2015;

PRESO ATTO che il PPO 2015 prevede la realizzazione del Programma Specifico 7/2015 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - a valere sull'Asse 1 - Occupazione- del POR FSE con una disponibilità finanziaria pari ad euro 4.800.000,00, di seguito IMPRENDERO' [in] FVG;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'08 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, del 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un unico soggetto per la realizzazione del Progetto Imprenderò;

PRESO ATTO che il sopracitato Avviso prevede che le attività si realizzino sulle seguenti Aree:

- Area 1- Promozione e comunicazione
- Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università
- Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa
- Area 4 - Sostegno alle imprese recentemente costituite;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID - 19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non

più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

- risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i. o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;
- nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014 - 2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

CONSIDERATO che il predetto Accordo definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019, per un importo complessivo di euro 48.090.000,00;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332, del 5 marzo 2021, con la quale, in attuazione del richiamato Accordo, il programma specifico 7/15 Progetto Imprenderò è sottratto alla programmazione del POR FSE per confluire nel Piano di sviluppo e coesione (PSC);

VISTO il decreto 4688/LAVFORU, del 05 giugno 2018, con il quale è stata disposta la concessione del contributo di euro 4.800.000,00 a favore dell'operatore AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. S.I.S.S.I. 2.0 - per la realizzazione del Progetto Imprenderò;

VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n. 4656/LAVFORU del 3 maggio 2021 e n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021 con i quali è stato modificato l'Avviso;

VISTO il decreto n. 6122/ LAVFORU del 17 luglio 2018 con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla sopracitata A.T.I. e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM relativamente alle attività in senso stretto;

PRESO ATTO che il paragrafo 5, capoverso 6 del richiamato Avviso prevede che "successivamente alla selezione delle candidature ed alla individuazione di quella affidataria, la Struttura Attuatrice provvede alla emanazione di specifiche Direttive al Soggetto Attuatore che forniscono le regole di funzionamento del Progetto";

VISTO il decreto 7369/LAVFORU, del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione n. 37 del 12 settembre 2018, successivamente modificato con i decreti n. 14129 del 21 novembre 2019, n. 540/LAVFORU del 26 gennaio 2021, n. 6749/LAVFORU del 7 luglio 2021, n. 13228/LAVFORU del 24 novembre 2021 e n. 5276/GRFVG del 30 giugno 2022, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per il Soggetto Attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università";

VISTO il decreto n. 7370/LAVFORU del 28 agosto 2018 e successivamente modificato con i decreti n. 8874/LAVFORU del 9 ottobre 2018, n. 2547/LAVFORU del 18 marzo 2019, n. 11458/LAVFORU del 4 ottobre 2019 e n. 14949/LAVFORU del 4 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per il Soggetto Attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa -";

VISTO il decreto n. 19330/LAVFORU del 17 agosto 2020 "Approvazione progetto presentato a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativo all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - selezione del business plan - scadenza 30 giugno 2020", con il quale è stato approvato e finanziato un progetto relativo all'Area 3 - Selezione del business plan - priorità di investimento 8i - per complessivi euro 99.900,00, importo, pertanto, a valere sulla dotazione finanziaria iniziale della predetta Area 3 e priorità, catalogo della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan;

PRESO ATTO che le attività dell'Area 2 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità di investimento	Azione	Area 2 Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università
8ii	8.1.7	216.000,00
	TOTALE	216.000,00

VISTO il decreto n. 5447/LAVFORU, del 3 giugno 2021, con il quale si è provveduto ad incrementare di euro 200.000,00 la sopraindicata dotazione finanziaria iniziale, portando la disponibilità economica complessiva dell'Area 2 ad euro 416.000,00, a seguito della richiesta pervenuta con nota prot. n. 299, del 1 giugno 2021, da parte del soggetto capofila AD FORMANDUM;

EVIDENZIATO che il Soggetto Attuatore sottoscrive appositi accordi con gli istituti coinvolti e deve presentare, ad avvenuta sottoscrizione di ciascun accordo, il pertinente progetto inerente la priorità di investimento 8ii;
VISTO il decreto 5276/GRFVG del 30 giugno 2022 che ha prorogato i termini di presentazione dei progetti, di conclusione e di rendicontazione delle attività rispettivamente al 31 dicembre 2022, all' 11 febbraio 2023 e al 12 aprile 2023, a seguito della richiesta di data 28 giugno 2022 pervenuta da parte del soggetto capofila AD FORMANDUM;
VISTO il decreto n. 23721/GRFVG, del 21 novembre 2022, con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti relativi all'Area 2 ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 2 - priorità di investimento 8ii - ammontano complessivamente ad euro 4.330,54;
PRESO ATTO che le attività dell'Area 3 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità di investimento	Azione	Area 3 Percorsi integrati per la creazione d'impresa
8i	8.5.3	1.390.000,00
8ii	8.1.7	1.494.000,00
8iv	8.2.5	900.000,00
	TOTALE	3.784.000,00
		Almeno 10% Area montana

EVIDENZIATO che a seguito del citato decreto n. 5447/LAVFORU, del 3 giugno 2021, " Spostamento risorse finanziarie disponibili dall'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità di investimento 8ii - Catalogo della formazione imprenditoriale e individualizzata per l'accompagnamento al business plan - all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità di investimento 8ii -" la dotazione finanziaria dell'Area 3 si è ridotta di euro 200.000,00 giungendo ad un importo complessivo pari ad euro 3.584.000,00;
RICHIAMATA la nota Prot. n. 780/2022/CN, del 01 dicembre 2022, acquisita a protocollo interno n. GRFVG-GEN-2022-289614-A del 5/12/2022 con la quale il capofila dell'A.T.I. SISSI 2.0 - AD FORMANDUM - manifesta la necessità di incrementare di euro 100.000,00 la dotazione finanziaria iniziale dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, pari ad euro 416.000,00, a fronte di un rilevante interesse da parte degli istituti scolastici superiori, del sistema Effe.Pi. e dell'Università per l'organizzazione e la realizzazione dei seminari informativi e di ridurre, di pari valore, la disponibilità finanziaria dell'Area 3, priorità d'investimento 8ii, relativa al Coaching, pari ad euro 522.438,00 la quale risulta essere superiore rispetto alle richieste effettive provenienti dall'utenza giovani;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili nell'Area 2, priorità di investimento 8ii, pari ad euro 4.330,54 risultano essere non sufficienti a coprire le numerose richieste da parte dell'utenza sopra citata;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di ridurre le richiamate risorse finanziarie dell'AREA 3, priorità d'investimento 8ii, relative al Coaching, di 100.000,00 euro e di aumentare, di pari importo, le risorse finanziarie dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, come qui di seguito rappresentato:

Priorità di investimento		**Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa -**				
	Accoglienza	Formazione imprenditoriale e individualizzata	Coaching	Formazione manageriale	Valutazione Business plan	Totale
8ii	160.460,00	553.037,00	522.438,00	0	0	1.235.935,00
Riduzione			100.000,00			100.000,00
Risorse finanziarie			422.438,00			1.135.935,00

Area 2 Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università		
Priorità d'investimento	Azione	
8ii	8.1.7	416.000,00
	Aumento	100.000,00
	Totale risorse finanziarie	516.000,00

DATO ATTO che, a seguito dello spostamento delle risorse, descritto sopra, la disponibilità finanziaria all'interno dell'Area 2, priorità di investimento 8ii, pari ad euro 516.000,00 è funzionale al soddisfacimento delle richieste pervenute;
RICHIAMATA la nota Prot. n. 780/2022/CN, del 01 dicembre 2022, acquisita a protocollo interno n. GRFVG-GEN-2022-289614-A del 5/12/2022 con la quale il capofila dell'A.T.I. SISSI 2.0 - AD FORMANDUM - manifesta la necessità di incrementare di euro 220.000,00 la dotazione finanziaria iniziale dell'Area 3, priorità d'investimento 8i, Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individua-

lizzata per l'accompagnamento al business plan, pari ad euro 355.415,00, a fronte di una disponibilità economica residua insufficiente a coprire le numerose richieste da parte dell'utenza e di ridurre, di pari valore, la disponibilità finanziaria dell'Area 3, priorità d'investimento 8i, relativa al Coaching, pari ad euro 447.811,00 la quale risulta essere superiore rispetto alle richieste effettive;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie attualmente disponibili nell'Area 3, priorità di investimento 8i, Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan sono pari ad euro 2.163,00, importo non sufficiente per il soddisfacimento delle richieste pervenute;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di ridurre le richiamate risorse finanziarie dell'AREA 3, priorità d'investimento 8i, relative al Coaching, di 220.000,00 euro e di aumentare, di pari importo, a fronte di un rilevante fabbisogno finanziario, le risorse economiche dell'Area 3, priorità d'investimento 8i, Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan, come qui di seguito rappresentato:

Priorità di investimento	**Area 3 - Percorsi Integrati per la creazione di impresa -**				
	Accoglienza	Formazione imprenditoriale e individualizzata	Coaching	Formazione manageriale	Totale
8i	79.875,00	355.415,00	447.811,00	417.000,00	1.300.101,00
Aumento		220.000,00			
Riduzione			220.000,00		
Risorse finanziarie	79.875,00	575.415,00	227.811,00	417.000,00	1.300.101,00

DATO ATTO che, a seguito dello spostamento delle risorse, descritto sopra, la disponibilità finanziaria all'interno dell'Area 3, priorità di investimento 8i, catalogo della formazione imprenditoriale e individualizzata per l'accompagnamento al business plan, pari ad euro 575.415,00 è funzionale al soddisfacimento delle richieste pervenute;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. Del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1° agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa è approvata la riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - relative al Coaching- nella priorità d'investimento 8ii, di importo pari ad euro 100.000,00 ed è approvato l'aumento, di pari valore, delle risorse finanziarie disponibili nella priorità d'investimento 8ii relative all' Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università.
2. Per effetto di quanto al punto 1, la disponibilità finanziaria, nella priorità d'investimento 8ii, dell'Area 3, relative al Coaching, ammonta ad euro 422.438,00.
3. Per effetto di quanto al punto 1, la disponibilità finanziaria, nella priorità d'investimento 8ii, dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - ammonta ad euro 516.000,00.
4. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - relative al Coaching - nella priorità d'investimento 8i, di importo pari ad euro 220.000,00 ed è approvato l'aumento, di pari valore, delle risorse finanziarie disponibili nell'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan - nella priorità d'investimento 8i.

5. Per effetto di quanto al punto 4, la disponibilità finanziaria dell'Area 3, relativa al Coaching, nella priorità d'investimento 8i, ammonta ad euro 227.811,00.
6. Per effetto di quanto al punto 4, la disponibilità finanziaria dell'Area 3- Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan - nella priorità d'investimento 8i, ammonta ad euro 575.415,00.
7. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 dicembre 2022

SEGATTI

22_51_1_DDS_RIC_FSE_29061_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 7 dicembre 2022, n. 29061

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di novembre 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 24626/GRFVG del 23 novembre 2022, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di novembre 2022, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.553.335,32	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di novembre 2022;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, modificato da ultimo con decreto n. 5489/LAVFORU del 7 giugno 2022, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di novembre 2022, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 6 dicembre 2022;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di novembre 2022 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 1 parte integrante);

PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione e dal sopraccitato "Allegato 1 parte integrante" emerge che, dei 9 progetti formativi di tirocinio presentati, 7 progetti sono stati valutati positivamente e sono approvabili, mentre 2 progetti sono stati valutati negativamente e non sono approvabili;
CONSIDERATO pertanto che l'Allegato 1, parte relativa a "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento", determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 13.800,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.539.535,32	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di novembre 2022, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (Allegato 1 parte integrante);

- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (Allegato 1 parte integrante);

2. L'Allegato 1, parte relativa a "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 13.800,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'"Allegato 1 parte integrante", viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 dicembre 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20220250609001	Tirocinio in ASSISTENTE VETERINARIO - G.D.	Tirocini	2.200,00 €	17/11/2022	N° 250609
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20220260707001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	Tirocini	1.800,00 €	22/11/2022	N° 260707
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20220263031002	TIROCINIO IN ACCOGLIENZA CLIENTI SALONE ACCONCIATURE	Tirocini	1.800,00 €	23/11/2022	N° 263031
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20220263196001	Tirocinio in TECNICO MUSEALE - G.C.	Tirocini	2.200,00 €	23/11/2022	N° 263196
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220268094001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO DEL DISEGNO TECNICO	Tirocini	1.800,00 €	25/11/2022	N° 268094
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220268113001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONTABILITA'	Tirocini	1.800,00 €	25/11/2022	N° 268113
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20220277360001	Tirocinio in ADDETTA ALLA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE - I.P.	Tirocini	2.200,00 €	29/11/2022	N° 277360

Totale progetti : 7 **13.800,00 €**

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO NON APPROVATI

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Data protocollo	Nro. protocollo	Motivazione
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20220250627001	TIROCINIO IN REGISTRAZIONE CONTABILITA' SEMPLIFICATA E ORDINARIA	Tirocini	17/11/2022	N° 250627	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB ISONTINO (GO)	FP20220258756001	TIROCINIO IN COMMESSO DI NEGOZIO	Tirocini	22/11/2022	N° 258756	Coerenza dell'operazione: NO Congruenza finanziaria: SI

Totale progetti : 2 **0,00 €**

Pagina 2 di 2

22_51_1_DDS_RIC_FSE_29412_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 12 dicembre 2022, n. 29412

Attività di formazione professionale finanziate con fondi pubblici. Sospensione della decorrenza dei termini di presentazione della modulistica di attuazione e conclusione, dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche delle operazioni nel periodo dal 21 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale del 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

VISTO il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, approvato con DPReg. n.0140/Pres./2017;

VISTO il “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)”, emanato con DPReg n. 203/ Pres./2018 e successive modifiche e integrazioni;

EVIDENZIATO che tale regolamento prevede termini per la presentazione della modulistica di attuazione (comunicazione di avvio attività/corso, delle modifiche che intervengono nonché per la comunicazione di esame finale e fine attività/fine corso);

RICORDATO che nel settore della formazione professionale vengono emanati avvisi per la presentazione, la valutazione e la realizzazione di operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata e con altri fondi pubblici;

EVIDENZIATO che gli avvisi definiscono, tra l’altro, i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, dei rendiconti delle spese sostenute ovvero delle relazioni tecnico fisiche delle operazioni, e precisato che tali termini sono mobili, in quanto generalmente fissati in sessanta giorni dalla conclusione dell’attività in senso stretto;

CONSIDERATO che il periodo natalizio, durante il quale gli enti di formazione chiudono le sedi per la sospensione delle lezioni che seguono un calendario analogo a quello scolastico, comporta oggettive e diffusa difficoltà a rispettare i termini di cui si tratta;

RAVVISATA l’opportunità di sospendere, nel periodo dal 21 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, la decorrenza dei termini per la presentazione della modulistica relativa all’attuazione e conclusione, dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche relativi a tutte le operazioni finanziate con il PR FSE+ 2021/27, con il Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020 con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata ed a tutte le operazioni finanziate con fondi pubblici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n.1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU

del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è sospesa, nel periodo dal 21 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, la decorrenza dei termini per la presentazione della modulistica relativa all'attuazione e conclusione, dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche relativi a tutte le operazioni finanziate con il PR FSE+ 2021/2027, con il Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata ed a tutte le operazioni finanziate con fondi pubblici.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 dicembre 2022

SEGATTI

22_51_1_DDS_VAL AMB_28739_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 6 dicembre 2022, n. 28739

DLgs. 152/2006 - art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui al decreto SVA numero n. 22707 del 16 novembre 2022 (SCR/1918) - Proponente: TAL-OIL Società per l'oleodotto transalpino Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 28 relativo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006 pubblicata sul BUR n. 37 di data 15 settembre 2021;
VISTO il decreto del direttore n. 22707 del 16 novembre 2022 e la condizione ambientale ivi prevista;
VISTA l'istanza pervenuta in data 23 novembre 2022 presentata dalla società TAL-OIL Società per l'oleodotto transalpino spa per l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale contenuta nel decreto di compatibilità ambientale di cui all'oggetto;
VISTA la nota prot. 265157 dd. 24 novembre 2022 con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento;
VISTA la documentazione trasmessa dal proponente in allegato alla citata istanza e integrata in data 25 novembre 2022 (prot 267612);
VISTI i pareri di ETPI (nota prot 4451 del 27.11.2022) che ritiene che la documentazione trasmessa dal proponente dia corretta ottemperanza alla condizione ambientale del citato Decreto, e del Servizio difesa suolo (nota prot 286606 del 02.12.2022) che rileva che la condizione ambientale non comporta mopodifiche progettuali rilevanti ai fini idraulici e comunica il proprio nulla osta;
RITENUTO, per il fatto che il proponente, nella documentazione trasmessa, ha dettagliato le modalità operative e dato evidenza di come viene tenuto conto delle prescrizioni ed indicazioni riportate nel parere espresso da ETPI (prot. n. 3702 del 03.10.2022) nell'ambito della procedura di screening, che la condizione ambientale sia stata correttamente ottemperata;
RITENUTO pertanto che la verifica di ottemperanza della condizione ambientale in oggetto si sia conclusa positivamente;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, di concludere positivamente la verifica della condizione ambientale del decreto n. 22707 del 16 novembre 2022, attestando che la stessa risulta ottemperata ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 1361/2021;

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 6 dicembre 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AD INTERIM:
CELLA

22_51_1_DPO_IMP RIF_28550_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 5 dicembre 2022, n. 28550/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Agrituristica Lignano Srl - Autorizzazione unica per il ripascimento dell'arenile presso Camping Punta Spin in Comune di Grado (GO), mediante operazione R10 di recupero morfologico ambientale - Modifica del cronoprogramma degli interventi.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società AGRITURISTICA LIGNANO S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla modifica del cronoprogramma degli interventi di ripascimento dell'arenile presso Camping Punta Spin in comune di Grado mediante operazione R10 di recupero morfologico ambientale con rifiuti non pericolosi (sabbia derivante da operazioni di vagliatura e pulizia dei rifiuti spiaggiati), come nel seguito in sintesi descritto:
- mc 500 entro gennaio 2023;
- mc 1000 entro dicembre 2023, con esclusione delle attività nel periodo maggio/settembre;
- mc 1000 entro dicembre 2024, con esclusione delle attività nel periodo maggio/settembre;
- mc 1000 entro dicembre 2025, con esclusione delle attività nel periodo maggio/settembre.

(omissis)

Trieste, 5 dicembre 2022

BIRTIG

22_51_1_DGR_1897_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 1897

PNRR- Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. DLgs. 50/2016, art. 5, comma 6. Schema di Accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Anpal per la realizzazione della riforma ALMP's e formazione professionale. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti);
VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTI gli "Operational Arrangements" relativi al PNRR dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'mministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge 77/2021;
VISTA la Missione 5 - Componente 1- Riforma 1 - Intervento 1. "ALMP's e formazione professionale" del PNRR, con risorse complessive pari a euro 4.400.000.000,00, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021 (Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)), pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021, che provvede anche al riparto delle risorse destinare alle regioni, alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di 14.344.000,00 euro;
VISTO il decreto legge 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare l'art. 10, comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTE le circolari della Ragioneria generale dello Stato (RGS) relative all'attuazione del PNRR, ed in particolare:
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR) e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
- la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH));
- la Circolare n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/ Target;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR;
- la Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
- la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
- la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr;
VISTA la propria deliberazione 1 aprile 2022, n. 467, con cui, a seguito della valutazione di coerenza del Piano regionale con il Programma nazionale GOL comunicata dal Commissario straordinario ANPAL con nota prot. 4026 del 25 marzo 2022, è stato approvato in via definitiva il Piano attuativo regionale della

Regione Friuli Venezia Giulia del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL FVG);
RITENUTO di poter concorrere al conseguimento delle finalità del PNRR, Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 mediante la sottoscrizione di un accordo tra l'Unità di Missione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli interventi PNRR, ANPAL e la Regione Friuli Venezia Giulia, diretto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e la ripartizione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;
TENUTO CONTO degli esiti degli incontri bilaterali intervenuti fra Unità di missione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
VISTO lo schema di Accordo trasmesso dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, nel rispetto delle vigenti normative e che si rende opportuno, pertanto, disciplinare gli aspetti della collaborazione di cui trattasi;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare lo schema di "Accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 50/2016 per la realizzazione della riforma ALMP's e formazione professionale" nel testo allegato quale parte sostanziale e integrante alla presente deliberazione, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1"ALMP's e formazione professionale";
2. di autorizzare la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ad apportare al testo dell'Accordo di cui al punto 1 le eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie;
3. di incaricare il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a sottoscrivere con i soggetti interessati l'Accordo di cui al punto 1;
4. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: GASPARI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 Componente 1

Riforma 1.1

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE della riforma ALMP's e formazione professionale

TRA

L'Amministrazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F 80237250586) rappresentata dal Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Unità di Missione PNRR con sede legale in Roma, in Via Veneto 56 (di seguito "Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR")

E

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (C.F 97889240582) rappresentata dal Commissario straordinario, con sede legale in Roma, Via Fornovo 8, (di seguito "ANPAL")

E

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F 80014930327), rappresentata dal Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in qualità di legale rappresentante con sede legale in Trieste, Piazza Unità n. 1, (di seguito "Soggetto Attuatore")

Di seguito indicate anche come "parti"

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che in particolare prevede: "*Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:*

i) *il nome del destinatario finale dei fondi;*
ii) *il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;*

iii) *il/i nome/i,il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);*

iv) *un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;*

f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il documento *Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021* (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e, in particolare, l'articolo 46 che al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l'altro introducendo tra gli organi dell'ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale; al comma 3; dispone che "…nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL …, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario …assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione…";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Raffaele Michele Tangorra l'incarico di Commissario Straordinario dell'ANPAL;

VISTA la Missione 5 – Componente 1- Riforma 1. - Intervento 1. "ALMP's e formazione professionale" del PNRR, con risorse pari a euro 4.400.000.000,00 che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze n.9 del 05/11/2021, recante l'adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario di Anpal n. 5 del 9 maggio 2022, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 16 maggio 2022, relativa al quadro operativo dei servizi di politica attiva del lavoro;

VISTA la Circolare n. 1 dell'8/08/2022 del Commissario Straordinario di Anpal, Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», artt. 9, 12, 15, 15 bis;

VISTO il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

VISTO il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle

risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

RILEVATO che come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio "*il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR"* e che "*l'alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest'ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l'acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l'interoperabilità del sistema reGiS con i sistemi informativi locali*";

RILEVATO che come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio" "*i soggetti attuator sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza*";

RITENUTO di poter conseguire le finalità della riforma mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 recante norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7, recante il Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72, recante il Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro;

VISTO il Piano di Attuazione Regionale (PAR), approvato dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 467 del 1 aprile 2022, previo riscontro positivo ricevuto da ANPAL con nota prot. n. 4026 del 25 marzo 2022;

CONSIDERATO l'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che " (…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che la Riforma è conseguita con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Riforma ALMP's e formazione professionale. Nello specifico le parti collaborano per l'attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste per il conseguimento dei seguenti Traguardi e Obiettivi:

A. Traguardo di dicembre 2022: entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i Piani di attuazione regionale (PAR) e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari previsti dal programma (obiettivo finale: 3.000.000 di beneficiari). Da comprovare mediante:
   a. copia di ciascun Piano adottato da parte della Giunta Regionale/Provinciale;
   b. lettera di approvazione del piano da parte di ANPAL;
   c. link al sito istituzionale da cui sono accessibili i suddetti documenti;
   d. documento dell'autorità responsabile che comprovi il soddisfacente conseguimento delle attività e la loro coerenza con il Piano approvato, con relativa indicazione di:
      i. numero dei beneficiari e loro caratteristiche individuali;
      ii. descrizione dei percorsi con i relativi obiettivi raggiunti, prova della certificazione o del riconoscimento della completa realizzazione delle attività o descrizione degli obiettivi raggiunti rispetto alle attività in corso di svolgimento.

B. Obiettivo di dicembre 2025: almeno 3.000.000 beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui non meno del 75% composto da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55. Da comprovare mediante:
   a. documento di sintesi dell'autorità responsabile che giustifichi analiticamente il soddisfacimento delle attività svolte e la coerenza con i piani regionali approvati.

C. Obiettivo di dicembre 2025: almeno 800.000 dei 3.000.000 di beneficiari coinvolti in percorsi di formazione professionale (di cui almeno 300.000 coinvolti in percorsi di formazione in competenze digitali). Da comprovare mediante:
   a. un documento di sintesi dell'autorità responsabile che giustifichi analiticamente come l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente con allegate le seguenti prove documentali:
      i. relazione di ogni amministrazione regionale che dimostra la conformità con il piano regionale approvato;
      ii. elenco delle certificazioni di completamento del percorso o elenco delle attività eseguite da ogni beneficiario in linea con la legislazione nazionale e l'indicazione del contenuto della formazione, funzionale alla verifica del raggiungimento del target secondario.

D. Obiettivo di dicembre 2025: almeno l'80% dei Centri per l'Impiego in ciascuna Regione rispetta gli standard dei livelli essenziali delle prestazioni quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). Da comprovare mediante:
   a. relazioni delle autorità competenti che dimostrino analiticamente che almeno l'80% dei Centri per l'Impiego in ogni regione rispetta gli standard dei livelli essenziali delle prestazioni, come definiti nel programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n.108 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Compiti in capo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n.108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR si obbliga a :

a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi della riforma;
b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dell'avanzamento dei relativi Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche

funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
d. adottare cronoprogrammi annuali che individuano interim steps per il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista;
e. vigilare affinché vengano alimentati i dati di monitoraggio e degli indicatori di riferimento;
f. emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
g. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
h. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali;
i. a partire dai trenta giorni successivi alla approvazione del PAR da parte di ANPAL-data di avvio delle attività-, svolgere attività di controllo al 100% sullo stato di avanzamento e sull'effettivo e soddisfacente conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco;
j. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati;
k. rendicontare Traguardi/Obiettivi nelle modalità indicate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza;
l. consuntivare le spese al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dai soggetti attuatori;
m. rendicontare gli "indicatori comuni" ed eventuali quote di cofinanziamento degli interventi con risorse comunitarie sulla base delle informazioni inserite dai soggetti attuatori e/o delegati e validati da Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL);
n. erogare le risorse previa presentazione da parte del Soggetto attuatore o suo delegato responsabile dell'attuazione degli interventi della prescritta richiesta di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità;
o. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate.

Articolo 4 bis

(Compiti in capo ad ANPAL - Amministrazione attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ANPAL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in particolare articolo 1 commi 2 e 3, si obbliga a:

a. fornire supporto e accompagnare le amministrazioni attuatrici al conseguimento di Traguardi e Obiettivi negli ambiti di competenza del Decreto Legislativo del 14 settembre n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
b. collaborare con l'Unità di Missione alla corretta attuazione del programma GOL, da parte dei soggetti attuatori, al fine di garantirne la coerenza con la programmazione nazionale e comunitaria;

c. verificare la coerenza del PAR e sue successive modifiche e/o integrazioni con il Programma GOL e il Piano nuove competenze;
d. definire specifiche linee guida e/o circolari per accompagnare l'implementazione degli interventi;
e. definire i costi stimati degli interventi e/o a specifici requisiti di ammissibilità delle spese, comprese l'indicazione delle metodologie per le opzioni semplificate di costo applicabili;
f. definire il criterio per il riparto delle risorse nel rispetto dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 8 e predisporre i relativi decreti in raccordo con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR;
g. coordinare il Comitato direttivo del programma, nella sua funzione di cabina di regia per l'attuazione il monitoraggio;
h. supportare e accompagnare le amministrazioni attuatrici al conseguimento di Traguardi e Obiettivi negli ambiti di competenza del Decreto Legislativo del 14 settembre n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n.183. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.221 del 24 settembre 2015;
i. garantire l'operatività del sistema informativo SIU per assicurare il caricamento da parte dei Soggetti Attuatori o soggetto all'uopo delegato delle informazioni e degli atti comprovanti il conseguimento di Traguardi e Obiettivi secondo i meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements, nonché dei dati di carattere fisico e procedurale e degli indicatori comuni;
j. acquisito il parere dell'Autorità garante della protezione dei dati personali, adottare misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati, con riferimento all'attuazione del Programma GOL nell'ambito del PNRR e, in particolare, all'utilizzo degli strumenti di cui alla deliberazione del Commissario straordinario di ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022;
k. supportare le amministrazioni attuatrici nell'inserimento e operare verifiche periodiche sull'implementazione dei dati sul sistema SIU;
l. favorire l'interoperabilità tra il sistema informativo SIU e il sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) che garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.13 della legge n.196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati;
m. validare con cadenza mensile i dati inseriti nel sistema informativo SIU dai soggetti attuatori o loro delegati, prima del trasferimento entro il 15 di ciascun mese nel sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) al fine di consentire all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di provvedere alle validazioni di competenza entro il 20 di ciascun mese, nel rispetto delle scadenze stabilite dalle allegate Linee Guida per il Monitoraggio (Allegato 1);
n. indicare uno o più referenti da abilitare al sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS).

2. Inoltre, L'ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione dei Piani di Attuazione Regionale e qualora dovessero emergere, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL, criticità nel raggiungimento degli obiettivi, l'ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le Regioni e le Province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione e, d'intesa con le medesime e con il supporto di ANPAL Servizi S.p.A., attiva interventi di tutoraggio e ne dà tempestiva informazione all'Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR. Restano fermi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Articolo 5

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 decreto legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga a:

  a. implementare il Piano di Attuazione Regionale e alla realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
  b. in particolare, assume nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità obblighi specifici un tema di controllo, per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali:
     i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione;
     ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai principi trasversali PNRR;
     iii. all'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), rif. "*Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore*" pagina 26 Circolare RGS n 20 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
  c. in particolare, assume altresì nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità obblighi specifici in tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico il soggetto attuatore si impegna a:
     i. rendicontare le spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni semplificate dei costi attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 7, con esposizione separata dell'importo IVA relativo o rispettivamente stimato nel caso di opzione semplificate di costi;
     ii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile;
     iii. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali;
     iv. attestare l'assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;
     v. laddove l'oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per ciascuna milestone e per ciascun target negli *Operational Arrangements* – direttamente collegato/collegabile alla maturazione di un milestone/target caricare anche la documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell'obiettivo relativamente alla fase cui la spesa è riferita (es. completamento di un modulo formativo);
  d. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali;
  e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale come richiamate in premessa e successive modifiche e integrazioni;
  f. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea e con il PAR approvato da ANPAL;
  g. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;
  h. adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile e sottoporle in anticipo all'Amministrazione centrale responsabile del PNRR per le verifiche di competenza;
  i. assicurare l'individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;

j. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli *Operational Arrangements* come richiamati in premessa;
k. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
l. dare piena attuazione alla Riforma, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei Traguardi/Obiettivi ad esso collegate;
m. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
n. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
o. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, a specificare chiaramente quella cui si intende fare riferimento, allegando la descrizione alla presente Convenzione qualora si intenda adottare una metodologia regionale; Con riferimento alle opzioni di costo semplificato relative alle attività formative la Regione, come richiesto con nota prot. 214054 del 9 dicembre 2021 ed espressamente approvato da ANPAL con nota 25 marzo 2022, n. 4026, in sede di approvazione del PAR, si avvale delle Unità di Costo standard per i servizi realizzati nell'ambito del POR FSE adottate con deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2021, n. 1330, allegata alla presente Convenzione;
p. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare nel rispetto della previsione dell'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021 si impegna a dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di nullità dello stesso, di un Codice Unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020 e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
q. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
r. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
s. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
t. garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
u. favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi per l'esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi;

v. inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all'Amministrazione centrale;
w. predisporre i pagamenti ai soggetti esecutori effettuando le verifiche in uso nell'ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della normative e delle circolari richiamate in premessa;
x. conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento e dall'ANPAL ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2 e 3 della presente Convenzione;
y. inviare almeno due volte l'anno: rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio previsioni di spesa aggiornate secondo un cronoprogramma riferito all'intera durata del progetto, secondo il format allegato (Allegato n. 2);
z. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato da Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e a comunicare preventivamente all'Amministrazione centrale titolare eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
aa. a regime alimentare il SIU nel rispetto delle modalità indicate dall'ANPAL, assicurando in particolare il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli *Operational Arrangements* per il conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
bb. a regime alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, procedurale dei progetti, in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio Allegato 1, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrate in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento all'arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 "*PNRR – Scadenze di Monitoraggio*" della medesima Circolare);
cc. a regime eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
dd. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS.

2. Il Soggetto Attuatore intende garantire il conseguimento degli interventi previsti nel Piano di Attuazione Regionale, in particolare per gli aspetti relativi alla erogazione delle azioni formative e di quelle di orientamento e collocazione lavorativa, attraverso l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica finalizzate selezione di Soggetto Realizzatori beneficiari di contributi per l'espletamento delle predette azioni

3. In particolare per quanto riguarda l'erogazione delle azioni formative è stata indetta una procedura di selezione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale di cui al Decreto n. 657/LAVFORU del 08/02/2022 recante "Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+) – PPO 2021/2027 – Piano d'Azione Zonale per l'Apprendimento PiAzZA 2022/2024 – Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) Misura 5, Componente 1, Investimento 1.0 finanziato da NextGenerationEU – Programma Garanzia Occupabilità lavoratori – GOL 2022/2025. Avviso per la presentazione di candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori".

4. A seguito del predetto Avviso - che ha ricevuto il nulla osta dell'Unità di Missione – MEF presso ANPAL all'Amministrazione regionale per la pubblicazione ai sensi della Circolare MEF n. 25 del 29/10/2021 – e del decreto di approvazione delle candidature n° 5281/LAVFORU del 31/05/2022, sono stati individuati tre Soggetti Realizzatori, organizzati in ATI, per l'erogazione delle attività sull'intero territorio regionale suddiviso in tre aree territoriali (HUB) secondo la seguente tabella:

Soggetto	Capofila ATI	Aree territoriali

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

ATI 1 GULIANO ISONTINO	**I.R.E.S.** Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale	HUB Giuliano HUB Isontino
ATI 2 FRIULI	**En.A.I.P.** Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia	HUB Udine e Bassa Friulana HUB Medio e Alto Friuli
ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	**IAL** Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale	HUB Pordenonese

5. Per quanto riguarda invece le azioni di orientamento e accompagnamento nel processo di inserimento o reinserimento al lavoro delle persone con competenze da riqualificare o con bisogni complessi, che appaiono maggiormente distanti dal mercato del lavoro, prioritariamente inseriti nel percorso 4 a seguito di assessment ma anche nel caso di utenza disoccupata da oltre 12 mesi per la quale l'operatore del Centro per l'impiego valuti opportuno rafforzare il percoso di accompagnamento, l'Amministrazione regionale si avvarrà del sistema dei soggetti accreditati al lavoro in Regione attraverso la predisposizione di apposito Avviso.

6. Gli obblighi a carico dei Soggetti realizzatori, che sono puntualmente dettagliati nell'Avviso, nelle Linee Guida e nelle Direttive ad esso associati, e che richiamano gli obblighi del PNRR, sono riassunti sinteticamente nelle seguenti tipologie generali:

a) fornire puntuali indicazioni sull'avvio e sull'avanzamento delle attività di competenza;
b) adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative alle attività;
c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
e) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
f) rispettare gli obblighi di monitoraggio e trasmettere gli indicatori di realizzazione e di risultato associati al alle attività di competenza, nel rispetto del set di indicatori previsti;
g) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
h) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, in modo da consentire l'alimentazione continua, costante e tempestiva del sistema ReGiS;
i) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, mettendola a disposzione degli organismi preposti ai controlli;
j) garantire il rispetto del principio DNSH e tagging climatico e ambientale.

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.

3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, In particolare indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all'emblema dell'Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL e del Programma GOL e, nel caso dei Soggetti attuatori, della propria Amministrazione regionale/provinciale. Forniranno un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all'Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra i dati e le informazioni di avanzamento fisico e procedurale e inerenti gli "indicatori comuni" nel sistema informativo SIU, conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali. Ciò, al fine di consentire all'Amministrazione centrale titolare del PNRR l'acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi e della spesa nonché l'espletamento delle relative verifiche di competenza della medesima Amministrazione centrale titolare del PNRR.

2. Il Soggetto Attuatore, con cadenza mensile, entro il 10 di ciascun mese con riferimento al periodo conclusosi con il mese precedente, aggiorna le informazioni necessarie alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi inserite nel Sistema informativo SIU nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli *Operational Arrangements*. L'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, procede all'invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

acquisizione della validazione dei dati registrati sul sistema SIU da parte di ANPAL. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

3. Il monitoraggio dell'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR sull'avanzamento dei Traguardi e degli Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura e a livello di soggetto attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto).

4. Il Soggetto Attuatore entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, previo espletamento delle verifiche di competenza, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e della normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, di quella comunitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto delle spese sarà inviato dal Soggetto Attuatore all'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR per il tramite del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS). L'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR provvede alle verifiche di competenza e in caso di esito positivo procede all'invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l'esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, l'Amministrazione centrale titolare del PNRR procederà all'attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall'erogazione del saldo.

5. Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS -di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020- dei dati relativi agli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2021/241, così come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021.

Gli indicatori comuni sono:
Indicatore comune n. 11: numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);
Indicatore comune n. 14: numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini);
Indicatore comune n. 10: numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);
Indicatore comune n. 10i: numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione digitale (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).

Articolo 8

(Oneri finanziari, assistenza tecnica e modalità di erogazione del contributo)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

2. L'Amministrazione centrale responsabile del PNRR mette a disposizione dei soggetti attuatori i servizi di Invitalia e Cassa Depositi e prestiti in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022.

3. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto ex art. 11 D.L. 77 del 2021 ai sensi del quale "*per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché' per la realizzazione delle attività di cui all'articolo33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026".*

4. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall'art.9 comma 1 del DL 152/2021 che stabilisce *"(…) Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.

5. L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, su richiesta del Soggetto Attuatore, mediante il format allegato (Allegato 3), e previa pubblicazione del PAR e della lettera di approvazione di ANPAL sul sito regionale, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione nella misura stabilita dall'art 2 comma 5 del Decreto interministeriale di approvazione del GOL.

6. Le successive quote di disponibilità finanziarie fino al raggiungimento del 90% dell'importo assegnato all'intervento sono messe nella disponibilità del Soggetto Attuatore, nei limiti delle disponibilità di cassa, sulla base del grado di conseguimento di Traguardi e Obiettivi verificati secondo i meccanismi di verifica stabiliti dall' OA e risultanti sul sistema informativo di cui all'art.7, nonché della spesa rendicontata, come determinati da apposito decreto di Anpal, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che definisce i criteri di riparto di risorse e la relativa tempistica di erogazione dei finanziamenti.

7. Dai predetti importi verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero.

8. Il restante 10% delle risorse assegnate per l'intervento verranno erogate dall'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese sulla rendicontazione inviata dal Soggetto Attuatore unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza, acquisito il Parere UdM RGS attestante il conseguimento di Traguardi e Obiettivi.

9. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 9

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(i)il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Via Vittorio Veneto 56, 00187, Roma e il

(ii) il Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali

Per l'ANPAL

(i)il titolare del trattamento dei dati personali, è il Rappresentante legale dell'ANPAL e il

(ii)Responsabile del trattamento è il Soggetto delegato dal titolare del trattamento.

Per la Regione

(i) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione regionale, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e il

(ii) Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 10

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall'Amministrazione centrale responsabile del PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione titolare di interventi, sentito il Servizio centrale di coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

a) per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: unitadimissionepnrr@pec.lavoro.gov.it
b) per ANPAL: commissariostraordinario@anpal.gov.it
c) per la Regione: lavoro@certregione.fvg.it

Articolo 12

(Durata)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e al completamento fisico e finanziario degli interventi.

2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.

3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR - MLPS	ANPAL	Regione

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: GASPARI

22_51_1_DGR_1900_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 1900

DLgs. 118/2011. Individuazione dei soggetti che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e approvazione del perimetro di consolidamento - Anno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e s.m.i., che ha modificato il sistema di contabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per armonizzarlo con le regole previste dal citato decreto legislativo n. 118/2011 e, in particolare, l'articolo 2 secondo cui la Regione ed i suoi enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente a quanto previsto dalla legge medesima;
PRESO ATTO che la riforma contabile introdotta dal predetto decreto legislativo prevede, tra l'altro, che la Regione:
- rediga, in quanto ente articolato in organismi strumentali, il rendiconto consolidato con gli stessi, comprendendo anche i risultati della gestione del Consiglio regionale e del "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR (ex Fondo POR FESR 2014-2020)" (art. 11, comma 8);
- rediga il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 (articolo 11-bis e articolo 68), di seguito Allegato 4/4;
CONSIDERATO che:
- il bilancio consolidato è un documento distinto dal rendiconto consolidato in relazione ai soggetti da considerare ai fini del consolidamento, all'oggetto e alle tempistiche di approvazione;
- in merito al profilo soggettivo il rendiconto consolidato è riferito agli Enti territoriali, come la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, articolati in organismi strumentali ed è volto ad aggregare le risultanze del bilancio finanziario della Regione con quelle delle proprie articolazioni, includendo anche le risultanze del bilancio del Consiglio regionale; per contro, il bilancio consolidato include anche le risultanze economico patrimoniali dei bilanci degli enti strumentali e società controllate e partecipate;
ATTESO che il principio contabile applicato al bilancio consolidato individua quale attività preliminare al consolidamento dei bilanci del gruppo la predisposizione da parte della Regione, in veste di ente capogruppo, di due distinti elenchi:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP);
2) gli enti, le aziende e le società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;
PRESO ATTO che, gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques del decreto legislativo n. 118/2011 e l'Allegato 4/4 specificano quali debbano intendersi i soggetti che vanno a costituire il "gruppo amministrazione pubblica";
DATO ATTO che l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro del GAP della Regione deve tener conto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), nonché dei processi di revisione delle partecipazioni societarie regionali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
DATO, ALTRESÌ, ATTO che ai fini della definizione del GAP della Regione si tiene conto, per quanto concerne le società, delle definizioni di cui al citato d.lgs. 175/2016;
RICORDATO che, ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica, non rileva la forma giuridica pubblica o privata né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che, ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale - purché dotato di personalità giuridica -, azienda, società controllata e partecipata con esclusione degli enti del settore sanitario cui si applica il titolo II del d.lgs 118/2011;
VISTO il "Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale parti I, II, III", approvato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia con deliberazione 26 febbraio 2020 n. FVG/12/2020/FRG, e relativo ai "Soggetti, forme e relazioni organizzative della Regione Friuli

Venezia Giulia nell'ottica della finanza pubblica";
CONSIDERATO il rilievo che nel suddetto Rapporto viene riconosciuto al Protocollo d'intesa tra Stato e Regione del 25 febbraio 2019, recepito all'art. 1, c. 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificata dall'art. 1, c.1, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19, che ha ridefinito il ruolo della Regione nei confronti di tutti i soggetti appartenenti al sistema regionale integrato di finanza pubblica;
CONSIDERATO che il sistema regionale integrato ricomprende, oltre alla Regione e agli enti locali, anche i rispettivi enti strumentali controllati e partecipati e che l'inclusione nel GAP è foriera di chiari doveri comportamentali;
PRESO ATTO che nel suddetto Rapporto della Corte dei Conti viene evidenziata "l'ampia disomogeneità degli enti strumentali compresi nel GAP" e viene rilevato che, con particolare riferimento agli enti strumentali partecipati, si richiede "una valutazione circa la corrispondenza tra tale qualifica in capo all'ente e le effettive esigenze dell'azione regionale";
CONSIDERATO che come osservato dalla Corte dei Conti l'inclusione degli enti strumentali nel GAP è finalizzata a perimetrare chiaramente il novero dei soggetti nei cui confronti la Regione ha un dovere di governance;
RILEVATO che la Corte dei Conti sottolinea, con specifico riferimento agli enti strumentali partecipati, che permane "… la necessità di una valutazione di opportunità circa il mantenimento della partecipazione, che dovrebbe essere eseguita con riferimento alla correlazione con le finalità istituzionali della Regione, in analogia al percorso valutativo che la legge prevede ai fini del mantenimento della partecipazione regionale a organismi di natura societaria. Ciò, pur a fronte della diversità delle due fattispecie e tenendo conto che le partecipazioni possono rinvenire la loro fonte in atti di natura legislativa";
CONSIDERATO che le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti e gli indici di regionalità dalla stessa individuati in relazione ad associazioni, fondazioni e altri enti implicano lo svolgimento di conseguenti valutazioni in ordine alla costruzione del GAP, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, con tutti gli effetti che ne discendono, tanto per la Regione quanto per gli enti interessati, e che sono stati puntualmente evidenziati dal giudice contabile nel summenzionato Rapporto;
RITENUTO, pertanto, di dare formale e puntuale evidenza dei presupposti soggettivi che giustificano l'inclusione di ciascuno degli enti nel GAP della Regione e di espletare le attività istruttorie volte a recepire le altre osservazioni formulate dal Giudice contabile in vista della prossima attività programmatoria del GAP;
RILEVATO che la Corte dei Conti, nel citato Rapporto, ha evidenziato che le logiche di analisi e di approfondimento seguite nel controllo sulla formazione del GAP della Regione si sono in particolare concentrate sugli enti inclusi nel GAP e sono state preordinate a:
- individuare la natura giuridica e le finalità istituzionali degli enti regionali;
- individuare i motivi per i quali un ente regionale è attratto nell'orbita di interesse regionale;
- valutare il peso e cioè la rilevanza che la Regione attribuisce al singolo ente nell'ambito degli atti regionali;
- individuare il grado di effettivo coinvolgimento dell'ente nel perseguimento degli obiettivi regionali;
- verificare la coerenza tra i motivi per i quali l'ente è attratto nell'orbita di interesse regionale e l'azione regionale di fatto esercitata;

RICHIAMATA la nota prot. 11248P dd.12.10.2022, e successivo sollecito prot. 12340 dd.15.11.2022, con la quale - vista la necessità di espletare l'istruttoria volta all'inclusione o meno di un soggetto nel GAP, tenendo conto anche della necessità di mantenere una coerenza di fondo tra l'elenco dei soggetti classificati come controllati e quelli effettivamente considerati dall'attività programmatoria e di indirizzo di cui al DEFR - la Direzione centrale finanze ha chiesto alle Direzioni centrali e agli Uffici della Presidenza dell'Amministrazione regionale, di fornire le informazioni di cui dispongono in relazione agli enti che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza al fine di poter addivenire ad un censimento completo degli enti a vario titolo coinvolti nell'attività della Regione e di disporre dei necessari elementi di valutazione;
PRESO ATTO dei riscontri pervenuti e dei successivi approfondimenti istruttori;
RITENUTO che, in applicazione dei criteri sinora esposti, risultano escluse dal GAP della Regione:
- le società partecipate indirettamente nelle quali sono presenti soci privati e la quota di voti, esercitabili in assemblea dalla Regione, è inferiore al 20 per cento;
- le società partecipate indirettamente dichiarate fallite o ammesse a concordato preventivo;

CONSIDERATO che il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;
DATO ATTO che, a tali fini, sono gruppi intermedi:
- il gruppo Friulia, costituito dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia S.p.A.", dalle controllate "Finest S.p.A." e "S.p.A. Autovie Venete" e dalle collegate strategiche, "FVG PLUS Spa", "Interporto di Trieste S.p.A", "Servizi e Finanza FVG S.r.l." e "Società Alpe Adria S.p.A.";
- il gruppo PromoTurismoFVG, costituito dalla capogruppo "PromoTurismoFVG" e dalla controllata "GIT

Grado Impianti Turistici spa";
RITENUTO che, in applicazione dei criteri sinora esposti e tenuto conto delle verifiche d'ufficio, non facciano parte del GAP della Regione:
- gli enti e le associazioni cui l'Amministrazione regionale aderisce in qualità di socio ordinario attraverso il mero versamento della quota associativa annuale, allorquando su tali enti ed associazioni non viene esercitata nessuna forma di controllo, né influenza dominante, la Regione non ha poteri di nominare o rimuovere componenti degli organi decisionali, né ha obblighi di ripiano dei disavanzi;
- le fondazioni cui la Regione aderisce solo quale mero socio sostenitore;
- i consorzi rispetto ai quali l'Amministrazione dispone esclusivamente di poteri di vigilanza;
- gli enti che esulano dal processo di programmazione regionale e che, in particolare, non sono destinatari di indirizzi nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale, in considerazione della debolezza del rapporto di strumentalità fondato sulla qualità di socio, sul potere di nominare la minoranza dei componenti degli organi decisionali ovvero sulla partecipazione non influente al fondo di dotazione da parte della Regione;
RITENUTO, in considerazione degli indirizzi e osservazioni della Corte dei Conti e all'esito dell'istruttoria svolta dalla Direzione centrale finanze, in relazione al Gruppo amministrazione pubblica della Regione per l'anno 2022, di:
- includere tra le società controllate direttamente dalla Regione, la società in house "FVG PLUS Spa", per la quale è in corso di perfezionamento la pratica di iscrizione al Registro imprese relativa all'acquisizione della partecipazione dell'85,71%, all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in sede di costituzione della società medesima;
- riposizionare tra le società controllate, "DITEDI - Distretto industriale delle tecnologie digitali Scarl" e "Friuli Innovazione centro di ricerca e trasferimento tecnologico Scarl", già inserite tra le società partecipate nel GAP relativo all'anno 2021, in quanto società a controllo pubblico congiunto ovvero società in cui il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, è determinato considerando nel loro complesso più Amministrazioni pubbliche, che ne detengono, singolarmente, una partecipazione non di controllo;
- escludere dalle società partecipate dirette, "Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa", a seguito della cessione, a far tempo dal 15.09.2022, dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla Regione;
- escludere dagli organismi strumentali, le gestioni fuori bilancio relative alla "Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive" e alla "Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese commerciali turistiche e di servizio" istituite con L.R. 6/2013, delle quali, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 2, c. 15, della L.R. 6/2013, con DGR 17 giugno 2022, n. 869, è stata disposta la cessazione a far data dal 1 luglio 2022;
RILEVATO che, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 118/2011, l'Allegato 4/4 è stato modificato con DM 11 agosto 2017, DM 29 agosto 2018, DM 1° marzo 2019 e DM 1° settembre 2021;
PREMESSO che, ai sensi dell'Allegato 4/4, letto in combinato disposto con l'art. 2 della legge regionale n. 26/2015:
- gli enti strumentali e le società compresi nell'elenco denominato GAP possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2019 e successivi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, LR 26/2015), sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici;
Sempre con decorrenza dall'esercizio 2019 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, LR 26/2015), la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

- la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente";
- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- a decorrere dall'esercizio 2018 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, LR 26/2015) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

PRESO, PERTANTO, ATTO che ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento, sono considerate comunque irrilevanti e, di conseguenza, non soggette ad essere ricomprese nel suddetto perimetro, le quote di partecipazione inferiori all'uno per cento del capitale della società partecipata, e pertanto è irrilevante la partecipazione diretta nella Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.), con la precisazione che quest'ultima viene consolidata nel "Gruppo Friulia" in quanto controllata dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia S.p.A.";
RILEVATO che il perimetro di consolidamento potrà essere determinato in via definitiva nel corso del 2023, allorquando saranno disponibili i parametri di riferimento per la verifica di irrilevanza, relativi al Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31.12.2022 della Regione e dei soggetti del GAP ed effettuate le verifiche sulla titolarità da parte di enti partecipati di affidamenti diretti da componenti del gruppo;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità in relazione a quanto sopra esposto:

- di procedere all'approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società componenti del GAP che sono senz'altro da comprendere nel perimetro di consolidamento per l'anno 2022 in quanto, indipendentemente dalla valutazione dei tre parametri numerici suesposti, risultano comunque rilevanti in applicazione degli altri criteri di cui all'Allegato 4/4;
- di considerare, a tal fine, rilevanti, ricomprendendole nel perimetro di consolidamento per l'anno 2022, indipendentemente dalla valutazione dei tre citati parametri numerici, tutte le società in controllo diretto della Regione, non in liquidazione, nonché, per finalità di coerenza e significatività del confronto con il bilancio consolidato relativo a periodo 2018-2021, le società partecipate Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa e Polo tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa;
- di procedere, successivamente, all'eventuale aggiornamento del perimetro di consolidamento, integrando l'elenco dei soggetti nello stesso inseriti, allorquando saranno disponibili i valori del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale della Regione e dei soggetti facenti parte del GAP relativi all'esercizio 2022 e gli esiti delle verifiche in ordine agli affidamenti diretti;

ATTESO che l'Allegato 4/4 prevede che l'elenco degli organismi costituenti il gruppo amministrazione pubblica e l'elenco del perimetro di consolidamento sono oggetto di approvazione e di eventuale aggiornamento da parte della Giunta regionale;
PRESO ATTO che il rendiconto consolidato della Regione, che sarà approvato contestualmente al Rendiconto della gestione della Regione per l'esercizio finanziario 2022, verrà elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione della Regione, quelle del Consiglio regionale e del "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR (ex Fondo POR FESR 2014-2020, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2015)", unici organismi strumentali della Regione che già applicano la disciplina contabile prevista dal d.lgs. 118/2011;
RITENUTO, pertanto, di:

- individuare, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di riservarsi di procedere, qualora necessario, all'eventuale aggiornamento dell'elenco allegato A;
- di approvare l'elenco, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, degli enti, aziende e società componenti del GAP che sono senz'altro da comprendere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in quanto, indipendentemente dalla valutazione dei tre parametri numerici relativi alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria rispetto alla capogruppo Regione suesposti, risultano comunque rilevanti in applicazione degli altri criteri di cui all'Allegato 4/4;
- di riservarsi di procedere all'aggiornamento del perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, integrando, qualora necessario, l'elenco allegato B, non appena saranno disponibili le risultanze di bilancio dell'esercizio 2022;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze,
all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi della normativa e per le motivazioni in premessa indicate

1. Di individuare, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare l'elenco, di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, degli enti, aziende e società componenti del GAP che sono senz'altro da comprendere nel perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in quanto, indipendentemente dalla valutazione dei tre parametri numerici relativi alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria rispetto alla capogruppo Regione meglio descritti in premessa, risultano comunque rilevanti in applicazione degli altri criteri di cui all'Allegato 4/4.

3. Di dare mandato al Servizio partecipazioni regionali di trasmettere la presente deliberazione alle Direzioni centrali e Uffici della Presidenza dell'Amministrazione regionale, al fine di un'ulteriore valutazione circa l'opportunità del mantenimento delle partecipazioni di competenza, negli enti strumentali partecipati, con riferimento alla correlazione con le finalità istituzionali della Regione, tenuto conto che l'inclusione di un ente nel GAP deve possedere una rilevanza concreta e attuale tale da giustificare il regime di pubblicità previsto dalla legge.

4. Di riservarsi di procedere, qualora necessario, all'eventuale aggiornamento dell'elenco allegato A.

5. Di riservarsi di procedere all'aggiornamento del perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, integrando, qualora necessario, l'elenco allegato B, non appena saranno disponibili le risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e gli esiti delle verifiche sugli affidamenti diretti.

6. Di dare mandato al Servizio partecipazioni regionali di procedere alla trasmissione della presente deliberazione ai soggetti individuati nei summenzionati allegati.

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: GASPARI

ALLEGATO A – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORGANISMI STRUMENTALI (Art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 118/2011)

A. Consiglio regionale.

B. Gestioni fuori bilancio:

1.	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia- FRIE (istituito ai sensi dell'art 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 e dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 26)[1]
2.	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia -FRIE (istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8)[2]
3.	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone- FRIE (istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'art. 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828)[3]
4.	Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 80/1982)[4]

---

[1] L'intera materia dell'accesso al credito è stata da ultimo rivisitata con l.r. 22 febbraio 2021, n.3 (Sviluppo impresa); il capo IV disciplina tra l'altro nel dettaglio la riforma delle Gestioni fuori bilancio quali strumenti di agevolazione all'accesso al credito da parte delle imprese.
Il supporto tecnico amministrativo al Comitato di gestione dei fondi FRIE (ed in prospettiva anche del Fondo sviluppo PMI) sarà affidato ad un unico organismo tecnico, individuato nella neocostituita società denominata FVG PLUS Spa costituita dalla Regione, inizialmente per il tramite della controllata Friulia Spa, e a breve destinata a divenire nuova in house della Regione in seguito all'assunzione del controllo da parte di questa con la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato.

[2] Ai sensi dell'art. 55, c. 2, lett. a) della L.R. 3/2021 le risorse del Fondo in esame, entro il 1° gennaio 2023, affluiscono al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 3, c. 1 della L.R. 2/2012, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 3/2021, da attivarsi con deliberazione di Giunta regionale.
Ai sensi dell'art. 55, c. 3, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio in esame e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione soppressa.

[3] Vedi nota 2.

[4]. La L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, art. 3, commi da 2 a 6, ha individuato nel Fondo in esame lo strumento finanziario con cui la Regione Friuli Venezia Giulia supporta lo sviluppo dell'economia rurale utilizzando ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013 un contributo finanziario del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) allo scopo di favorire l'accesso al credito degli imprenditori agricoli nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (PSR 2014-2020).
La predetta legge regionale ha riservato l'utilizzo della Sezione ordinaria del Fondo denominata "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" all'attuazione delle misure di sostegno nell'ambito del PSR.
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1 aprile 2020, n. 5, e dell'art. 3, c. 37 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15, la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare e progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo

5.	Fondo regionale per la Protezione Civile (istituito ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 64/1986)
6.	Fondo per lo sviluppo delle PMI e servizi (istituito ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2)[5]
7.	Fondo per lo sviluppo – Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione (istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2013)[6]
8.	Fondo per il recupero del comprensorio minerario Cave del Predil (istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1999)[7]
9.	Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001)
10	Fondo regionale per le emergenze in agricoltura (istituito ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 10, della legge regionale n. 22/2002)
11	Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2006)
12	Fondo regionale di garanzia per le PMI (istituito ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, della legge regionale n. 4/2005 – Sezione per le garanzie di cui all'art. 2, comma 2 e art. 13, comma 13, della legge regionale n. 2/2012)[8]
13	Fondo regionale smobilizzo crediti (istituito ai sensi dell'art. 12 ter, comma 10, della legge regionale n. 4/2005)[9]

qualificato e di ripresa duratura. Nell'ambito di tale Programma, il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19).
Il comma 38 dell'art. 3 della L.R. 15/2020 prevede che le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionale nella forma di contribuzione in conto capitale e di finanziamento agevolato possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo rinunciando a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese.
In continuità con il Programma anticrisi Covid, è stato istituito un nuovo programma anticrisi conflitto russo- ucraino con la L.R. 12 maggio 2022, n.17, per dare risposta alle imprese agricole e agroalimentari in conseguenza della situazione di difficoltà economica determinata dall'attuale situazione internazionale.
[5]Ai sensi dell'art. 55, primo comma, della L.R. 3/2021 il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui di cui all'art. 3, c. 1 della L.R. 2/2012, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 3/2021, da attivarsi con deliberazione di Giunta regionale, prosegue senza soluzione di continuità, nell'attività di gestione relativa al Fondo in esame a partire dal 1° gennaio 2023.
[6] Vedi nota 2.
[7]. L'art. 4, c. 7, della L.R. 6 agosto 2021, n. 13 (assestamento del Bilancio regionale per gli anni 2021-2023) ha disposto la proroga della gestione commissariale sino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre la conclusione degli interventi previsti nella Fase 2 del Progetto generale. Per il medesimo periodo è stata prorogata la figura del Commissario straordinario e la gestione fuori bilancio.
[8] Vedi nota 2.
[9] Ai sensi dell'art. 14, c. 1, della L.R. 23 giugno 2020, n.11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive), il "Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative" previsto dall'art. 2, c. 24 della L.R. 29/2018, proseguirà senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti, succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilità.
Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e

14	FRIE - Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile (istituito ai sensi dell'art. 2, comma 95, della legge regionale n. 11/2011)[10]
15	Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR (ex Fondo POR FESR 2014-2020, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2015)[11]

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (Art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione ente strumentale	***Tipologia (Art. 11-ter, c. 3, D.Lgs. 118/2011)***	
1	Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa FVG	m) sviluppo economico e competitività	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
2	Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS	b) istruzione e diritto allo studio	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
3	Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
4	Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia – ARPA	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
5	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Ersa	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
6	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Gorizia – ATER	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
7	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Pordenone – ATER	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
8	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste – ATER	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ente totalmente partecipato dalla Regione.

---

di altri investitori privati indipendenti. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

[10] Vedi nota 2.

[11] La L.R. 30 marzo 2021, n. 4 ha apportato modifiche alla L.R. 14/2015 disponendo l'estensione della gestione fuori bilancio POR FESR 2014-2020 anche al Programma regionale del Friuli Venezia Giulia cofinanziato dal FESR per la nuova programmazione 2021/2027.
La L.R. 14/2015 come emendata dalla L.R. 4/2021, ha istituito il Fondo di finanziamento dei Programmi regionali cofinanziati dal FESR e ha demandato ad apposito regolamento di attuazione la disciplina della gestione del Fondo.
Con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 0200/Pres. è stato approvato il nuovo regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del programma regionale (PR) FESR 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

9	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine – ATER	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
10	Centro studi Pier Paolo Pasolini	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Ente controllato dalla Regione. Partecipazione regionale dell'89,29%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (La Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 3 membri): partecipazione GAP del 66,67%.
11	Ente di Decentramento Regionale di Gorizia - EDR	b) istruzione e diritto allo studio	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
12	Ente di Decentramento Regionale di Pordenone - EDR	b) istruzione e diritto allo studio	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
13	Ente di Decentramento Regionale di Trieste - EDR	b) istruzione e diritto allo studio	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
14	Ente di Decentramento Regionale di Udine - EDR	b) istruzione e diritto allo studio	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
15	Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
16	Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
17	Ente regionale patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
18	Ente tutela patrimonio ittico – ETPI	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Ente totalmente partecipato dalla Regione.
19	Fondazione Aquileia	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Ente controllato dalla Regione e dal Ministero della Cultura. La Regione una partecipazione al fondo di dotazione del 89,79%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione GAP del 40%.
20	Informest – Centro di Servizi e documentazione per la Cooperazione economica Internazionale	r) relazioni internazionali	Ente controllato dalla Regione. Partecipazione del 99,725%.

21	Gruppo PromoTurismoFVG[12]	f) turismo	Ente Capogruppo "PromoTurismoFVG" totalmente partecipato dalla Regione.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (Art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione ente strumentale	***Tipologia (Art. 11-ter, c. 3, D.Lgs. 118/2011)***	***Motivazione inserimento nel GAP***
1	Associazione internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione del 92% in relazione alla quota associativa versata annualmente. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del Consiglio Direttivo, composto da 7 membri): partecipazione GAP del14,28%.
2	Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe - AINEVA	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del Comitato Tecnico Direttivo, composto da 8 membri): partecipazione del 12,50%.
3	Associazione Mittelfest	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione del 71,42%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione GAP del 40,00%.

[12] Il gruppo "PromoTurismo FVG" è costituito dalla capogruppo PromoTurismo FVG e dalla controllata GIT Grado Impianti Turistici spa.

4	Associazione Palazzo del cinema – Hiša Filma	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina di diritto 1 membro del Consiglio direttivo, composto da 6 membri): partecipazione del 16,67%.
5	Associazione Teatro Pordenone	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione del 66,67%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione GAP del 40%.
6	Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (Onlus)	b) istruzione e diritto allo studio	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (il Consiglio di gestione è formato da 5 membri, di cui uno è l'Assessore Regionale competente in materia di istruzione o un suo delegato): partecipazione del 20%.
7	Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli	b) istruzione e diritto allo studio	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al consorzio del 14,72%.
8	Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS" (Urban Sustainable System)	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione del 23,33%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del CdA, formato da 3 membri, ciascuno dei quali esprime un voto ponderale proporzionale alle quote consortili

			detenute dal socio che lo ha designato): partecipazione GAP del 23,33%.
9	Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione partecipa al fondo di dotazione (le quote associative hanno natura di apporto di capitale e non creano diritti di partecipazione). Partecipazione regionale del 3,13%.
10	Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione del 28%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (per disposizione transitoria, la Regione nomina 2 membri, tra cui il Presidente della Fondazione, del primo CdA composto da 5 membri e che rimane in carica fino all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2023): partecipazione GAP del 40%.
11	Fondazione "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites - Dolomitis" Unesco	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione del 22,86%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del CdA, composto da 7 membri): partecipazione GAP del 14,28%.
12	Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani"	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del CdA attualmente in carica, composto da 5 membri): partecipazione del 20,00%.

13	Fondazione Palazzo Coronini Cronberg	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro dell'organo di indirizzo e gestione della Fondazione, composto da 7 membri): partecipazione del 14,29%.
14	Fondazione San Daniele	m) sviluppo economico e competitività	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (da Statuto la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione del 40%.
15	Fondazione Scuola Merletti di Gorizia	n) politiche per il lavoro e la formazione professionale	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione iniziale del 92,50%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione GAP del 40%.
16	Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi"	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del Consiglio di indirizzo, composto da 5 membri): partecipazione del 20%.
17	Fondazione Teatro Nuovo "Giovanni da Udine"	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione iniziale del 50%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione GAP del 40%.

18	Fondazione "WELL FARE PORDENONE – Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale"	k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione del 2,44%.
19	Istituto di sociologia internazionale di Gorizia	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del CdA, composto da 4 membri): partecipazione del 25%.
20	Istituto regionale per le Ville Venete – IRVV	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della governance regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del CdA, composto da 5 membri): partecipazione del 20%.
21	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giuli "Il Rossetti"	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione ha una partecipazione al fondo di dotazione iniziale del 69,99%. La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 5 membri): partecipazione GAP del 40%.
22	Teatro Stabile Sloveno – Slovensko Stalno Gledališče	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 2 membri del CdA, composto da 6 membri): partecipazione del 33,33%.
23	Università Popolare di Trieste	b) istruzione e diritto allo studio	Esercizio della *governance* regionale in sede di programmazione (destinatari di indirizzi in NaDEFR). La Regione nomina 1 o più componenti degli organi decisionali (la Regione nomina 1 membro del CdA, composto da 5 membri): partecipazione del 20%.

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (Art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione società	*Tipologia (Art. 11-quater, c. 3, D.Lgs. 118/2011)*	*Partecipazione regionale*
1	DITEDI – Distretto industriale delle tecnologie digitali Scarl[13]	m) sviluppo economico e competitività	Partecipazione del 10,85%
2	EXE Spa – in liquidazione	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Partecipazione del 75,58%
3	Friuli Innovazione centro di ricerca e trasferimento tecnologico Scarl[14]	m) sviluppo economico e competitività	Partecipazione del30,84%
4	Friuli Venezia Giulia Strade Spa	i) trasporti e diritto alla mobilità	Partecipazione del 100% Società in house
5	FVG PLUS Spa[15]	m) sviluppo economico e competitività	Partecipazione dell'85,71% Società in house
6	Gruppo Friulia[16]	m) sviluppo economico e competitività	Partecipazione del 78,62% alla Capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni – Friulia Spa"
7	Insiel – Informatica per il Sistema degli enti locali Spa	a) servizi istituzionali, generali e di gestione	Partecipazione del 100% Società in house
8	Società Autostrade Alto Adriatico Spa	i) trasporti e diritto alla mobilità	Partecipazione del 67% Società in house
9	Società Ferrovie Udine-Cividale Srl	i) trasporti e diritto alla mobilità	Partecipazione del 100% Società in house
10	U.C.I.T. Srl	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Partecipazione dell'80% Società in house

[13] Società a controllo pubblico congiunto ovvero società in cui il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, è determinato considerando nel loro complesso più Amministrazioni pubbliche, che ne detengono, singolarmente, una partecipazione non di controllo.
[14] Società a controllo pubblico congiunto ovvero società in cui il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, è determinato considerando nel loro complesso più Amministrazioni pubbliche, che ne detengono, singolarmente, una partecipazione non di controllo.
[15] È in corso di perfezionamento la pratica di iscrizione al Registro imprese relativa all'acquisizione della partecipazione dell'85,71%, all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in sede di costituzione della società medesima.
[16] Il gruppo Friulia è costituito dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni – Friulia S.p.A.", dalle controllate "Finest S.p.A." e "S.p.A. Autovie Venete" e dalle collegate strategiche "FVG PLUS Spa", "Interporto di Trieste S.p.A", "Servizi e Finanza FVG S.r.l." e "Società Alpe Adria S.p.A.".

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE (Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione società	*Tipologia (Art. 11-quinquies, c. 2, D.Lgs. 118/2011)*	
1	Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa	i) trasporti e diritto alla mobilità	Partecipazione del 45%
2	Carnia Welcome Scarl – in liquidazione	f) turismo	Partecipazione del 7,25%
3	Elettra – Sincrotrone Trieste Scpa	m) sviluppo economico e competitività	Partecipazione del 37,63%
4	Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa	m) sviluppo economico e competitività	Partecipazione del 33,09%
5	Società per azioni Autovie Venete (S.A.A.V.)	i) trasporti e diritto alla mobilità;	Partecipazione del 0,90%

SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE (Art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione società	*Tipologia (Art. 11-quater, c. 3, D.Lgs. 118/2011)*	
1	Palm'è Srl – Energia per esempio, controllata tramite "EXE Spa – in liquidazione"	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Partecipazione di EXE Spa – in liquidazione del 100%

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione società	*Tipologia (Art. 11-quinquies, c. 2, D.Lgs. 118/2011)*	
1	Carnia Welcome Scarl – in liquidazione[17]	f) turismo	Partecipazione di PromoTurismoFVG del 31,88%
2	Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa[18]	f) turismo	Partecipazione di PromoTurismoFVG del 20%
3	Terme del Friuli Venezia Giulia Srl[19]	f) turismo	Partecipazione di GIT Grado Impianti Turistici Spa (controllata da PromoTurismoFVG) del 30%

[17] La società è partecipata indirettamente tramite PromoTurismoFVG, ma non è compresa nel bilancio consolidato del gruppo "PromoTurismoFVG".
[18] La società è partecipata indirettamente tramite PromoTurismoFVG, ma non è compresa nel bilancio consolidato del gruppo "PromoTurismoFVG".
[19] La società è partecipata indirettamente tramite GIT Grado Impianti Turistici spa, controllata da PromoTurismoFVG, ma non è compresa nel bilancio consolidato del gruppo "PromoTurismoFVG".

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: GASPARI

ALLEGATO B – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORGANISMI STRUMENTALI (Art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione	**Inclusione nel perimetro di consolidamento ai sensi dell'art. 11, comma 8)**
A.	Consiglio regionale	**Si**

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (Art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione (e tipologia ex art. 11-ter, c. 3, D.Lgs. 118/2011)	**Inclusione nel perimetro di consolidamento**	**Parametro di valutazione rilevanza**
1	Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa FVG *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
2	Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
3	Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
4	Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia – ARPA *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
5	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA *(lett. o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
6	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Gorizia - ATER *(lett. g) assetto del territorio ed edilizia abitativa)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
7	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Pordenone - ATER *(lett. g) assetto del territorio ed edilizia abitativa)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
8	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste - ATER *(lett. g) assetto del territorio ed edilizia abitativa)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
9	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine - ATER *(lett. g) assetto del territorio ed edilizia abitativa)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione

10	Centro studi Pier Paolo Pasolini *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
11	Ente di Decentramento Regionale di Gorizia - EDR *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
12	Ente di Decentramento Regionale di Pordenone - EDR *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
13	Ente di Decentramento Regionale di Trieste - EDR *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
14	Ente di Decentramento Regionale di Udine - EDR *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
15	Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
16	Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
17	Ente regionale patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
18	Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) *(lett. o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)*	**Si**	Ente totalmente partecipato dalla Regione
19	Fondazione Aquileia *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
20	Informest – Centro di Servizi e documentazione per la Cooperazione economica Internazionale *(lett. r) relazioni internazionali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
21	Gruppo PromoTurismoFVG[1] *(lett. f) turismo)*	**Si**	La capogruppo PromoturismoFVG è ente totalmente partecipato dalla Regione

1 Il gruppo "PromoTurismo FVG" è costituito dalla capogruppo PromoTurismo FVG e dalla controllata GIT Grado Impianti Turistici spa.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (Art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione e Tipologia (Art. 11-ter, c. 3, D.Lgs. 118/2011)	**Inclusione nel perimetro di consolidamento**	**Parametro di valutazione rilevanza**
1	Associazione internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
2	Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe - AINEVA *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
3	Associazione Mittelfest *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
4	Associazione Palazzo del cinema – Hiša Filma *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
5	Associazione Teatro Pordenone *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
6	Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (Onlus) *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
7	Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
8	Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS" (Urban Sustainable System) (lett. g) assetto del territorio ed edilizia abitativa)	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
9	Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
10	Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG *(lett. o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
11	Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis" Unesco *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP

12	Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
13	Fondazione Palazzo Coronini Cronberg *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
14	Fondazione San Daniele *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
15	Fondazione Scuola Merletti di Gorizia *(lett. n) politiche per il lavoro e la formazione professionale)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
16	Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
17	Fondazione Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
18	Fondazione "WELL FARE PORDENONE – Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" *(lett. k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
19	Istituto di sociologia internazionale di Gorizia *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
20	Istituto regionale per le Ville Venete – IRVV *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
21	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti" *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
22	Teatro Stabile Sloveno – Slovensko Stalno Gledališče *(lett. d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
23	Università Popolare di Trieste *(lett. b) istruzione e diritto allo studio)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (Art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione e Tipologia (Art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)	**Inclusione nel perimetro di consolidamento**	**Parametro di valutazione rilevanza**
1	DITEDI – Distretto industriale delle tecnologie digitali Scarl *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	**Si**	Ampliamento area consolidamento a tutte le società controllate dirette dalla Regione, escluse quelle in liquidazione
2	EXE Spa – in liquidazione *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
3	Friuli Innovazione centro di ricerca e trasferimento tecnologico Scarl *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	**Si**	Ampliamento area consolidamento a tutte le società controllate dirette dalla Regione, escluse quelle in liquidazione
4	Friuli Venezia Giulia Strade Spa *(lett. i) trasporti e diritto alla mobilità)*	**Si**	Società in house
5	FVG PLUS Spa[2] *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	**Si**	Società in house
6	Gruppo Friulia[3] *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	**Si**	Ampliamento area consolidamento a tutte le società controllate dirette dalla Regione, escluse quelle in liquidazione
7	Insiel – Informatica per il Sistema degli enti locali Spa *a) servizi istituzionali, generali e di gestione*	**Si**	Società in house
8	Società Autostrade Alto Adriatico Spa *(lett. i) trasporti e diritto alla mobilità)*	**Si**	Società in house
9	Società Ferrovie Udine-Cividale Srl *(lett. i) trasporti e diritto alla mobilità)*	**Si**	Società in house
10	U.C.I.T. Srl *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	**Si**	Società in house

[2] È in corso di perfezionamento la pratica di iscrizione al Registro imprese relativa all'acquisizione della partecipazione dell'85,71%, all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in sede di costituzione della società medesima.

[3] Il gruppo Friulia è costituito dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni – Friulia S.p.A.", dalle controllate "Finest S.p.A." e "S.p.A. Autovie Venete" e dalle collegate strategiche "FVG PLUS Spa", "Interporto di Trieste S.p.A", "Servizi e Finanza FVG S.r.l." e "Società Alpe Adria S.p.A.".

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE (Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione e Tipologia (Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)	Inclusione nel perimetro di consolidamento	Parametro di valutazione rilevanza
1	Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa *(lett. i) trasporti e diritto alla mobilità)*	**Si**	Mantenimento nell'area consolidamento di società già presente nei consolidati 2018-2021
2	Carnia Welcome Scarl – in liquidazione *(lett. f) turismo)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
3	Elettra – Sincrotrone Trieste Scpa *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
4	Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa *(lett. m) sviluppo economico e competitività)*	**Si**	Mantenimento nell'area consolidamento di società già presente nei consolidati 2018-2021
5	Società per azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) *(lett. i) trasporti e diritto alla mobilità)*	No	Partecipazione inferiore all'1% del capitale della società partecipata. Viene consolidata nel Gruppo Friulia

SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE (Art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione e Tipologia (Art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)	Inclusione nel perimetro di consolidamento	Parametro di valutazione rilevanza
1	Palm'è Srl – Energia per esempio, controllata tramite EXE Spa – in liquidazione *(lett. h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (Art. 11- quinquies, D.Lgs. 118/2011)

	Denominazione e Tipologia (Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)	Inclusione nel perimetro di consolidamento	Parametro di valutazione rilevanza
1	Carnia Welcome Scarl – in liquidazione[4] *(lett. f) turismo)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP

[4] La società è partecipata indirettamente tramite PromoTurismo FVG, ma non è compresa nel bilancio consolidato del gruppo "PromoTurismo FVG".

2	Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa[5] *(lett. f) turismo)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP
3	Terme del Friuli Venezia Giulia Srl[6] *(lett. f) turismo)*	No	Da aggiornare all'esito dell'acquisizione delle risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 e verifiche su affidamenti diretti da soggetti del GAP

[5] La società è partecipata indirettamente tramite PromoTurismoFVG, ma non è compresa nel bilancio consolidato del gruppo "PromoTurismoFVG".

[6] La società è partecipata indirettamente tramite GIT Grado Impianti Turistici spa, controllata da PromoTurismo FVG, ma non è compresa nel bilancio consolidato del gruppo "PromoTurismo FVG".

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO: GASPARI

22_51_1_ADC_AMB ENERPN COOP- AGR. SAN ROCCO SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento di derivazione d'acqua alla Coop. Agr. San Rocco Srl.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.27625/AMB emesso in data 30.11.2022, è stato assentito alla COOP.AGR. SAN ROCCO SRL (UD/RIC/5146/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, tramite un pozzo per uso igienico assimilato (uso antincendio e zootecnico) sito nel comune di Osoppo (fg.9 mapp.3), per complessivi moduli 0,100.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

22_51_1_ADC_AMB ENERPN JULIA VITRUM_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di variante sostanziale di derivazione d'acqua alla ditta Julia Vitrum Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 28066/GRFVG, emesso in data 30.11.2022, è stata assentita alla ditta JULIA VITRUM SPA (PN/IPD/3680/2), C.F. 01865020935, con sede legale in comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Lusevera, n. 7, la concessione della variante sostanziale del diritto assentito con provvedimento n. 4444/AMB dd. 10/11/2020 per derivare, fino a tutto il 29.11.2052, complessivi moduli massimi e complessivi moduli medi 0,05 (5,00 l/sec), per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 8000 mc, dalla falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (PN), mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 1, mappale 659, per uso industriale, per la bagnatura di cumuli di rifiuti e il lavaggio di piazzali, per uso potabile e per i servizi igienici e il lavaggio di locali.

Pordenone, 5 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

22_51_1_ADC_AMB ENERPN VINI SAN GIORGIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Vini San Giorgio Società cooperativa agricola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 28067/GRFVG, emesso in data 30.11.2022, è stato assentito alla ditta VINI SAN GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (PN/IPD/495/3), C.F. 01866720939, con sede legale in comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Stazione, n. 29, il rinnovo della concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 29.06.2052, complessivi moduli massimi e complessivi moduli medi 0,072 (7,20 l/sec), per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 2100 mc, dalla falda sotterranea in comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 24, mappale 35, per uso

igienico e assimilati, per il lavaggio di attrezzature di vinificazione.

Pordenone, 5 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

22_51_1_ADC_AMB ENERPN ZANUTTINI SNC_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinuncia al decreto di riconoscimento a derivare alla Zanuttini Snc di Zanuttini A. & C.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.29359/AMB emesso in data 12.12.2022, è stato assentito alla ZANUTTINI SNC DI ZANUTTINI A. & C. (UD/RIC/3607/0) il diritto di rinunciare al decreto di concessione n.710 dd.23/05/2005 a derivare per uso igienico-assimilati (uso antincendio), moduli massimi 0,050, da pozzo sito nel comune di Manzano (fg.19 mapp.671).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

22_51_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2657/2022-presentato il-25/11/2022
GN-2691/2022-presentato il-30/11/2022
GN-2692/2022-presentato il-30/11/2022
GN-2698/2022-presentato il-01/12/2022
GN-2700/2022-presentato il-01/12/2022
GN-2701/2022-presentato il-01/12/2022
GN-2702/2022-presentato il-01/12/2022
GN-2708/2022-presentato il-02/12/2022
GN-2710/2022-presentato il-02/12/2022
GN-2720/2022-presentato il-05/12/2022
GN-2721/2022-presentato il-05/12/2022
GN-2723/2022-presentato il-05/12/2022

22_51_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-2017/2022-presentato il-07/09/2022
GN-2593/2022-presentato il-17/11/2022
GN-2671/2022-presentato il-28/11/2022
GN-2689/2022-presentato il-30/11/2022
GN-2752/2022-presentato il-09/12/2022

22_51_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1813/2022-presentato il-28/10/2022
GN-1860/2022-presentato il-04/11/2022
GN-1862/2022-presentato il-07/11/2022
GN-1891/2022-presentato il-14/11/2022
GN-1909/2022-presentato il-16/11/2022
GN-1916/2022-presentato il-18/11/2022
GN-1918/2022-presentato il-18/11/2022
GN-1919/2022-presentato il-18/11/2022
GN-1925/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1929/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1930/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1931/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1932/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1933/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1934/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1936/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1937/2022-presentato il-22/11/2022
GN-1946/2022-presentato il-23/11/2022
GN-1949/2022-presentato il-23/11/2022
GN-1955/2022-presentato il-23/11/2022
GN-1959/2022-presentato il-24/11/2022
GN-1960/2022-presentato il-24/11/2022
GN-1977/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1980/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1981/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1983/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1984/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1985/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1988/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1989/2022-presentato il-28/11/2022
GN-1990/2022-presentato il-29/11/2022
GN-1997/2022-presentato il-29/11/2022
GN-1999/2022-presentato il-30/11/2022
GN-2000/2022-presentato il-30/11/2022
GN-2001/2022-presentato il-30/11/2022
GN-2013/2022-presentato il-01/12/2022
GN-2032/2022-presentato il-06/12/2022
GN-2033/2022-presentato il-06/12/2022
GN-2035/2022-presentato il-06/12/2022
GN-2038/2022-presentato il-06/12/2022
GN-2041/2022-presentato il-06/12/2022

22_51_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1686/2022-presentato il-07/10/2022
GN-1687/2022-presentato il-07/10/2022
GN-1706/2022-presentato il-11/10/2022
GN-1761/2022-presentato il-21/10/2022
GN-1822/2022-presentato il-31/10/2022
GN-1873/2022-presentato il-08/11/2022
GN-1923/2022-presentato il-21/11/2022
GN-1938/2022-presentato il-22/11/2022
GN-1939/2022-presentato il-22/11/2022
GN-2067/2022-presentato il-07/12/2022

22_51_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-5545/2022-presentato il-09/11/2022
GN-5597/2022-presentato il-11/11/2022
GN-5654/2022-presentato il-16/11/2022
GN-5693/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5696/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5697/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5698/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5699/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5700/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5703/2022-presentato il-18/11/2022

GN-5710/2022-presentato il-18/11/2022
GN-5714/2022-presentato il-22/11/2022
GN-5715/2022-presentato il-22/11/2022
GN-5716/2022-presentato il-22/11/2022
GN-5726/2022-presentato il-22/11/2022
GN-5729/2022-presentato il-22/11/2022
GN-5732/2022-presentato il-22/11/2022
GN-5749/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5751/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5752/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5757/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5758/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5759/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5762/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5765/2022-presentato il-24/11/2022
GN-5767/2022-presentato il-24/11/2022
GN-5770/2022-presentato il-24/11/2022
GN-5771/2022-presentato il-24/11/2022
GN-5773/2022-presentato il-24/11/2022
GN-5776/2022-presentato il-24/11/2022
GN-5785/2022-presentato il-25/11/2022
GN-5793/2022-presentato il-25/11/2022
GN-5794/2022-presentato il-25/11/2022
GN-5795/2022-presentato il-25/11/2022
GN-5796/2022-presentato il-25/11/2022
GN-5809/2022-presentato il-28/11/2022
GN-5817/2022-presentato il-28/11/2022
GN-5836/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5838/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5839/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5840/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5841/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5842/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5844/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5869/2022-presentato il-30/11/2022
GN-5871/2022-presentato il-30/11/2022
GN-5872/2022-presentato il-30/11/2022
GN-5875/2022-presentato il-01/12/2022
GN-5877/2022-presentato il-01/12/2022
GN-5878/2022-presentato il-01/12/2022
GN-5881/2022-presentato il-01/12/2022
GN-5882/2022-presentato il-01/12/2022
GN-5897/2022-presentato il-02/12/2022
GN-5902/2022-presentato il-02/12/2022
GN-5917/2022-presentato il-02/12/2022
GN-5919/2022-presentato il-02/12/2022
GN-5920/2022-presentato il-02/12/2022
GN-5922/2022-presentato il-02/12/2022

22_51_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-5432/2022-presentato il-03/11/2022
GN-5439/2022-presentato il-03/11/2022
GN-5465/2022-presentato il-04/11/2022
GN-5518/2022-presentato il-08/11/2022
GN-5565/2022-presentato il-10/11/2022
GN-5566/2022-presentato il-10/11/2022
GN-5611/2022-presentato il-14/11/2022
GN-5669/2022-presentato il-17/11/2022
GN-5671/2022-presentato il-17/11/2022
GN-5677/2022-presentato il-17/11/2022
GN-5741/2022-presentato il-23/11/2022
GN-5829/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5830/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5831/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5832/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5833/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5834/2022-presentato il-29/11/2022
GN-5852/2022-presentato il-30/11/2022
GN-5866/2022-presentato il-30/11/2022
GN-5868/2022-presentato il-30/11/2022
GN-5874/2022-presentato il-01/12/2022

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

22_51_3_AVV_COM CODROIPO 1 VAR REGOLAM TELEFONIA MOBILE_002

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Regolamento comunale per la telefonia mobile.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 8, della L.R. 18.03.2011 n. 3 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.202, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento Comunale per la telefonia mobile del Comune di Codroipo.

Codroipo, 6 dicembre 2022

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
ing. Edi Zanello

22_51_3_AVV_COM OSOPPO BICIPLAN_001

Comune di Osoppo (UD)

Avviso di deposito adozione del Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan - LR n. 8/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2022, immediatamente esecutiva, è statao adottato Piano della mobilità ciclistica
comunale - Biciplan - LR n. 8/2018.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Osoppo, 6 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Vanni Gobbo

22_51_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR 7 PRGC_010

Comune di Rivignano Teor (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 7 al PRGC di Rivignano Teor di assestamento puntuale a norme e zonizzazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 63 sexies della Legge Regionale 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 63 del 30 novembre 2022, è stata approvata la variante n. n. 7 al P.R.G.C. di Rivignano Teor di assestamento puntuale a norme e zonizzazione.
che la suddetta variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Rivignano Teor, 7 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

22_51_3_AVV_COM SAURIS 33 PRGC_003

Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio

Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la L.R. 23/02/2007 n.5 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale di Sauris con propria deliberazione n.44 di data 29/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, ha approvato la variante n.33 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) dopo essersi pronunciato sulle osservazioni pervenute in merito.

Sauris, 6 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

22_51_3_AVV_COM UDINE AGGIORNAMENTO N. 2 REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE_011

Comune di Udine

Avviso di approvazione dell'aggiornamento n. 2 del Regolamento comunale per la telefonia mobile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n.3/2011 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2022 del 28.11.2022, esecutiva il 28.11.2022, è stato approvato l'aggiornamento n. 2 del Regolamento comunale per la telefonia mobile.

Udine, 6 dicembre 2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
ing. Cristina Croppo

22_51_3_AVV_COM VENZONE DECR 5866-2022 STRADA PER TUGLIEZZO_012

Comune di Venzone (UD)

Estratto decreto definitivo di asservimento soggetto a condizione sospensiva. Asservimento immobili per la realizzazzione dell'intervento: interventi di mitigazione del rischio di caduta massi lungo la strada comunale per Tugliezzo in frazione Carnia - Decreto n. 5866/2022 di definitivo asservimento soggetto a condizione sospensiva.

Il Dirigente Area Servizi Tecnici della Comunità di Montagna del Gemonese (UD) in convenzione e per conto del Comune di Venzone (UD), ai sensi dell'art. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., relativamente all'espropriazione indicata in oggetto, con decreto n. 5866/2022 ha pronunciato quanto segue:
Per la realizzazione dell'opera in oggetto, è pronunciata a favore del Comune di Venzone con sede legale in Venzone (Ud) in Piazza Municipio, 1 P. IVA 00550200307 - Codice Fiscale 82000610301 - il diritto di servitù di posa opere di protezione gravante sugli immobili e alle ditte di seguito indicati:

Foraboschi, FRBLCN47I27L743R, foglio 2, mappale 108; Foraboschi Maria, FRBMRA45L41L743H, foglio 2, mappale 108; Foraboschi Monika, FRBMNK67E41Z112I, foglio 2, mappale 108; Limerutti Daniela, LMRDNL64P68L483K, foglio 2, mappale 108; Limerutti Giovanni, LMRGNN46D07D962H, foglio 2, mappale 108; Limerutti Maria Angela, LMRMNG41M62D962G, foglio 2, mappale 108; Valent Maria, nata a Venzone il 04/07/1921, foglio 2, mappale 109; Valent Angelina, VLNNLN23M55L743Y, foglio 3, mappale 298; Valent Amida, VLNRMD28B56L743V, foglio 3, mappale 298; Valent Elio, VLNLEI53B17D962I, foglio 3, mappale 298; Valent Ida, nata a Venzone il 06/04/1915, foglio 3, mappale 298; Marziali Paola, MRZPLA43A43A334U, foglio 3, mappale 298; Valent Marco, VLNMRC84R25D962O, foglio 3, mappale 299; Valent Sara, VLNSRA86E55D962Y, foglio 3, mappale 299.

Per effetto della servitù costituita si ha quanto segue:
- la servitù qui costituita sarà duratura quanto la relativa presenza delle opere di protezione;
- le indennità corrisposte e/o depositate sono a titolo di "una tantum";
- al Comune di Venzone è consentito l'accesso ed il passaggio sui fondi asserviti con personale e mezzi necessari agli interventi atti a garantire la funzionalità delle opere di protezione;
- sopra le porzioni di terreno interessate dalle opere di protezione , è fatto divieto, previo assenso del Comune di Venzone, di: costruire nuove opere di qualsiasi genere, praticare colture incompatibili con la funzionalità delle opere di protezione, utilizzare macchinari, mezzi o quant'altro possa compromettere l'integrità ed il buon funzionamento delle opere di protezione;
- la fascia di terreno asservito rimane di proprietà dei soggetti proprietari dei fondi.

Per quanto non contemplato nel presente decreto si rimanda alle norme del Codice Civile in materia di servitù.

Entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI:
arch. David Mainardis

22_51_3_CNC_AS FO BANDO 1 DM MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE_0_INTESTAZIONE_014

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" - AS FO - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 1035 del 12.12.2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area funzionale: Area Medica e delle specialità mediche
Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione
Il presente concorso è disciplinato:

- dal **D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992** e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 487/1994** inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 483/1997** inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dai **DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998**, per quanto concerne, rispettivamente le discipline equipollenti e affini;
- dall**'art. 7, comma 1,** del **D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001** e dal **D. Lgs. n. 198 dell'11.04.2006**, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalla **Legge n. 127** del **15.05.1997** e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **D.P.R. n. 445/2000** e alla **Legge n. 183** del **12.11.2011**;
- dal **D. Lgs. 30.06.2003, n. 196**, come integrato dal **D. Lgs. 101/2018**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- dall'**art. 1, commi 547 e 548** della **Legge 30.12.2018, n. 145** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019.

Si precisa che:

- l'Azienda ha ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione;
- le assunzioni in oggetto sono subordinate all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, segnatamente, essere:

1. **cittadini italiani** (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1320/1939), salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti:
   1a. *cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea* (art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001),
   1b. *familiari di cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea*, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001),
   1c. *cittadini di Paesi Terzi*:
   1) che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001),
   2) che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001),
   3) che siano familiari non comunitari del titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status (art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007).
   I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dai punti 1b. e 1c., dovranno allegare, **a pena di esclusione**, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;

2. **idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
   I cittadini di cui ai punti da **1a**., **1b**. e **1c**.**1)** devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
4. **non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. **avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana**. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art.24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1. **Laurea** in Medicina e Chirurgia;
2. **Abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. **Specializzazione** nella disciplina oggetto di concorso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
   Ai sensi del **comma 547 art. 1, Legge n. 145** del **30.12.2018** (*Legge di Bilancio 2019),* così come modificati dall'art.5 bis (*Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del SSN*) della **Legge 28.2.2020, n. 8** di conversione del DL 162/2019, sono **ammessi** alla selezione anche i **medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso e regolarmente iscritti**. La partecipazione è estesa anche agli specializzandi a partire dal terzo anno delle scuole di specializzazione in discipline equipollenti o affini, di cui ai Decreti Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998, alla disciplina bandita.
   È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
   Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. **Iscrizione all'Albo** dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line" il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite procedura telematica, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:
- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Tale contributo deve essere versato seguendo le istruzioni riportate nella sezione denominata "Pagamento contributo" della procedura telematica di iscrizione effettuabile attraverso il portale ISON.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**
a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere;
d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. le pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
e. tipologia quali-quantitativa / casistica.
   Si rammenta che le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997).

la casistica che sarà, a discrezione della Commissione esaminatrice, oggetto di valutazione, è quella:

✓ relativa all'attività svolta successivamente al conseguimento della specializzazione

ovvero

relativa all'attività svolta dallo specializzando se assunto, a tempo determinato, per n. 32 ore/sett., ai sensi della Legge 145/2018, art. 1, comma 548-bis.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.
L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- incomplete: carenti di tutte le sue pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Il diario e la sede delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata personale, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e/o pratica, e almeno 20 giorni prima della prova orale.
Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluso le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.
La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it,, oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.).
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della *lingua inglese*, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997.
La Commissione dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:
a) **20 punti** per i titoli;
b) **80 punti** per le prove d'esame.
I punti per le ***prove d'esame*** sono così suddivisi:
a) **30 punti** per la prova scritta;
b) **30 punti** per la prova pratica;
c) **20 punti** per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.
Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma degli artt. 11-20-21-22-23 e in particolare all'art. 27 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della Legge 145/2018 e s.m.i., al termine delle prove d'esame, stilerà due distinte graduatorie di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei;
- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti, alla data di scadenza del bando, a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, e risultati idonei.

Come previsto dall'art. 1, comma 548, della Legge 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Le graduatorie saranno trasmesse al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, le approverà con proprio provvedimento.
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si precisa che le graduatorie che esiteranno dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potranno essere utilizzate anche da altre Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.

Solo in caso di rinuncia all'incarico presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda

Le graduatorie rimarranno efficaci per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.
Il vincitore sarà assunto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.S.F.O. ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.
L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@asfo.sanita.fvg.it*.

NORME FINALI

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

*Il presente BANDO costituisce **lex specialis**, cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme e disposizioni ivi contenute nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale*

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Tonutti

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO *ON-LINE*, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE *ON-LINE* SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione *on-line* della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone e tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/.**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una Password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.

- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 megabyte).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format *on line*.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:
  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello *status* di protezione sussidiaria);
  c. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  d. copia completa (**di tutte le sue pagine**) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  I documenti che **devono** essere allegati **pena** la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
  e. le pubblicazioni scientifiche;
  f. tipologia quali-quantitativa / casistica [**solo per la dirigenza**].

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format). I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

  Si segnala che è consultabile *on-line* il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio *on-line* della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta *on-line***, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione *on-line*** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE *ON LINE* AL CONCORSO PUBBLICO'.

22_51_3_CNC_AS FO GRAD 1 DM ALLERGOLOGIA_009

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" - AS FO - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di allergologia e immunologia clinica.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto la graduatoria e gli esiti del seguente concorso pubblico:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico di allergologia e immunologia clinica, il cui esito è stato approvato con decreto n. 1024 del 06.12.2022

1a Graduatoria Medici in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando

1	PARRINELLO GIUSEPPE	78,274
2	MERLI STEFANIA	75,652
3	DELLE VEDOVE FEDERICO	75,500

2a Graduatoria Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando

1	BIANCHI GLORIA	72,027
2	ACHILLI GIOVANNA	71,165

IL DIRETTORE SOSTITUTO SC GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE:
dott.ssa Franca Bruna

22_51_3_CNC_AS FO GRAD 1 DM IGIENE EPIDEMIOLOGIA_008

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" - AS FO - Pordenone

Graduatorie di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rendono note le graduatorie e l'esito del:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, il cui esito è stato approvato con decreto n. 1022 del 06.12.2022:

1a Graduatoria Medici Specialisti

1	MIGLIETTA BARBARA	p. 75,204/100

2a Graduatoria Medici Specializzandi

1	VALDI GIULIA	p. 76,519/100
2	MAZZILIS GIADA	p. 74,803/100

IL DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE:
dott. Alessandro Faldon

In attuazione al decreto n. 1367 del 1.12.2022, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica
- area: della medicina diagnostica e dei servizi
- posti n. 2

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:
• D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
• D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
• D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
• D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
•D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 e l'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
• D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b. godimento dei diritti civili e politici
I cittadini italiani devono:
• essere iscritti nelle liste elettorali;
• non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d. laurea in Medicina e chirurgia;
e. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);
ovvero
iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;
g.iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando
3. REGISTRAZIONE ON LINE
• Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
4. ISCRIZIONE ON LINE
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
• Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che:
• tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
• i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI
Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format:
• Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
• Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 (l'upload nel format on line non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando). Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.
Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:
• Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
• Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
• Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA
Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
8. PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
prova pratica:
o su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

o per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
o la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;
verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.
11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.
Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.
Si precisa, inoltre, che:

1.ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2.verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3.in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2023, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:
- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2023, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.
I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.
L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.
Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.
12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede e unità operativa dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive norme in materia.
13. DECADENZA DALLA NOMINA
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.
14. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.
15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali dati potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.
Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.
17. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, che non si presenti alle prove nonché ovvero non sia inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
18. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.
°°°°°°°°°
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRETTORE SOC RECLUTAMENTO E TRATTAMENTO
GIURIDICO RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

22_51_3_CNC_ASU FC BANDO 3 DM GINECOLOGIA E OSTETRICIA_0_INTESTAZIONE_006

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

In attuazione al decreto n. 1368 del 1.12.2022, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: ginecologia e ostetricia
- area: chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posti n. 3

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:
• D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
• D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
• D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
• D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
•D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 e l'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
• D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a.cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b.godimento dei diritti civili e politici
I cittadini italiani devono:
• essere iscritti nelle liste elettorali;
• non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c.idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d.laurea in Medicina e chirurgia;
e.abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);
ovvero
iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;
g.iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando
3. REGISTRAZIONE ON LINE
- Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
4. ISCRIZIONE ON LINE
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
• Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che:
• tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
• i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI
Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format:
• Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
• Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 (l'upload nel format on line non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando). Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.
Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:
• Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
• Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
• Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA
Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
8. PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
prova pratica:
o su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

o per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
o la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;
verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.
11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.
Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.
Si precisa, inoltre, che:

1.ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2.verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3.in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2023, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:

- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2023, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.
I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.
L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.
Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.
12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede e unità operativa dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive norme in materia.
13. DECADENZA DALLA NOMINA
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.
14. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.
15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali dati potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.
Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.
17. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, che non si presenti alle prove nonché ovvero non sia inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
18. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.
°°°°°°°°°
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRETTORE SOC RECLUTAMENTO E TRATTAMENTO
GIURIDICO RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

22_51_3_CNC_ASU FC BANDO 3 DM GINECOLOGIA E OSTETRICIA_0_INTESTAZIONE_006

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

In attuazione al decreto n. 1358 del 30.11.2022, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: ortopedia e traumatologia
- area: chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posti n. 4

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:
• D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
• D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
• D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
• D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
•D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 e l'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
• D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b. godimento dei diritti civili e politici
I cittadini italiani devono:
• essere iscritti nelle liste elettorali;
• non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d. laurea in Medicina e chirurgia;
e. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);
ovvero
iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;
g.iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando
3. REGISTRAZIONE ON LINE
• Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
4. ISCRIZIONE ON LINE
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti, specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
• Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che:
• tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
• i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, firmarla, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI
Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format:
• Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
• Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 (l'upload nel format on line non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando). Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei diritti di segreteria in discorso, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.
Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:
• Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
• Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
• Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA
Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita come stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
8. PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
prova pratica:
o su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

o per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
o la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;
verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.
11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITA' DI SCORRIMENTO
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.
Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimangono efficaci per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.
Si precisa, inoltre, che:

1.ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2.verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3.in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere, fino al 31 dicembre 2023, all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) può essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:
- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, e comunque entro il 31 dicembre 2023, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.
I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola ut supra considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.
L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.
Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.
12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prima di attivare il contratto individuale di lavoro, i candidati dichiarati vincitori e successivamente gli idonei, per i quali sarà scorsa la graduatoria, saranno invitati dall'Azienda a

compilare/consegnare, entro i termini indicati nella nota con cui saranno contattati per l'assunzione:
a) la modulistica ivi indicata;
b)gli eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede e unità operativa dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive norme in materia.
13. DECADENZA DALLA NOMINA
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.
14. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.
15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali dati potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.
Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.
17. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.
°°°°°°°°°
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRETTORE SOC RECLUTAMENTO E TRATTAMENTO
GIURIDICO RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

22_51_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DM MEDICINA TRASFUSIONALE_013

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.

Ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 483/1997, si rende nota la graduatoria e gli esiti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, approvata con decreto del Direttore generale n. 1393 del 07.12.2022:

Graduatoria medici specializzati:

CANDIDATO	**TOTALE (su p.100)**	**Specializzati Graduatoria FINALE**
CHIOZZOTTO MARIANNA	81,250	1
LIGGIERI LAURA	79,970	2

Graduatoria medici specializzandi:

CANDIDATO	**TOTALE (su p.100)**	**Specializzandi Graduatoria FINALE**
PIZZANO UMBERTO	70,400	1

È dichiarata vincitrice la dott.ssa Marianna CHIOZZOTTO.

LA DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA